

*Alla On. Direzione  
del r. Archivio di Stato  
di Palermo*

P E R

*in omaggio  
M. Barone*

# LO STUDIO DELL' ARCHIVISTICA

MEMORIA

LETTA ALL' ACCADEMIA PONTANIANA NELLA TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1916

DAL SOCIO

PROF. NICOLA BARONE



NAPOLI

R. STABILIMENTO TIPOGRAFICO FRANCESCO GIANNINI & FIGLI

Via Cisterna dell' Olio

1916



Invo (mod. 94) n. 5188

# PER LO STUDIO DELL' ARCHIVISTICA



MEMORIA

LETTA ALL' ACCADEMIA PONTANIANA NELLA TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1916

DAL SOCCO

PROF. NICOLA BARONE



NAPOLI

R. STABILIMENTO TIPOGRAFICO FRANCESCO GIANNINI & FIGLI  
Via Cisterna dell' Olio  
1916

---

Estratto dal vol. XLVI degli *Atti dell' Accademia Pontaniana*

---

PER  
LO STUDIO DELL' ARCHIVISTICA

---

MEMORIA

LETTA ALL' ACCADEMIA PONTANIANA NELLA TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1916

DAL SOCIO

PROF. NICOLA BARONE

---

Non è mio intendimento ritessere la storia degli archivi, tanto più che i moderni restauratori delle nostre discipline asseriscono essere stato abbastanza scritto su tale argomento. Tuttavia col loro beneplacito m' è d' uopo, prima, ch' io prenda a ragionare del mio assunto, toccare appena di quanto ha rapporto con la parte storica.

Gli archivi fin dall' origine erano segreti, inaccessibili e gelosamente custoditi, massime quelli degli antichi governi ; e le cause della segretezza e dell' inaccessibilità furono ben esposte da Ezio Sebastiani : cioè la diffidenza dei governi stessi, anche per ragioni politiche (onde neppure al Mabillon, al Maffei, al Muratori e ad altri sommi fu lecito porre il piede in quei penetrati) ; l' impopolarità delle scienze storiche, coltivate da ristretto numero di studiosi, la quale non faceva sentire prepotente il bisogno di consultare le carte antiche ; la ristrettezza della vita pubblica : nulla valendo per sè l' individuo, molecola della corporazione, non poteva reclamare il controllo e l' esame d' interessi e di mire individuali <sup>1</sup>).

Senonchè, sorte già nel secolo XVII le così dette *guerre diplomatiche* intorno alla verità ed alla falsità de' documenti, specialmente conser-

vati negli archivi ecclesiastici di Francia, accessibili soltanto ai religiosi gesuiti e benedettini, i quali rispettivamente ne avevano il possesso, fin d' allora fu avvertita dagli eruditi e dai dotti la necessità di pensare agli archivi; onde nel medesimo secolo e negl' inizi del seguente alcuni scrittori se ne occuparono. Ma le opere di quel tempo ed altre, che poco dopo furon pubblicate, come quella del Freminville, nella quale questi discorre dell' *arrangement des archives*, si riferivano a particolari archivi. Nell' inoltrarsi del secolo XVIII, dell' ordinamento degli archivi era per lo più fatto qualche motto anche nei trattati di Diplomatica.

Il Le Moine, avendo notato il difetto d' un trattato completo relativo a tale oggetto, pubblicò nel 1765 a Metz il suo libro, divenuto ora rarissimo, dal titolo: *Diplomatique pratique ou traité de l' arrangement des archives*, nel quale, dopo aver discorso delle qualità, che costituiscono l' archivista, delle precauzioni, ch' egli deve prendere per conservare la propria salute respirando l' aria corrotta; della cura di non trascurar nulla di ciò, che possa illustrare la storia generale e particolare, presenta un piano di ordinamento diviso in sei operazioni consistenti nel dividere e suddividere (classificare) i documenti, nel datarli (almeno approssimativamente) quando non siano datati, e distenderli (se sieno arrotolati, cioè le pergamene), nell' analizzarli, nel formare gl' inventarii, nell' aggiungere a questi opportune tavole o quadri sinottici. Egli parla della conservazione dei documenti, della costruzione degli armadi, delle cassette, dei contrassegni particolari dei fasci e dei documenti stessi, delle diverse specie delle carte antiche ecc.

È grazioso il secondo capitolo, nel quale il Le Moine tratta della sicurezza dei preziosi tesori archivistici e delle precauzioni necessarie all'archivista. Mi piace darne qui notizia, traducendo dall'originale francese, benchè ne abbia fatto altrove ricordo. Gli archivi sono comunemente situati nel posto più forte di un castello, di una chiesa, di un convento. Una vólta di sopra, una di sotto, una porta di ferro, piccole finestre armate di cancelli, di ramponi e rivestite di una rete ferrea a maglie, sono le precauzioni ordinarie, che si prendono per rendere l'archivio inaccessibile all' incendio ed alla cupidigia degli usurpatori. L'aria corrotta, l' umidità, la polvere sono cagione, che le scritture tramandino un puzzo insopportabile capace di trarre a rovina l' impiegato di fibra più robusta, il quale abbia l' imprudenza di lavorare abitualmente là, dove sono conservate le carte. Propone alcuni rimedi per ovviare,

in certo modo, a tali inconvenienti: l'uso dei ventilatori ed il bruciare di tanto in tanto (rimedio un po' pericoloso) nei depositi di documenti uno stoppino pieno di zolfo, il cui odore penetrante ed attivo purifica l'aria, dissipa l'umidità e può anche distruggere gl'insetti roditori delle carte. L'autore osserva, che non è possibile premunirsi del tutto contro la polvere sottile, che vien fuori dalle pergamene che son piegate o arrotolate da più secoli, e che si è obbligati ad aprire in tutta la loro lunghezza: occorrerà, in tal caso, volgere un poco il capo, allontanandolo dalla pergamena, che si agita; e soggiunge esser dannoso all'archivista l'uso del tabacco, perciocchè corre il rischio di fiutare anche la polvere, che, attaccata alle dita, penetra nell'epidermide. Altre precauzioni, secondo il medesimo scrittore, son quelle di aprire gli usci e le finestre delle stanze, in cui l'archivista è obbligato a trattenersi o per ricerche o per ordinamenti, e versare di tanto in tanto acque profumate nelle mani per allontanare l'aria cattiva, oppure indossare, in quella occasione, abiti profumati di muschio.

Nel medesimo anno, in Gottinga, veniva licenziato alle stampe da Giovanni Cristofaro Gatterer il primo volume degli *Elementa artis diplomaticae universalis*, nel cui proemio è annunciata la pubblicazione del secondo volume, nel quale doveva fra le altre cose trattarsi dell'*Archilogia sive archivorum doctrina*, ma esso non fu pubblicato se non alcuni anni dopo. Dunque fino a quel tempo la disciplina degli archivi, ancora in cuna, era congiunta alla Diplomatica e ne costituiva la parte pratica: *Diplomatica practica*. Pur non mancarono speciali lavori, i quali, più che alla disciplina in sè, si riferivano alla cultura ed alla pratica degli archivisti; onde il Batteney pubblicò l'*Archiviste français* e Chevrier *Le nouvel Archiviste*.

Cesare Guasti nella sua elaborata relazione sul riordinamento degli archivi di Stato, edita nel 1870 <sup>2</sup>), lasciò scritto, che la rivoluzione di Francia aprì gli archivi; li aprì per disperderne i documenti, e gran parte ne andò pur troppo dispersa; che gli archivi non furono più chiusi, giacchè del rinchiuderli non aveva più bisogno la politica, mentre alla scienza premeva d'entrarvi. La rivoluzione francese, osserva il Sebastiani <sup>3</sup>), ripercuotendosi nei suoi effetti anche nel nostro paese, dopo aver fatto crollare gli ordinamenti politici e sociali preesistenti, inaugura l'era novella. Gli archivi dei governi, delle corti da inaccessibili divennero pubblici, e così fu vendicato (nota il Guasti) " il gran

Muratori, a cui erano state chiuse in faccia le porte degli archivi, in compenso d'aver rivelato all'Italia l'epoca più storica de' suoi annali, e d'averle dato, negli *Annali*, la traccia perenne della sua storia, l'opera, che in cent'anni non è invecchiata d'un giorno e ad ogni secolo parrà recente „. E per vero il Muratori fu in Italia, giova ricordarlo, il promotore del nuovo metodo di scrivere la storia medievale cioè con la testimonianza dei documenti.

Divenuti adunque pubblici gli archivi e riconosciutosi, che alla storia e non alla politica appartengono i documenti delle dinastie che regnarono <sup>4)</sup>, la pubblicità degli atti, come ricorda il Sebastiani stesso <sup>5)</sup>, reclamò un ordinamento e lo stato da sua parte cominciò a dare leggi in materia; sicchè già sul cominciare del XIX secolo, mentre alcuni studiosi man mano andavano visitando gli archivi per le ricerche storiche, imitando l'esempio del Muratori e di altri sommi, che a costui tennero dietro; mentre, più tardi, il Guizot, ministro dell'istruzione in Francia, dava ordine che un *comité des travaux historiques* assumesse incarico di raccogliere e di pubblicare i documenti relativi alla storia; mentre andava acquistando importanza lo studio della Diplomatica, necessario alla critica, e quello della Paleografia per l'interpretazione di manoscritti e di documenti; mentre alcuni valentuomini, italiani e stranieri, pubblicavano libri, memorie, dissertazioni intorno all'uno ed all'altro argomento; mentre in Italia e fuori erano fondate scuole paleografiche (tra le quali quella col titolo *École des chartes* a Parigi, che vuolsi ideata da Napoleone Bonaparte <sup>6)</sup>, a Napoli, a Torino e poi a Firenze ecc.), sorse il bisogno di studiare altresì la disciplina degli archivi, ma segnatamente la parte più importante di essa, l'ordinamento dei documenti, del che tra i primi a ragionare in Italia erano stati Angelo Fumagalli nelle sue *Istituzioni diplomatiche* e Pietro Napoli Signorelli nei suoi *Elementi di critica diplomatica*; perciò nella medesima *École des chartes*, fra gli altri insegnamenti, fu noverato quello relativo all'*arrangement*, al *classement des archives*, al quale, in ragione di tempo, fu aggiunto un corso annuale di conferenze intorno alla pratica del servizio degli archivi dipartimentali, comunali ed ospitalieri. Simile insegnamento non mancò nelle scuole italiane. Furon pubblicati in proposito speciali lavori; ma per lunga stagione, avendo avuto maggior incremento gli studi storici con la ricerca de' documenti, incoraggiati dalle nascenti società e deputazioni di storia patria e massime dai va-

lorosi presidenti di esse, la cultura archivistica fu alquanto negletta, tanto più che gli stessi archivisti si eran dati *toto conatu* all'indagine storica senza brigarsi di riordinare le disordinate scritture, ed a scrivere monografie d'argomento storico. Tuttavia, durante tanta inerzia, nel corso dell'or passato secolo si trovarono alcuni savi, i quali con amore si dedicarono agli archivi; basti mentovare Leopoldo Galeotti, Francesco Bonaini, Cesare Guasti, Giuseppe Silvestri: per brevità ometto altri nomi.

Ma non andò guari e un grande risveglio ebbe lo studio della disciplina archivistica, dopo che maggior progresso ebbe fatto la cultura diplomatica e paleografica. Limitandomi a discorrere soltanto di ciò che riferisce agli archivi di Stato italiani, ricordo, che le annuali relazioni de' singoli direttori di essi, le pubblicazioni d'inventari e di registi, monografie, articoli, riviste, disposizioni e relazioni ministeriali recarono grande contributo allo studio medesimo e furono d'incitamento agli ulteriori lavori. Al regolamento del 1875, nel quale fra le discipline d'insegnamento e d'esame era semplicemente indicata la *Dottrina archivistica*, successe quello del 1896 (accresciuto e modificato di poi da quelli del 1902 e 1911), nel quale fu ampiamente indicato il contenuto di essa dottrina. Venne anche data opera, con maggiore o minor diligenza, da alcuni volenterosi a scrivere trattati di disciplina archivistica: do qui notizia dei principali. Nell'aprile 1898 Pasquale Trivelli diede fuori per le stampe a Lanciano un libro col titolo *Disciplina degli archivi-Diplomi e carte antiche*, e nel giugno dello stesso anno Gaspare Manzone pubblicò a Roma un libro intitolato: *Degli archivi di Stato*. Il lavoro del Trivelli è preceduto da una lettera di Gabriele d'Annunzio, a cui l'autore aveva inviato il manoscritto, affinchè lo leggesse prima, che fosse stampato. Per far cosa grata agli ammiratori del poeta riporterò il contenuto della lettera da costui diretta al Trivelli nel rendergli il manoscritto medesimo; mi si consenta adunque una breve digressione. Il d'Annunzio manifesta all'amico, che mentre scorreva il libro col pensiero volto all'antichissimo volgarizzamento dell'*ars notaria* di Rainerio da Perugia, guardò a tergo d'uno dei fogli del libro stesso per il sospetto di trovarvi vergata una canzone o ballatella o una cobbola o una serventese, e tosto fu preso da vago sogno parendogli di udire risvegliarsi di sotto alle pagine dotte un susurro di rime api, e che dinanzi a lui fossero schierati Giacomo da Lentino, Guglielmo Be-



roardi, Ser Brunetto e Bonagiunta Orbiciani mentovati da Dante ed altri notari apollinei, tenendo ciascuno in una mano un rotolo notarile nell'altra una rosa fresca aulentissima, e che, durante la visione, avendo egli osservato come il notar Giacomo, gettato da banda il suo rotolo ed aspirato il profumo del fiore, cominciasse a cantare: *dir ve voio—come l'amor m'à preso*—egli stesso depose il manoscritto, interrompendone la lettura, su d'un cespo di timo, e intentissimo s'inclinò ad ascoltare. Dà fine alla sua lettera col dire all'autore, che gli rimanda il libro, senza averlo letto in fondo, dopo aver posto per segno tra le pagine una rosa, che il salamandrato notar Giacomo gli offri, quando ebbe terminato il suo canto.

Il Trivelli, come attesta nella prefazione, non si propose di scrivere un'istituzione di scienza archivistica. Cinque parti comprende l'opera: 1. *Archivi* [origine e storia, notizie dei principali archivi generali e archivi notarili in Italia, attuale legislazione archivistica; principali metodi per l'ordinamento delle scritture; metodo dell'attuale legislazione per l'ordinamento degli archivi (regolamento del 27 maggio 1875), pubblicità degli atti di archivio, giurisprudenza relativa, tariffe]. 2. *Breve corso storico della legislazione italiana* (diritto romano, leggi de' barbari, diritto canonico, statuti municipali, costituzioni di principi, codici francesi, leggi posteriori alla restaurazione fino ai vigenti codici). 3. *Dizionario delle principali antiche Istituzioni, costumanze, uffici, dignità ecc.* 4. *Clausole e formole degli antichi atti e contratti*, 5. *Precetti di Paleografia e Diplomatica*. V'ha inoltre l'appendice: *Raccolta delle principali sigle ed abbreviature per sospensione e per contrazione*. Son di corredo al libro otto tavole: la prima presenta le lettere capitali ed onciali, la seconda un'iscrizione lapidaria rinvenuta alle falde della Maiella nell'ottobre 1880, la terza l'alfabeto minuscolo e corsivo del primo periodo della storia della scrittura latina, la quarta i caratteri allungati (detti oblungi) che si trovano in principio de' diplomi, in principio ed in fine delle bolle del 1.º periodo; nella quinta e nella sesta è riportato l'alfabeto maiuscolo del 2.º periodo (gotico comune e cancelleresco, minuscolo proprio e corsivo); nella settima son riportati alcuni saggi di scrittura longobarda, minuscola corsiva, minuscola gotica; nell'ottava è riprodotta l'iscrizione, che leggesi nell'ostensorio di Nicola di Andrea da Guardia-grele, nella chiesa di S. M.ª Maggiore in Francavilla a mare: è in carattere gotico maiuscolo del secolo XV.º. Dal libro del Trivelli, che non

prendo in particolare disamina, i giovani, i quali aspirano agli uffici di archivista, possono trarre per la loro cultura generale utilità teorica e pratica, ma non vi troveranno tutto quanto è necessario sapersi dall'archivista; d'altra parte ciò fu dichiarato dall'autore medesimo.

Gaspare Manzone, ispirandosi forse ai notissimi versi del Tasso: "*Così all'egro fanciul porgiamo aspersi—di soave licor gli orli del vaso:—succhi amari ecc.* „, sebbene poi l'archivistica non contenga succhi amari, rivestì di artistico ammanto il suo lavoro, spargendo qua e là la sua erudizione storica e bibliografica. Il Sebastiani, il quale scriveva nel 1904, lo giudicò in questa guisa: " A mio sapere non esiste sugli archivi di Stato altro lavoro particolare, che quello di G. Manzone "*Degli archivi di Stato* „ che mi pare privo di valore scientifico, mentre le questioni vitali in materia, se accennate, non sono nemmeno poste nei loro giusti termini „ <sup>7</sup>). Il Manzone, dopo modesto proemio, discorre innanzi tutto, *della storia degli archivi e dello svolgimento storico-cronologico del loro ordinamento; degli archivi e dei documenti archiviati; dell'ordinamento teorico-pratico dell'archivio; dei lavori archivistici della compilazione teorico-pratica degli indici alfabetici, onomastici, analitici, topografici, delle ricerche, ispezioni, letture e copie degli atti, delle tasse ed esenzioni da esse, della conservazione ed estrazione dei documenti, del personale e delle scuole di archivio; delle riforme sugli archivi e sul personale di essi, tenendo presente il regolamento del 1875 e quello del 1896*. Essendo il primo del genere, questo libro del Manzone non è in tutto e per tutto da biasimare: utili sono i capitoli, che concernono la storia degli archivi, i lavori archivistici interni, tra cui la compilazione degli indici e l'uso della suppellettile scientifica.

All'opera del Manzone tenne dietro, a distanza di sei anni, come di sopra ho accennato, quella di Ezio Sebastiani, che s'intitola: *Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia* (Torino, Bocca 1904). Il Sebastiani scorse la necessità di una legislazione archivistica uniforme, la quale corrispondesse ai bisogni della vita ed al moderno progresso della civiltà, al che era stato di ostacolo la formazione di archivi pubblici su basi storiche differenti, e notò non essersi ancora potuto tentare la ricerca degli elementi costitutivi dell'archivio di Stato, per determinar poi quali fossero i limiti del diritto, che ha lo stato di conservare le carte appartenenti al governo, e le modalità dell'esercizio di esso diritto. Siffatte considerazioni gli ispirarono il la-

vorò, nella cui prima parte egli dimostra come le tradizioni romane, mantenute in parte nel medio evo, e cedendo poi ai nuovi concetti politici, trasformandosi e modificandosi, danno vita, plasmano, sulle varie forme assunte dallo Stato attraverso i secoli, l' *archivio di Stato*. Nella seconda parte, che ha per base la prima, dà il concetto esatto di questi istituti e la relativa definizione; nella terza, esaminati i rapporti nascenti dagli archivi di Stato sì di fronte allo Stato medesimo, come di fronte ai cittadini, e gl' interessi, che vi si connettono, ne stabilisce la natura giuridica. Da ultimo espone i criterii per gli scarti degli atti, dei quali non è necessaria la conservazione. Nell' appendice fa la storia de' varii disegni di legge sull' ordinamento degli archivi, e riferisce il giudizio dato dalla r. deputazione di storia patria per le Romagne (alla quale allora presedeva Giosuè Carducci) sul disegno del 1897; e delle disposizioni in esso contenute fa sapientemente la critica, e suggerisce alcune idee da seguire nell' emanazione di norme legislative in materia di archivi di Stato. Allora vigeva il regolamento del 1902.

L' opera del Sebastiani ha singolare importanza, e merita non solo esser letta, ma essere diligentemente studiata: essa segna un gran passo nello studio della disciplina degli archivi: massime la parte terza, quella cioè che concerne la natura giuridica degli archivi di Stato, e nella quale sono con acume giuridico e filosofico risolti i gravi problemi circa i rapporti tra lo Stato e le sue carte, tra i cittadini e le carte dello Stato, e se l' archivio di Stato sia un bene patrimoniale dello Stato o un demanio pubblico, ha un valore inestimabile.

Nel 1906 nella preziosa raccolta dei manuali Hoepli apparve il libro di Pietro Taddei (archivista nel Ministero della Pubblica Istruzione) col titolo: *L'Archivista: Manuale teorico-pratico*. Nella prima parte (la teorica) egli discorre della definizione, dell' origine, dello scopo e dell' utilità degli archivi, dei quali narra la storia dall' età antica; nell' altra parte (la pratica) tratta dell' ordinamento amministrativo dello Stato: dedica un capitolo agli archivisti, ragionando dei doveri, del grado, dell' importanza dell' ufficio e della necessità, che gli archivisti medesimi hanno di ben conoscere le competenze delle varie amministrazioni, onde espone le condizioni di quegli archivi, riportando le disposizioni speciali date per l' ordinamento e per la custodia degli atti. Il capitolo " *Archivi amministrativi* „, contiene i seguenti paragrafi: for-

mazione ed ordinamento, locali, formazione del titolare e classificazione degli atti: repertori e fascicolazione, registrazione, spedizione, archivio di deposito, istruzione per lo spoglio quinquennale del carteggio. L'autore riporta il testo del regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali approvato con r. decreto del 25 gennaio 1900, la circolare del 16 settembre 1887 sull'ordinamento degli uffici di pubblica sicurezza, dei cui archivi tratta diffusamente: non mancano moduli di registri di protocollo ed altre tabelle. Il libro del Taddei, benchè non sia un compiuto manuale, che possa perfettamente tornar giovevole ai funzionarii degli archivi di Stato, ha triplice scopo, quello di allettare nella disciplina archivistica coloro, i quali sono esperti nelle cose di archivio e conoscitori delle difficoltà pratiche, che l'archivista sovente incontra; di affermare i desiderii di quanti hanno assunto l'ufficio di archivista, e l'esercitano con zelo, sì nelle amministrazioni centrali come nelle locali, e finalmente lo scopo di offrire ai candidati all'ufficio medesimo le nozioni necessarie ed utili per prepararsi a quell'esame, il quale dovrà aprire l'adito al grado, e far loro affrontare con coraggio le responsabilità inerenti alla nobile missione di ordinatori e custodi della storia dell'amministrazione dello Stato. E insomma un lavoro, la cui lettura reca vantaggio a tutti gli studiosi della dottrina degli archivi ed ai funzionarii archivistici in generale.

Nel 1911 Pio Pecchiai, direttore degli archivi degli istituti ospitalieri di Milano, pubblicò pe' tipi del medesimo editore Hoepli un *Manuale pratico per gli archivisti delle pubbliche amministrazioni*, in relazione al programma per gli esami di Archivistica inserito nel regolamento per gli archivi di Stato, approvato col decreto del 1902.

Nell'avvertenza l'autore manifesta, ch'egli altra mira non ebbe se non quella di recare semplicemente utilità pratica agli archivisti ed ai candidati-archivisti: utilità derivante da chiara esposizione di concetti e di metodi, suggerita dall'esperienza e dall'osservazione; sicchè non ebbe pretensione di scrivere un lavoro erudito, pieno di teorie, di discussioni, di critiche, utile non già a chi modestamente esercita l'ufficio di archivista, ma a chi da scienziato studia i più gravi problemi archivistici. Il libro consta di tre parti: nella prima l'autore dà le definizioni e i cenni generali, e tratta della costituzione e dell'ordinamento dell'archivio; nella seconda parte discorre della storia della disciplina

archivistica e degli archivi, nella terza espone la legislazione archivistica, il regolamento generale per gli archivi di Stato di sopra indicato; riferisce alcune circolari del Ministero dell'Interno riguardanti gli archivi di Stato, gli archivi delle provincie, dei comuni e degli enti morali, le leggi, i regolamenti, le circolari relative agli archivi notarili. In fine riporta, seguito dalla bibliografia archivistica, il programma ufficiale di archivistica alligato al predetto regolamento del 1902. Non avendo egli, per giuste ragioni, stimato opportuno ordinare la materia del suo manuale secondo il programma medesimo, pone in piè di pagina, dov'esso è riportato, i riferimenti del contenuto del manuale alla materia ordinata in quello; onde ad ogni tesi del programma è data risposta, benchè breve e concisa. I candidati agli esami finali nelle scuole archivistiche si potranno valere, con buon frutto, di questo libro del Pecchiai, specialmente negli ultimi giorni di preparazione agli esami stessi, tenendo tuttavia presenti le modificazioni al programma medesimo recate da quello alligato al regolamento archivistico del 1911, il quale fu pubblicato dopo, che il Pecchiai ebbe stampato il suo manuale.

In questo torno di tempo grande incitamento agli studiosi archivisti italiani a coltivare con intelletto d'amore la disciplina archivistica ed a meditare ed a risolvere le più importanti quistioni scientifiche e pratiche, che con essa han rapporto, è stato dato dal Congresso internazionale degli archivisti e bibliotecarii tenuto a Bruxelles nel 1910 e dalla pubblicazione della nuova rivista bimestrale *Gli Archivi Italiani*.

Tra i molti argomenti trattati dalla sezione Archivi, in quel congresso, son da noverare la restaurazione degli archivi, la conservazione ed inventariazione dei piccoli archivi, l'ordinamento degli archivi correnti delle amministrazioni comunali, il principio della provenienza (metodo storico) nell'ordinamento, le pubblicazioni, le ricerche genealogiche, la preparazione scientifica degli archivisti, la biblioteca degli archivi, i registi, la conservazione e la riproduzione dei suggelli, il restauro dei manoscritti, i giorni e le ore di lavoro e le vacanze degli archivisti.<sup>8)</sup> Il commendator Casanova, che ivi rappresentò per incarico ministeriale gli archivi e le biblioteche d'Italia, comunicò con l'usata sua competenza e dottrina, in una chiara e precisa relazione al Ministero dell'Istruzione ed a quello dell'Interno, i risultati delle discussioni fatte specialmente quanto ai restauri delle pergamene, ed i voti espressi, tra cui

quello per la costituzione di archivi cinematografici, i quali potessero, “ conservare le *films* della vita presente e dei principali momenti ed avvenimenti della medesima da servire da mezzo impressionante di educazione per le generazioni future „. “ Per parte mia (scrive il Casanova) vi aggiungerei i dischi ed i rulli fotografici della nostra voce nei momenti più solenni di questa vita, della nostra musica, dei nostri assembramenti, de' nostri frastuoni.....„; ma egli giustamente osserva, che chiamando *archivi* tali raccolte si travisa il senso proprio, che noi diamo a tali istituti <sup>9)</sup>.

La rivista: *Gli Archivi italiani* (fondata e diretta dal mentovato comm. Casanova, con la collaborazione degli archivisti italiani) pubblica lavori, monografie ed articoli relativi all' Archivistica ed alle discipline ausiliarie, recensioni di lavori del medesimo argomento ed una larga bibliografia, indispensabile ai di rostri. Il fondatore e direttore, considerando, che da molti anni gli archivisti italiani, e segnatamente quelli di Stato, volgevano, come ora volgono, il pensiero alla trasformazione, al progresso degli archivi e delle relative discipline, considerando dover aver luogo a Milano l' annunziato congresso internazionale di archivisti e bibliotecari (differito ora a cagion della guerra), stimò essere giunto il momento d' invitare tutte le energie latenti a svegliarsi, a coordinarsi, a manifestarsi per trattare scientificamente la materia degli archivi e delle discipline, che vi si riferiscono; ad esprimere il loro pensiero sulle molte quistioni tecniche, che ancora aspettano adeguata trattazione; ond' egli, al sorgere dell' or decorso anno, recò ad effetto il disegno di offrire ai giovani ed ai vecchi archivisti un' onorevole palestra. Con questo programma cominciò la pubblicazione della bimestrale rivista (la quale continua rigogliosamente col favore sempre crescente degli studiosi), incoraggiata e lodata dal Ministero dell' Interno con lusinghiera circolare indirizzata ai soprintendenti ed ai direttori degli archivi di Stato regi e provinciali. Essendo appunto una palestra, son libere le opinioni dei collaboratori, di guisa che gli scritti di costoro vengono integralmente inseriti senza esser prima soggetti a censura ed a cesura, e la critica degli scritti medesimi, se giusta e serena, trova del pari adito nel periodico stesso. Ed ecco giovani ed anziani archivisti entrare in lotta ed i più ardimentosi nel marziale agone: ecco messe in campo e discusse interessanti quistioni archivistiche, di alcune delle quali farò breve ricordo, lasciando libera la penna a chi creda opportuno dare su

ciascun capo di quelle il proprio giudizio, giacchè, se prendessi a farne io medesimo qui particolareggiata rassegna critica, la mia traccia sarebbe fuor di strada.

V' ha dunque fra i collaboratori della Rivista chi afferma, che tutti i trattati di archivistica cominciano con la definizione degli archivi in generale, e si domanda se sia possibile definire l' archivio, e soggiunge che la risposta vien data da tutti gli autori, che si sono occupati dell' argomento, criticandosi spesso ferocemente e giustamente fra loro; soggiunge ancora, che senza affannarsi tanto a definire l' archivio sarebbe bastato rileggere la circolare del Ministero dell' Interno, del luglio 1882, là dov' è scritto, che gli archivi *racchiudono le testimonianze dei diritti pubblici e privati e di tanta parte di storia nazionale*: chiara e precisa definizione la quale, come parmi, è da preferire alle altre non poche.

È qui una quistione proposta da un altro collaboratore della Rivista: che s' intenda per *archivi di Stato*. Egli biasima la definizione del Sebastiani: *Una raccolta ordinata di atti originali ed autentici emanati dallo Stato ed a questo destinati, e che si conservano nell' interesse tanto pubblico, che privato*; e la biasima, perchè vuol dare agli archivi di Stato soltanto il significato moderno, e perciò propone, che sia completata la definizione medesima col dichiarare, che oltre agli atti emanati dallo Stato ed a questo destinati, sono altri atti di diversa natura e qualità. Senonchè il Sebastiani afferma, che quando egli dice *archivio di Stato* o *archivio dello Stato* si riferisce propriamente a quello, che contiene documenti compiuti dai governanti nell' interesse dello Stato esclusivamente, a cui son preposti. D' altra parte in una rigorosa definizione, data specialmente ad utilità storica e didattica è d' uopo far ben comprendere il concetto vero, il principio informatore; sicchè *archivi di Stato* nel significato genuino son quelli, che conservano gli atti di governo, gli atti di Stato. Non furono forse gli atti dei cessati governi italiani, che diedero nome ai singoli archivi così appellati? Perciò son da distinguere gli *archivi di Stato* nel loro inizio e gli archivi di Stato attuali, in cui si raggruppano necessariamente, come osserva il Sebastiani <sup>10</sup>), le carte de' varii rami dell' amministrazione e dei singoli uffici dello Stato ed altre ancora. Il medesimo autore, trattando degli elementi costitutivi degli attuali *archivi di Stato*, nota, che anche altre carte, altre scritture possono avervi posto, cioè: 1. Quelle che appartengono

in libera proprietà allo Stato e che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola, e tale appartenenza, come opportunamente egli spiega, può venire originata da atto di autorità (quando p. e. lo Stato si appropria degli archivi dei soppressi enti ecclesiastici e laici) o da atto o negozio giuridico [donazioni, successione (giusta gli articoli 758 e 764 del codice civile) compravendita] ; 2. quelle, che vi sono depositate sia a favore dello Stato come a favore dal depositante <sup>11)</sup> ; 3. quelle, che per ispeciali disposizioni di legge vi sono conservate.

Ora siccome anche gli archivi provinciali del mezzogiorno d'Italia concentrarono in sé, nel loro sorgere, specialmente le carte delle amministrazioni centrali dello Stato, così anche ad essi è stata data la qualifica di *archivi di Stato*. E fino a quando non avrà luogo la tanto vagheggiata istituzione degli archivi nazionali, la voce *archivi di Stato*, allorché indica quelli del governo, sarà sempre preceduta dall'attributo *regi*, ed allorché indica quelli, che sono a carico delle suddette provincie, sarà seguita sempre dall'attributo *provinciali*.

Ed ecco ancora un'altra quistione mossa dai due collaboratori, de' quali ho fatto cenno. L'uno nota, che nessuno dei trattatisti ha cominciato mai col dire che cosa fosse l'Archivistica ; l'altro si maraviglia, che anche oggi manchi un'esatta definizione di essa. È dunque tanto difficile definire l'Archivistica ? Dalle opere stesse dei trattatisti, dai programmi recenti d'insegnamento e d'esame non si desume forse in che consista la nostra disciplina ? E il Paoli, primo paleografo italiano, ci disse forse, che cosa fosse la Paleografia ? Qualcuno potrà rispondermi esser facile intenderla : è l'arte o dottrina della scrittura antica ; ma la Paleografia concerne soltanto la scrittura ? Di alcune discipline, scienze, dottrine non può, in verità, comprendersi la definizione, se non si studi o esamini il contenuto di esse ; il definire è opera di deduzione non d'induzione e va compiuta dallo studioso. La filologia p. e. è la scienza della lingua : basta forse questa definizione per aver un concetto chiaro, preciso, esatto di tale dottrina ? Perciò la più semplice, elementare definizione dell'Archivistica : *Dottrina degli archivi* è riprovata dal primo dei due collaboratori, forse perché poco comprensiva o perché olezza troppo, secondo alcuni, pute, secondo altri, di germanismo (Archivlehre). Il buon Pecchiai definì l'Archivistica : *La dottrina, che insegna a bene ordinare ed a conservare un archivio*. Que-



sta definizione potrebbe sembrare incompiuta: mi permetto proporre un'altra: *è la disciplina, che insegna a conoscere la struttura, l'essenza, la storia degli archivi, e ad ordinarli, a conservarli, ad amministrarli.* Che cosa siano la struttura, l'essenza, la storia degli archivi credo s'intenda di leggieri. Che significhi ordinare gli archivi già spiegò Giustiniiano: *Ut in civitatibus habitatio quaedam publica distribuatur, in qua conveniens est..... monumenta recondere, eligendo quendam.... qui horum habeat custodiam: quatenus incorrupta maneant haec et velociter inveniantur a requirentibus, et sit apud eos archivum* <sup>12)</sup>; onde il Galeotti dichiarò consistere l'ordinamento di un archivio nel distribuire in siffatta guisa le filze, le scritture, le carte di cui è composto, che si ottenga egualmente facilità per custodirle e facilità per trovarle <sup>13)</sup>. È evidente, che per l'ordinamento degli archivi occorre studiare i varii metodi e sistemi di esso. Per la conservazione degli archivi occorre conoscere quanto ad essa si riferisce cioè la custodia materiale degli atti, i sistemi di legatura, i restauri, i ravvivamenti di caratteri deleti, le cautele varie, la spolveratura. Finalmente per amministrare gli archivi è indispensabile conoscere le leggi, che li governano, il patrimonio archivistico, il metodo nelle ricerche degli atti (il che presuppone la compilazione d'inventarii, di repertorii, di regesti, d'indici); le modalità nello spurgo delle carte inutili, nell'estrazione di documenti originali, nel ricevimento di nuovi fondi di scritture, nella spedizione delle copie e dei certificati e via dicendo. Tutto ciò comprende l'Archivistica: se non piaccia la mia definizione, se ne trovi un'altra.

E ancora un'altra quistione: l'Archivistica è scienza o è arte pratica? *Hic punctus, hic labor est!* L'obbietto dell'Archivistica, scrive uno de' mentovati collaboratori della nostra rivista, è veramente scientifico pur conservando l'apparenza di praticità nel servire d'istrumento all'amministrazione ed alla storia: è una scienza passibile di applicazioni pratiche. Egli osserva, che la parte più importante dell'archivistica è quella, che riguarda l'ordinamento delle scritture. Ora per avvalorare il suo assunto reca l'esempio di un archivista, il quale per avventura sia invitato a riordinare una congerie o massa enorme di documenti. Dovrà costui studiarsi di foggiare un tutto armonico, seguire un ordine logico di cose, un insieme di conoscenze di tempi, di luoghi, di condizioni civili e politiche, osservare i rapporti tra i fatti e i relativi documenti.

Questo concetto con semplicità e maggior chiarezza fu esposto dal Lupi<sup>14</sup>). Il quale dice, che se debba essere ordinata una gran mole di scritture giacenti in grande disordine in un r. archivio di Stato p. e., l'archivista di ciò incaricato, senza brigarsi di andar cercando sezioni o sottosezioni, titoli ecc. prenderà la prima carta, che gli capita tra mano: quella carta gli darà l'idea d'una classe, d'un ufficio a cui appartiene. Egli noterà sopra di essa il titolo, e curerà di unirvi quante altre scritture consimili gli verranno innanzi. Farà il simigliante per le altre classi, ponendo però da parte, per distribuirle in fine, quelle scritture, che non indichino provenienza alcuna. Da questo lavoro l'archivista desumerà a quale luogo appartengono quegli atti, a quale ufficio dello Stato ecc. Distinguerà nel medesimo modo le serie componenti ciascuna classe; conoscerà così l'indole dell'ufficio, le sue ingerenze, le sue vicende e simili. Divise le classi e le serie, disporrà cronologicamente le carte di ciascuna serie, dal che apprenderà l'origine e la durata di quel dato ufficio, e poi disporrà le classi e poi le serie in modo, che agli uffici maggiori tengan dietro i minori ecc. " Ma ciò non basta „, continua il collaboratore medesimo: " l'archivista ha bisogno di quell'intuito naturale forse al di sopra della scienza, e che può rassomigliarsi al lampo di genio dell'artista „; sicchè, egli aggiunge, non tutti possiamo diventare grandi archivisti, perciocchè le norme, gl'insegnamenti, i consigli, specialmente se mandati a memoria, potranno di chiunque non sia un perfetto imbecille formare uno scienziato archivista, ma non un grande e vero archivista; e messi nell'atto pratico, il primo non sarà capace di risolvere parecchie difficoltà, che il secondo risolverà certamente senza molta fatica, e conchiude affermando, che l'Archivistica non è soltanto scienza, ma anche arte. Qualcuno potrà rispondere: " ciò è noto *lippis et tonsoribus* „; e per vero altro è lo scienziato, il quale deve conoscere *intus et in cute* i sommi canoni di Archivistica e risolvere i più ardui problemi della scienza, altro è l'archivista di professione, come quello, ch'esercita il suo incarico nell'archivio di Stato; è d'uopo, che questi conosca i principii fondamentali della mentovata disciplina, e che sappia poi con proprio intuito valersene, senza essere schiavo della teoria.

Lo stesso collaboratore, entrato impavido nell'agone, asserisce che il *Manuale storico archivistico*, compilato dal Casanova e pubblicato nel

1910 a cura del Ministero dell'Interno, è stato un infelice tentativo; che con quel manuale fra le mani, chi può dire di sapere com'è ordinato un qualunque dei nostri archivi e che cosa contiene? Soggiunge, che nessuno potrebbe arrischiare una ricerca con la scorta di quel manuale. Ma pare, che il nostro critico non abbia letta la splendida relazione del direttore generale dell'amministrazione civile gr. uff. Alberto Pironti, nè il proemio del senatore Villari, che sono innanzi al manuale stesso, altrimenti avrebbe ben compresa l'indole di siffatta pubblicazione: offrire cioè come in un quadro il contenuto sommario di ciascun archivio di Stato, preceduto da un breve cenno della storia di ogni archivio e dalla relativa classificazione: è un lavoro utilissimo ai giovani archivisti, obbligati all'esame d'idoneità. Ed il compilatore ha bene interpretato il fine, che il Ministero si propose. Inoltre gli studiosi ancora, sovente profani dell'organismo archivistico, leggendo quel libro sono in grado di sapere in quale dei nostri istituti debbano far ricercare, ed in quale categoria, in quale serie quei documenti, quei diplomi, che occorrono ai loro lavori storici e letterarii. D'altra parte ciascun archivio di Stato ha una guida propria, più o meno ampia, nella quale non solo sono notate le categorie e le serie degli atti con la rispettiva nomenclatura e qualità, ma altresì v'ha un cenno storico bastevole a conoscere le singole istituzioni politiche ed amministrative, di cui i giovani, i quali van facendo il tirocinio archivistico, devono avere esatta nozione: ciascuno per quanto concerne l'archivio, in cui presta servizio. Fra le parti principalissime dello scibile archivistico è quella, che riguarda la nomenclatura e qualità degli atti archiviati e la conoscenza degli uffici e magistrature, a cui essi atti appartengono. Senza le predette cognizioni, nessuno potrà essere un vero archivista di Stato, altrimenti gli avverrà come a quel signore, " il quale pieno di carne e vuoto di cultura (così scrive il Manzoni <sup>15</sup>), passeggiando sotto il portico di Veio, degnavasi ogni tanto concedere uno sguardo alla colonna Antonina, e richiesto da un turista, che in ogni buon romano crede trovare un archeologo, che cosa fosse quella colonna, ebbe a rispondere: quella colonna è . . . la colonna . . . di Piazza Colonna „.

In un articolo, scritto con fine gusto archivistico, ed inserito nel periodico " Il Momento „ di Torino, <sup>16</sup>) leggesi fra le altre cose buone: " L'archivista deve conoscere tutto l'organismo del suo archivio per

sapere, dato il genere di ricerca, che gli si presenta, quali serie dalle maggiori alle minori possano per essa consultarsi ».

Il più volte ricordato ardimentoso collaboratore propone, che l'Archivistica sia divisa in tre parti: la *teorica*, la *pratica* e la *storia degli archivi*: la prima dovrebbe trattare di archivistica pura, spiegare i principii, fissare le leggi; la seconda dovrebbe dettare le norme generali da seguire in ogni caso; della terza, egli dice, è inutile parlare, perchè è la parte più trattata fino ad ora. Ma già il De Paoli, che fu soprintendente al r. archivio di Stato in Roma e competentissimo archivista, ideò la medesima divisione con qualche variante (veramente il De Paoli non istampò la sua proposta). Secondo lui adunque l'Archivistica va distinta in quattro parti: *storica*, cioè lo svolgimento della dottrina e la storia degli archivi, *teorica* cioè quanto concerne gli atti e le loro caratteristiche essenziali, gli archivi e le loro specialità, il loro ordinamento, gli scarti ecc., *pratica* cioè le norme relative alla custodia, alla conservazione, alla collocazione materiale delle scritture, alla lettura ed alla trascrizione degli atti, ai sunti, ai certificati, alla compilazione degli inventari, degl'indici, de' repertorii, dei regesti, all'edifizio, alla suppellettile dell'archivio, ai doveri degli archivisti; *legislazione archivistica*, cioè quanto si riferisce alle leggi, ai regolamenti degli archivi.

L'altro collaboratore della prelodata rivista reputa, che anche ora la disciplina degli archivi sia impegolata nell'empirismo, nel così detto praticismo, e che appena tende a sciogliersi da siffatto legame; ma egli dice così, perchè secondo lui i nuovi orizzonti di questa scienza con uno sfondo giuridico storico consistono precipuamente nello studiare in modo compiuto i rapporti giuridici tra lo Stato e le sue carte, tra i cittadini e le carte dello Stato, l'azione dello Stato sugli archivi privati, la demanialità degli atti pubblici, la quistione degli archivi provinciali e notarili. Il Sebastiani, il Casanova, e qualche altro scrittore hanno già trattato di questi, che sono appunto i più gravi problemi della nostra scienza. Nessuno impedisce, che si ritorni sull'argomento, che si amplii il contenuto giuridico storico dell'archivistica, ma è d'uopo tener sempre presente la differenza tra gli scienziati archivistici ed i funzionarii di archivio, tra il trattato essenzialmente scientifico e il manuale didattico, ed è anche d'uopo tener presente, che il programma scolastico è già abbastanza ampio; per la qualcosa non è da meravigliarsi nè da biasi-

mare, che in un piccolo manuale scolastico non sia fatto cenno di siffatti problemi, i quali saranno studiati dai giovani volenterosi, non appena, venuti fuori dalla scuola archivistica, avranno avuto un concetto chiaro, preciso, esatto degli archivi e della disciplina, che li concerne. Tuttavia non trasando ricordare loro, che l'archivista non nasce tale, ma si vien formando cogli anni, con lo studio, con l'esperienza!

## NOTE

- 1) SEBASTIANI E.: *Genesi, concetto e natura giuridica degli Archivi di Stato in Italia*. Torino (Bocca) 1904, p. 71.
- 2) in *Arch. st. it.* serie 3<sup>a</sup> tomo 3.<sup>o</sup> parte 2<sup>a</sup> 1870 p. 210 e seguenti.
- 3) op. cit. p. 6,
- 4) GUASTI: relazione in *arch. st. it.* ecc. 1870 p. 211.
- 5) op. cit. p. 6.
- 6) BONAINI F.: *Di alcune principali quistioni sugli archivi italiani*, Lucca 1867 p. 7.
- 7) SEBASTIANI E.: op. cit. p. 2.
- 8) *Congrès de Bruxelles 1910, Actes publiés par I. Cuvelier e L. Stainier*. Bruxelles 1912.
- 9) *Bollettino del Ministero dell' I. P.* a XXXVII vol. 2.<sup>o</sup> nn. 54-55 pp. 3691-3700.
- 10) op. cit. p. 121.
- 11) Sulla restituzione de' depositi volontarii fatti negli archivi di Stato v'ha un interessante articolo di E. Casanova (*Rivista degli archivi e bibl.* Firenze maggio 1901).
- 12) *Auth. seu nov. const. coll. III tit. II nov. XX Cap. V § 2.<sup>o</sup>* (de defensoribus civitatum) GOTHOFREDI: *Corpus iuris romani*. Napoli 1830 T. V p. 67.
- 13) GALEOTTI: *L' archivio centrale di Stato ecc. in Toscana* (*arch. cit. it.* a. 1855 T. II nuova serie parte II p. 83).
- 14) *Gli archivi e le scuole paleografiche in Francia ed in Italia* in *Nuova Antologia* vol. XXVIII (marzo 1875).
- 15) *Degli archivi di Stato* ecc. Roma. 1898 p. 166.
- 16) n. 81 dell'an. II lunedì 21 marzo 1904.

*Dej* *Tagliani*

PROF. NICOLA BARONE

---

*sh*

LEZIONI  
DI  
ARCHIVISTICA

---

NAPOLI  
PREMIATA SCUOLA TIPOGRAFICA DEI SORDOMUTI  
*Vico Ss. Filippo e Giacomo, 21*  
1914



*PE 01 F 4069.*





## PROLEGOMENI

---

Negli antichi trattati di Diplomatica, massime in quello dei pp. Maurini Toustain e Tassin 1) è fatto spesso ricordo degli archivi, specialmente ecclesiastici di Francia, come fonte di ricerca di documenti necessari alla critica. Questi avevano svariate denominazioni; perciò i trattatisti si studiarono di dare ad essi una classificazione generica. Ciò fu cagione, che si volgesse il pensiero allo studio di un ordinamento delle scritture, secondo la natura e la qualità dei singoli atti, affinchè potessero essere facilmente ricercati.

Il Le Moine 2) distinse la Diplomatica in due parti, l'una teorica, che aveva per oggetto lo studio critico dei documenti, l'altra pratica, che concerneva la dottrina degli

archivi, la quale, benchè non fosse ancora separata dalla Diplomatica teorica, pure mosse i primi passi per opera di lui. Il Batteney poco dopo fece un supplemento al lavoro del Le Moine 3), e insieme con lui pubblicò più tardi la monografia col titolo *Praktische anweisung zur diplomatik und zu einiger guten Einrichtung der Archive* (Nuruberg 1776). L'anno prima Chevrier licenziò alla stampa *Le nouvel archiviste*.

Sorta in Francia la disciplina degli archivi ebbe ivi grande sviluppo, al che contribuì, in ragion di tempo, l'istituzione dell'*École des chartes*, tra i cui insegnamenti fu noverato quello relativo alla maniera di ordinare gli archivi (*classement des archives*). Vennero quindi in luce i lavori di Champollion-Figeac 4) del de Laborde 5) e, tra i più recenti, quello del Richou 6).

Dalla Francia in Germania e dalla Germania, dove fra gli altri si occuparono di dottrina archivistica il Löher 7) ed il Bär 8), questa fu propagata in altre regioni di Europa.

In Italia, dopo che il Fumagalli ebbe dati i primi sprazzi di luce nelle sue *Istituzioni diplomatiche*, non mancarono nel XIX secolo valentuomini, tra cui Francesco Bonaini (in-

spirato ai giusti criterii del dotto tedesco G. F. Böhmer), Cesare Guasti, Giuseppe Silvestri, Bartolomeo Cecchetti, Clemente Lupi ecc., i quali trattarono degli archivi, e per l'impulso dato da loro pregevoli monografie furono pubblicate, tra le quali quelle di N. Vazio, di G. Gorrini, di C. Salvarezza, di E. Sebastiani e via dicendo 9); tuttavia un manuale completo di archivistica italiana è ancora desiderato. E l'impresa è malagevole (nè io oserò tentarla), perchè la dottrina archivistica ha un vastissimo campo d'azione: essa è teorica e pratica, e comprende anche la storia e la legislazione degli archivi, e le istituzioni archivistiche, le quali ultime hanno singolarissima importanza.

Per altro un larghissimo contributo allo studio di esse, come a quello della nomenclatura e qualità degli atti pubblici amministrativi e giudiziarii insieme, è stato dato per iniziativa del Ministero dell'Interno dal chiarissimo Soprintendente del nostro regio archivio di Stato comm. Eugenio Casanova 10).

---



## A) Archivistica storica

STORIA DEI PRINCIPALI ARCHIVI  
NELL' EVO MEDIO E NEL MODERNO

Prima di svolgere questo tema è opportuno ricordare brevemente, che significhi la voce *archivio*. Deriva dal greco *αρχεῖον* o meglio *αρχεῖα(τὰ)*, che vale archivi pubblici. Isidoro la fa derivare da *Arca* (forziere). Archivi adunque furono appellati quei luoghi, dove erano conservate gelosamente le più importanti scritture. Ebbero anche altri nomi, tra i quali *χαρτοφυλακεία*, *γραμματοφυλακεία*, *tabularia*, *tablina*, *chartularia*, *graphiaria*, *sacrararia*, *scrinia*, *armaria*.

L'origine degli archivi è antichissima: se ne ha memoria presso gli Ebrei, i Babilonesi, i Fenici, gli Egiziani, i Persiani, i Greci, i Romani; ma non è mio intendi-

mento ragionare degli archivi dell'antichità. Chi ne desideri notizia consulti il Fumagalli, 1) il Taddei 2) e gli autori da essi citati.

Quando agli archivi del medio evo e dell'età moderna lungo sarebbe trattare di tutti: mi limiterò ai principalissimi per essere in grado di occuparmi particolarmente di quello di stato di Napoli, che più d'ogni altro deve richiamare la nostra attenzione.

## CAPITOLO I

### **Archivi pontificii**

Rovesciato il romano impero per le barbariche invasioni, gli archivi furono distrutti, e si sarebbe perduta ogni memoria del passato, se non fossero stati in piedi gli archivi ecclesiastici meno soggetti alla tirannide. I più antichi sono quelli dei pontefici romani, dei quali archivi si ha notizia dal terzo secolo dell'era volgare. I primi ricordi dell'archivio della santa sede, detto *Scrinium*, rimontano al tempo del pontificato di S. Antero (a. 235 - 236).

In quell'archivio, oltre agli atti dei martiri, erano certamente conservati, secon-

do che non senza fondamento opinò il De Rossi, altre specie di documenti, gli atti medesimi dei pontefici ed i costoro registri 13).

Papa Giulio I (a. 337 - 353) diede assetto agli archivi distrutti in parte durante le antiche persecuzioni, affidando la custodia di essi e la compilazione dei relativi atti ad un collegio di notai (*schola notariorum*) sotto la direzione di un primicerio (*primicerius notariorum*). Papa Damaso nel 367 fece edificare la basilica di S. Lorenzo (*in Prasino* poi *in Damaso*) e vicino ad essa una casa per l'archivio, che verso il settimo secolo fu trasportato in Laterano, divenuta la residenza della Corte pontificia; e fu appellato *Archivum sanctae romanae ecclesiae. sacrum lateranense scrinium*. Conteneva i documenti riguardanti il governo della Chiesa, gli atti dati dalla s. sede. Oltre di quell'archivio un altro era nel luogo detto *Turris chartaria* presso l'arco di Tito, ed un altro, contenente i patti dei Carolingi a favore della sede apostolica, era conservato presso la *Confessione di S. Pietro* 14).

Non si faceva allora distinzione tra archivio, sacrario e biblioteca, considerandosi come una cosa sola; quindi alle voci *archi-*

*vum*, *chartarium*, *scrinium* trovasi aggiunta dal V secolo in poi anche quella di *bibliotheca* 15).

Papa Innocenzo III (a. 1198) fu il fondatore di un nuovo archivio in S. Pietro in Vaticano, presso la cancelleria apostolica, che egli aveva riformata, e vi fece riporre i registri pontificii, la cui serie non interrotta comincia dal pontificato di lui 16).

Senonchè nel corso del XIII secolo l'antico archivio e la biblioteca andarono in gran parte dispersi, a cagione del continuo trasferimento degli atti. Il pontefice Innocenzo IV (a. 1245), costretto a far valere i diritti della sede apostolica innanzi al concilio di Lione contro Federico II, portò colà molti documenti. Nel secolo seguente altri danni ebbero a patire gli archivi. Bonifacio VIII li menò ad Anagni, tra il 1295 ed il 1303, Benedetto XI a Perugia nel 1304.

Ancora più danneggiate furono le scritture degli archivi, allorchè essendo pontefice Clemente V, vennero, nella maggior parte, trasportate in Avignone, divenuta sede del papato. Nè quando Gregorio XI (a. 1376) ricondusse questa a Roma, vi furono quelle ricondotte, ma rimasero in Avignone, anche per lo scisma d'Occidente seguito di poi.

Sotto il pontificato di Eugenio IV (a. 1441) alcuni documenti vennero restituiti a Roma; altri non pochi nel 1566, governando Pio V, i rimanenti nel 1784.

Nell'evo moderno son da noverare due principali archivi pontificii, *l'archivio di Castel S. Angelo*, fondato da Sisto IV (il quale rese pubblica la biblioteca separandola dall'archivio segreto vaticano) ed accresciuto da Leone X e dai costui successori; e *l'archivio vaticano* (istituito da Innocenzo III) in cui furono raccolti, sotto il pontificato di Paolo VI, nel 1611, buon numero di documenti, già conservati nella biblioteca segreta, altri contenuti nella camera apostolica, ed altri, che facevano parte del deposito in Castel S. Angelo, il quale nel 1759 da Clemente XIII fu posto alla dipendenza del Prefetto dell'archivio vaticano 17).

Un ultimo disastro soffrirono gli archivi pontificii durante l'impero di Napoleone I, il quale nel 1809 ne ordinò l'invio a Parigi: invio, ch'ebbe luogo ne' due anni seguenti.

Dopo la caduta dell'impero, il reggente di Francia dispose, con ordinanza del 19 aprile 1814, che gli archivi fossero restituiti alla sede apostolica in Roma; ma la



restituzione non fu eseguita, se non tra il 1815 e il 1817, a causa dei famosi *cento giorni*.

E' noto, che l'archivio vaticano, tenuto segreto fino al 1881 fu, in quell'anno, per provvedimento di papa Leone XIII aperto agli studiosi, 18).

## CAPITOLO II

### **Archivi delle autorità e comunità ecclesiastiche regionali**

Tutti gli eruditi, e, tra costoro, diplomati e paleografi riconoscono esser dovuto agli archivi delle chiese e dei monasteri la conservazione delle più importanti scritture dal V al X secolo. Dagli archivi ecclesiastici italiani ci pervennero i papiri raven- nati, le più antiche carte pagensi, privilegi dati da sovrani e via dicendo. Dagli archivi ecclesiastici d'Inghilterra, di Germania, di Spagna gran numero di singoli privilegi inglesi, tedeschi spagnuoli; dagli archivi ecclesiastici di Francia, e precipuamente da quello di S. Dionigi, i diplomi dei re merovingi, dei Carolingi e dei primi Capeti.

Gli archivi ecclesiastici si vennero for-

mando man mano; dapprima furono costituiti ùe' libri sacri e di atti meramente chiesastici; più tardi vi furono raccolti privilegi, bolle e brevi, istrumenti di compra e vendita, di possessioni, carte relative ai diritti delle chiese e dei monasteri; codici, libri e conti di amministrazione. Di qualunque sorta fossero le scritture colà raccolte, tutte erano diligentemente custodite. I diplomi di maggior valore erano, per lo più, posti insieme coi preziosi arredi, in opportuni armadi collocati ora nella chiesa ora nel convento, ora sul campanile ed in altri luoghi dell'edificio non frequentati.

Contribuirono ad accrescere il patrimonio di cotali archivi non pure i testamenti dei fedeli a favore dei luoghi pii, ma altresì diversi atti amministrativi e giudiziarii e carte diplomatiche d'ogni maniera depositate specialmente da private persone con lo scopo di più sicura custodia in tempi di guerre e di levate a tumulto. Negli archivi monastici poi presero posto spesso i documenti posseduti da coloro, che entravano in religione.

Gli archivi ecclesiastici, oltre i pontificii, vanno distinti in tre principali categorie:

vescovili, capitolari, monastici, tra i quali ultimi vanno noverati gli abbaziali.

Il Pecchiali 19) distingue in tre grandi classi gli atti, che generalmente sono conservati negli archivi vescovili : *spirituale*, (cioè gli atti di s. visita), *amministrativa*, cioè gli atti benefici amministrativi, i diplomi ecc. e *Stato civile*, cioè i duplicati delle fedeli di battesimo, di matrimonio e di morte, compiute nelle parrocchie della diocesi, e gli atti di matrimonio compiuti nella Curia. Distingue poi i documenti capitolari in atti o partiti o deliberazioni, atti per benefici di conferimenti del capitolo; in atti relativi all'amministrazione patrimoniale, e finalmente in atti notarili, diplomi ecc. Quanto alle scritture contenute negli archivi monastici egli nota in generale, che in essi sono conservati, oltre ai codici e manoscritti, moltissimi documenti sì pubblici come privati riguardanti il patrimonio e sovente il dominio feudale.

Tra i vescovili delle nostre provincie vanno mentovati quelli delle cattedrali di Trani, di Bari, di Capua, di Salerno, di Brindisi, di Valva e Sulmona, di Terlizzi, quello della curia arcivescovile di Napoli, nel quale sono conservati gli incartamenti completi, per

oltre tre secoli, di tutti gli ecclesiastici napoletani, i processi delle cause civili e criminali trattate nel tribunale ecclesiastico, delle cause per canonizzazioni; gli atti per le provviste delle parrocchie e dei benefici di libera collazione ecc.

Quanto agli archivi capitolari sono degni di ricordo specialmente quello della collegiata di Corato, le cui pergamene trovansi ora nel nostro r. archivio di stato, quello della basilica di s. Nicola di Bari, di s. Sepolcro di Barletta e quello di Napoli, i cui atti più antichi rimontano al secolo XI.<sup>o</sup> 20).

Degli archivi dei monasteri nelle provincie napoletane, i quali non sono pochi, discorre con molta erudizione il Capasso. Egli fa il novero de' monasteri anteriori e di quelli posteriori al Mille: tra i primi sono s. Clemente di Casauria, s. Vincenzo al Volturno, ss. Severino e Sossio, e soprattutto l'archivio di Montecassino 21); tra gli altri s. Leonardo alla Matina, s. Stefano del bosco, la badia di Tremiti e segnatamente le badie della ss. Trinità di Cava 22) e di Montevergine 23).

Gli archivi monastici, specialmente quello di Montecassino furono oggetto di severi

studi pe' monaci. L'archivista benedettino, detto *armarius*, compilava le cronache, dopo aver tratto dai documenti i cataloghi degli imperatori, dei re, dei principi dominatori delle nostre regioni. Il benedettino calligrafo (*grammaticus*) riproduceva gli apografi in sostituzione degli originali perduti o distrutti, o li trascriveva ne' cartolari, affinchè i documenti non mancassero 24).

Alcuni monasteri di Napoli (s. Pietro ad Aram, s. Giovanni a Carbonara, s. Gaudioso s. Severino e Sossio, s. Martino, Monteoliveto, s. Pietro a Maiella) furono soppressi per effetto dei reali dispacci del 12 e 20 luglio 1799; altri di Napoli stessa e delle provincie napolitane in virtù di r. decreto del 13 febbraio 1807. Le scritture di molti fra essi monasteri pervennero nel nostro r. archivio di Stato.

I mentovati archivi delle badie di Montevergine, di Cava e di Montecassino, per effetto della legge organica del 12 dicembre 1818, della quale discorrerò appresso, furono considerati come sezioni del detto r. archivio di Stato 25), dove nel 1862 ebbero sede le scritture dell'archivio di Montevergine cartacee e membranacee, le quali ultime accompagnate da un indice repertorio

generale in quattro volumi scritti nel 1750 e da un regesto in due volumi intitolato *Perioca* (non *Theorica*, come per errore tipografico leggesi nel Capasso 26) *sive Regestum et Epitome scripturarum* compilato negli anni 1712-1714. La parola *Perioca*, infatti, dal greco περιολή, significa in generale contenuto di un libro, sommario od argomento ecc. 27).

### CAPITOLO III

#### **Archivi degl' imperatori d' Occidente**

Archivi degl'imperatori d'Occidente diconsi quelli dell'antico impero germanico. È noto, che dal tempo di Carlo Magno, re dei Franchi, incoronato imperatore nell'anno 800, i sovrani di Germania ebbero il titolo d'*imperator augustus* e più tardi quello di *Romanorum imperator*. Gli storici per indicare cotali sovrani adoperarono le locuzioni: *Imperatori di Germania*, *imperatori romani*.

Riferisce il Paoli 28), che fin dall'anno 794 si fa menzione di documenti conservati *in palatio*, *in sacri palatii Cappella*; che si nomina talvolta negli atti l'*archivum palatii*, l'*armarium palatii*, lo *scrinium*, l'archivio

ciò, che conteneva i registri, le leggi, le costituzioni, i testamenti ecc., e che durante il governo di Carlo Magno e di Ludovico Pio probabilmente era collocato nel palazzo di Aquisgrana. Il Bresslau nota un documento dell'imperatore Corrado III del 1146, in cui sono nominati gli *archiva imperii nostri*; ma non v'è indicata la sede di essi. E per vero gli archivi imperiali, a simiglianza di quelli degli antichi imperatori romani, erano *viatorii* e non divennero stabili (*stataria*), se non nel secolo XV. Essi seguivano l'imperatore nei viaggi, che costui faceva; per la qualcosa sovente avveniva, che andassero in gran parte dispersi. E dispersi andarono numerosi atti, che Enrico VII di Lussemburgo aveva menato seco in Italia. Dal Ficker 29) e dal Paoli 30), apprendiamo, che tutto l'archivio imperiale contenente documenti fin dal secolo IX (ma in copia del XIII e XIV) venne depositato a Pisa prima della morte di Enrico 31), e che allorquando questi morì a Buonconvento (24 agosto 1313) l'esercito tedesco, nella ritirata che fece, ne riportò una piccola parte, laddove moltissimi libri furon raccolti da Amedeo di Savoia, vicario dell'impero, ed ora si trovano nell'archivio di Stato di

Torino : essi contengono due codici di *libri consiliarii seu Commentarii actorum in curia Henrici VII*, due codici *Legatorum instructiones*, tre di *acta registrata*. Il grandissimo numero di documenti originali relativi alla spedizione italiana (a. 1308-1313) insieme con altri, in copia, di epoca anteriore, rimase dapprima interamente nell'archivio capitolare di Pisa ; di poi buona parte di essi per opera, come reputasi, dello storico Raffaele Roncioni, archivista del Capitolo nel XVII secolo, fu trasportata nell'archivio privato di sua famiglia 32).

Leggesi nel *Nouveau traité de diplomatique* 33), che sotto l'impero di Massimiliano I (a. 1493-1519) gli archivi imperiali ebbero sede stabile alla maniera moderna; il Breslau 34) invece riferisce essere ciò avvenuto durante il governo di Sigismondo (a. 1422).

Son da distinguere gli archivi dell'impero dagli archivi dell'imperatore. Dei primi una parte era depositata a Magonza ed affidata all'elettore. Siffatto deposito, appellato *Cancellaria di Magonza*, conteneva atti pubblici, documenti relativi alle cose d'Italia 35), trattati d'alleanza ecc.; l'altra parte era nella camera imperiale di Spira, e conteneva gli atti giudiziarii dell'impero, statuti, privilegi ecc.



Oltre la Cancelleria della Camera di Spira si noverano altri due depositi sotto nome di *Voutes* (*voites* stanze sotterranee), l'uno comprendeva gli atti del Fisco, l'altro gli atti delle cause in grado di appello, *compulsorie* ecc. L'archivio poi della *dieta germanica* aveva sede in Ratisbona 36).

Gli archivi dell'imperatore, in custodia di un vice cancelliere, erano a Vienna nel palazzo imperiale, onde furono detti *palatini*.

Giova ricordare, come nota storica, che alcuni giorni prima di firmare il trattato di pace di Schoenbrunn (a. 1809) Napoleone ordinò il trasporto a Parigi degli archivi conservati nelle cancellerie di Vienna; per la qualcosa circa 3139 casse di documenti furono colà inviate per la via di Strassburgo 37); ma più tardi vennero restituiti alla sede propria.

Dei moderni archivi tedeschi i più ricchi sono quelli dell'ordine germanico a Königsberg e quello di Monaco in Baviera.

## CAPITOLO IV

### **Archivio regio in Napoli.**

Le notizie, che si hanno relative all'archivio regio in Napoli, rimontano all'età sveva. Nelle costituzioni del Regno sono ricordati l'*Archivum* e i *monumenta publica Curiae*. E per vero, nel titolo V del libro II, dove si tratta *de exhibendis malefactoribus et suspectis*, è dato ordine al maestro di giustizia della gran Corte (*Magna Curia*) di far trascrivere e custodire fedelmente in *archivo nostre curie* gli atti relativi ai malfattori medesimi, *ut quoties de alicuius fama etc. fuerit forte tractatum, non tam per probationes extrinsecas, quam per monumenta publica curiae nostrae probatio efficax et dilucida possit assumi.*

Nel castello del Salvatore in Napoli (castello dell'Ovo), come nel palazzo reale di Palermo erano depositati i *quaterni feudorum et actorum Curiae, collectae generalis et clericorum*, come riferisce il Brëholles 38).

Da un diploma di re Carlo I d'Angiò, in data del 3 febbraio 1272, si desume che le scritture, sotto il governo di Federico II e dei costui successori di casa sveva, erano pure

conservate nei castelli di Canosa e di Lucera, e che Carlo medesimo ordinò, che fossero trasportate in Napoli 39).

Senonchè della cancelleria sveva altro non esiste, che un mutilo registro (conservato nel nostro archivio di Stato) di Federico II degli anni 1239-1240, cioè un duplicato incompleto, fatto nel 1241, del registro originale, ed alcuni *excerpta* di varii registri dall'anno 1230 al 1248, che un napolitano di quel secolo per privato uso trascrisse in un codice, il quale è patrimonio della biblioteca di Marsiglia. Questi *excerpta* furono pubblicati dal Winkelmann 40).

Pervenuto il governo delle nostre provincie agli Angioini, le scritture si trovavano sparpagliate in diversi luoghi: alcune erano nel castello di Trani, altre a Bari, a Melfi, nella torre s. Erasmo presso Capua, e segnatamente nel Castelcapuano, dove aveva sede la r. Corté, prima, che fosse edificato Castelnuovo, e nel castello dell'Ovo. Questo sperperamento di scritture era cagionato dal fatto, che esse solevano seguire il re nei costui viaggi. Erano trasportate in sacchi ed in cofani; e nei registri angioini si fa spesso ricordo di trasporti di documenti da Aversa, da Corleto, da Melfi a Napoli, da

Nocera a Trani, da Napoli a Sulmona, a Baiano, a Brindisi, da Lagopesole a Melfi e via dicendo 41). Si rendeva adunque indispensabile un certo assetto al r. archivio in Napoli; per la qual cosa Carlo I, poichè ebbe nel 1277 riformata la tesoreria, provvide a quanto concerneva l'archivio stesso. Nel 1280 dispose, che fossero ordinati i registri, e che i documenti conservati nella torre s. Erasmo venissero trasferiti a Napoli; e più tardi anche i documenti, custoditi nei castelli in altri paesi, furono portati qui. E sul cadere del XIII secolo l'archivio ebbe una sede stabile, insieme con la r. zecca e con la corte dei Maestri razionali, nel palazzo, che già fu di Pietro della Vigna, e che allora apparteneva alla famiglia Fieschi, alla Sellaria 42).

Il Minieri Riccio 43) ricorda, che nello agosto del 1294 l'archivio passò nel palazzo della Curia regia posta *iuxta Astracum quod dicitur de Mari prope Petram piscium Neapolis*, e che nel novembre dello stesso anno fu ricollocato nel palazzo della Vigna o Fieschi.

Regnando Roberto d'Angiò l'archivio medesimo ebbe due altri trasferimenti: il primo, nel 1325, nelle case di Vulcano a Porta Pietruccia, ora strada Medina 44), dove

anche la r. zecca ebbe stanza ; il secondo, nel 1333, nel palazzo della famiglia di Somma, dirimpetto la chiesa degli Agostiniani, palazzo, che il re a tale scopo aveva acquistato, e che fu detto della zecca, perchè colà anche la zecca fu posta ; onde pure l'archivio, la cui custodia era affidata ai maestri razionali, venne detto *della r. zecca*.

L'archivio era distinto in due sezioni : l'una detta di *Cancelleria*, l'altra di *Camera o dei conti* (*Camera summariae, audientia rationum*). Le scritture, che esse sezioni contenevano, erano chiamate *quaderni, registri o libri quaternorum et registrarum*. Ogni atto di cancelleria, secondo la sua natura, era registrato quattro volte ; *in Cancelleria, in Camera, penes prothonotarium, penes Magistros rationales*. I quaderni o registri avevano sulla copertina o sulla prima faccia il titolo che indicava la classificazione o serie delle scritture. Ma del contenuto di queste scritture occorrerà ragionare in altro capitolo.

Il primo regolamento del r. archivio fu fatto durante il regno di Giovanna I (a. 1347) 45).

Il Minieri Riccio ed il Capasso, fra gli altri scrittori, fanno speciale menzione dei danni patiti dall'archivio stesso sotto il do-

minio degli Angioini. Nel 1336, le scritture contenute in alcune camere del palazzo di Somma, furono distrutte dalla pioggia. Nel 1346 la plebe, tumultuando per vendicare la morte di Andrea d'Ungheria, marito di Giovanna I, saccheggiò e diede in preda alle fiamme una parte dell'archivio, cioè i documenti contabili (*summarum rationum*) serbati in casa del gran Camerario d'Artois 46), uno di coloro, che avevano congiurata la morte di Andrea. Nel 1348 i soldati di Ludovico, re d'Ungheria, distrussero altre scritture conservate nel castello dell'Ovo. La camera dei conti (*camera della sommaria*) fu anch'essa saccheggiata dopo l'ingresso, che fece in Napoli, Carlo III di Durazzo.

## CAPITOLO V.

### **Archivio regio in Napoli** (*continuazione*)

Impadronitosi del regno Alfonso d'Aragona, ed istituite nuove magistrature ed ufficii, gli archivi regi ebbero modificazioni ed accrescimenti. Si venne formando l'archivio della regia cancelleria aragonese, collocato nella torre dell'Ovo in Castelnuovo. Ed un novello archivio fu istituito (ch'ebbe nome

archivio della regia Camera della sommaria e poi *Magnum Archivum*, grande archivio della r. Camera) per le scritture contabili e fiscali. Tante diverse maniere di documenti dal XVI secolo in poi costituirono sezioni di quello della Sommaria. Diedero successivamente sede ad esso il Castelcapuano, il Castelnuovo, la casa del gran Camerario d'Avalos 47), il palazzo dirimpetto la chiesa di s. Maria Maggiore (Pietrasanta). Si ebbero allora anche gli archivi del S. R. Consiglio, della R. Dogana di Foggia, che già conservato nell'archivio provinciale di Capitanata, ora ha avuta sede propria; l'archivio della gran corte della Vicaria.

Due nuovi archivi sorsero durante la dominazione spagnuola: quello del Collaterale e quello della Segreteria dei vicerè: stettero prima in Castelnuovo, e poi, dal tempo di Don Pietro di Toledo (a. 1533-1552) fino al 1815, nel r. palazzo vecchio da lui fondato 48). Il primo dei due archivi conteneva gli atti di cancelleria, gli atti del Consiglio, i processi del Collaterale come tribunale, e gli atti delle due segreterie viceregnali, cioè quella di *stato* e *guerra* e quella di *giustizia*.

Devo qui ricordare, che Don Pietro di Toledo nel 1540, allorchè riunì nel Castelca-



puano tutti i maggiori tribunali, vi fece trasportare gli archivi della r. zecca e della r. Camera della sommaria: il primo prese posto nelle stanze presso la cappella del tribunale della medesima r. Camera, l'altro nel piano superiore del castello.

Altri danni furono recati agli archivi nel 1526 e nel 1527 in occasione della peste, durante la quale molti registri angioini vennero sperperati e distrutti. Narra il Bolvito, che alcuni di essi furon poi trovati nelle pubbliche vie e specialmente in quella, che mena al ponte della Maddalena 49).

Nella rivoluzione del 1647 le scritture della cancelleria ed i registri del Collaterale, che conservavansi allora in casa del Duca di Caivano, segretario del regno, presso la via ora detta Pallonetto di s. Chiara, furono saccheggiate e bruciate 50). I documenti dell'archivio della r. zecca, che erano in Castelcapuano, furono in quel tempo risparmiati, perchè Masaniello, avendo scorta a sommo dell'edifizio l'arma imperiale, proibì ai suoi *lazzari* di penetrare colà, e ciò per rispetto alla memoria di Carlo V 51).

Nel 1701, in occasione della levata a tumulto, conosciuta sotto il nome di congiura del principe di Macchia, Castelcapuano non



fu immune, e moltissime scritte, ivi conservate, sì dell'archivio della r. zecca, come degli altri archivi, gettate dalle finestre, furono divorate dal fuoco; sessanta registri angioini vennero distrutti insieme con altri documenti aragonesi. « Danno gravissimo, scrive il Granito, ed irreparabile, dappoichè quasi tutto l'archivio aragonese, parecchi registri della cancelleria angioina, molti dei quinternioni e cedolarii, che contenevano le investiture dei feudi 52), gran quantità di scritte spettanti alla finanza del regno, e quelle della segreteria del sacro consiglio, oltre alla sterminata mole dei processi dell'archivio della Vicaria, tutto fu divorato dal fuoco e disperso 53) ». « Il principe di Macchia (egli soggiunge) ritrovata a Castelpapiano la plebaglia tuttavia occupata a devastare i tribunali e gli archivi, disse loro di non lasciarvi pietra nè un sol foglio di carta 54) ». Senonchè non mancarono alcuni pietosi uomini, i quali sottrassero al fuoco alcune delle vittime membranacee e cartacee 55).

Il nuovo ordine di cose seguito nel regno alla venuta di Carlo di Borbone, fu causa che nuovi archivi fossero istituiti: quello della real Camera di s. Chiara distinto

nelle sezioni *Cancelleria - Consiglio - Tribunale* e *Segreteria*, e quello delle reali segreterie di stato, che ebbero sede nel real palazzo.

Durante l'occupazione militare francese, coi decreti del dì 22 dicembre 1808, 11 marzo 1810, 3 dicembre 1811 e col regolamento del 16 luglio 1812 furon date disposizioni diverse intorno agli archivi e segnatamente per riunirli in un sol locale, tanto, più che in essi dovevano essere custodite ancho le scritture dei monasteri soppressi, già depositate presso gli uffici dei ricevitori demaniali.

Fu istituito un *archivio generale* collocato dapprima in un edificio provvisorio 56), poi in Castelcapuano, e venne diviso in tre sezioni: 1° *Legislazione e diplomatica*; 2° *finanze, demanio e comunale*; 3° *giudiziaria* e più tardi in quattro: 1° *costituzione e storia dello stato*; 2° *amministrazione interna e comunale e libri dello stato civile*; 3° *finanza e demanio dello stato*; 4° *carte giudiziarie*.

I principali archivi raunati nell'archivio generale furon quelli delle seguenti magistrature ed uffici: a) r. Camera della sommaria (in 44 camere di Castelcapuano); da esso dipendevano quelli dei quinternioni feudali, del Cedolario, delle significatorie dei

relevi, e dei relevi stessi, del patrimonio dei fiscali, degli arrendamenti ; *b*) stati discussi dei comuni ; *c*) tribunale misto ; *d*) r. zecca ; *e*) Cancelleria dei vicerè, che stava nel reale palazzo vecchio ; *f*) la Curia del Cappellano maggiore, ch'era nell'edifizio della r. Paggeria ; *g*) la giunta degli abusi e di Sicilia ; *h*) la real Camera di s. Chiara ; *i*) R. S. Consiglio e gli altri antichi tribunali, giunte, delegazioni e giurisdizioni supreme della capitale ; *l*) vicaria criminale, giunta ed altre giurisdizioni criminali ; *m*) la vicaria civile, l'ammiragliato e la bagliva.

Non potendo tuttavia Castelcapuano contenere tutti i mentovati fondi di atti, essendo pieni anche i sotterranei, dov'erano state ammucciate le carte delle sopresse corporazioni religiose, già in deposito nel refettorio di s. Domenico Maggiore (fin verso l'anno 1813, in cui il monastero fu addetto a quartiere militare), alcuni di essi fondi vennero collocati nella casa Cuomo in via s. Nicola dei Caserti, nell'edifizio del banco di s. Eligio ed in altri luoghi 57).

Restaurata la monarchia borbonica, promulgata la legge organica degli archivi del regno addì 12 novembre 1818, l'archivio generale prese nome *Grande archivio* distinto

in cinque sezioni o classi: *Diplomatica* e *politica*, *Interno*, *Finanze*, *Giustizia*, *Guerra* e *Marina*.

Nel 1845 il *Grande Archivio* venne trasferito da Castelcapuano nell'edificio dell'abito monastero dei ss. Severino e Sossio dei pp. benedettini. Siffatto trasferimento era stato decretato il 'di 25 aprile 1835 58).

## CAPITOLO VI

### **Archivi comunali in genere Archivio comunale o municipale di Napoli in ispecie**

I comuni italiani, conseguita la libertà e l'autonomia, avendo proprii magistrati, cominciarono a provvedere, che fossero rannati gli atti relativi specialmente ai loro diritti e già conservati ne' luoghi ecclesiastici e presso i notai; e quindi ebbero cura di farli registrare e copiare e ben custodire, ma in ciò ogni comune tenne usanze proprie.

Dal secolo XIII si ha notizia certa di istituzione di *camere di atti* (archivi comunali o municipali) e notizia di atti conservati nella cappella dei *Priori* ed altrove. Gli archivi comunali contenevano specialmente le scritture riguardanti il governo

politico e l' amministrazione centrale della repubblica. Le scritture pubbliche consistevano in atti concernenti la legislazione e l' amministrazione interna, le relazioni dello stato coi cittadini, i privati interessi; le scritture segrete erano le politiche e quelle intorno alle relazioni esterne 59). Diversi erano i nomi delle mentovate scritture.

Gli archivi comunali italiani sono in gran numero e ciascuno ha la propria storia 60).

Quanto a quelli delle provincie napoletane il Capasso 61.) mentova, fra gli altri, gli archivi di Capua, di Aversa, di Gaeta, di Aquila, di Chieti, di Bari, di Lecce e di Gallipoli. Mi limiterò a ragionare dell' archivio del nostro comune.

Il Capasso medesimo narra, che sul finire del XV secolo o sul cominciare del XVI, le scritture di maggior importanza, appartenenti al comune di Napoli, erano conservate in una cassa nella sagrestia di s. Lorenzo maggiore, nel cui convento era la sede municipale; le altre scritture, cioè quelle del tribunale di S. Lorenzo o degli eletti e quelle degli uffici erano depositate nelle singole segreterie o nelle case dei rispettivi segretarii ed altrove; le scritture contabili erano custodite in casa del Razionale della cit-

tà, presso qualche pubblico banco. Nel 1777 fu recato ad effetto il disegno, altre volte tentato invano, di raccogliere in un locale solo tutte le scritture. Fu allora, che il tribunale di s. Lorenzo compilò un regolamento per la conservazione e per l'uso dei documenti dell'archivio. Il detto convento di s. Lorenzo fu sede centrale dell'archivio medesimo, il quale nel 1804, dopo l'abolizione dell'antico Corpo di città, venne trasferito in Monteoliveto. Nel 1854, 62) giusta rapporto del soprintendente generale degli archivi, e giusta ministeriale dell'Interno del 21 aprile 1852, 63), moltissimi atti cartacei e ottantadue carte membranacee furono trasportate nel *grande archivio*, tra le quali ultime tre diplomi: il primo contenente un salvocondotto concesso da Giovanna II a Giacomo della Marca suo marito addì 26 marzo 1419; gli altri due contenenti la convenzione stipulata tra la detta regina e il detto Giacomo addì 26 aprile dello stesso anno.

Nel 1867 l'archivio municipale ebbe stabile sede nel palazzo s. Giacomo.

Le particolari vicende di esso archivio furono esposte dal mentovato illustre scrittore Capasso, il quale ne riordinò le scrit-

ture, e le divise in tre serie, cioè dal 1387 al 1806, dal 1806 al 1860 e dal 1860 in poi. Egli compilò il catalogo ragionato della sola prima serie, distinta in tre classi: 1.<sup>a</sup> città in generale ed in relazione con la suprema autorità dello stato e col resto del regno; 2.<sup>a</sup> tribunale di s. Lorenzo e sue dipendenze; 3.<sup>a</sup> tribunali e deputazioni ordinarie e straordinarie: ma pubblicò soltanto le due prime parti (64).

Tutte queste scritture contengono in generale: *Dispacci, lettere, viglietti* (cioè ordini della suprema autorità politica indirizzati alla città ed alla rappresentanza di essa; *notamenti, appuntamenti, conclusioni*) appunti o deliberazioni fatte sì dagli Eletti nel tribunale di s. Lorenzo, come da altri tribunali e deputazioni; *certificatorie, memoriali, rappresentanze* (rapporti delle commissioni al tribunale o deputazione, o rapporti del medesimo magistrato alle autorità municipali); *lettere* (corrispondenze epistolari); scritture *bandorum e diversorum*. Contengono pure i mentovati atti *conti, bilanci, polisarii, cautele*: v' hanno, segnatamente del tribunale di s. Lorenzo. *nota electorum* (registri di presenza degli eletti), *rotorum* (dei voti dissenzienti di alcuno tra essi); atti *privilegiorum* (di-

chiarazioni di cittadinanza), *iuramentorum* (processi verbali del giuramento dato dai nuovi giudici; *sindacato* (processi verbali del sindacato dei giudici uscenti); *atti criminali e civili* (atti di giurisdizione criminale e civile): le nomine dei tavolarii o architetti periti, e quelle del catapano nei casali); *Assisarum* (l' assisa ai generi commestibili). Del tribunale di fortificazione si conservano gli atti originali riguardanti le concessioni di acque, di suolo pubblico ecc., le disposizioni pei lavori pubblici di costruzione o di riparazioni (*case cadenti*). Le *matricole* dei venditori di commestibili sono tra le scritture del tribunale del Giustiziere. Sono da noverare poi i libri dei parlamenti generali (*Praecedentiarum*) privilegi, capitoli, gli atti della deputazione del donativo, succeduta alle funzioni dei parlamenti generali dopo il 1642. Possiede inoltre l'archivio municipale 156 pergamene 65).

Il catalogo ragionato del Capasso è degno di essere bene studiato da chi desideri aver piena cognizione della natura e qualità dei documenti antichi depositati nell'archivio comunale napoletano, cioè quelli relativi alle *piazze* o *sedili* di Napoli, al tribunale degli eletti o di *s. Lorenzo*, a cui presedeva il



*grassiere o prefetto dell'Annona, alle deputazioni diverse, alla municipalità di Napoli (sostituita alle antiche piazze), al senato, al decurionato, al Corpo di città.*

## CAPITOLO VII

### **Archivi notarili in genere e quello di Napoli in ispecie.**

Presso i Romani esistevano gli *armaria tabellionum*, dai quali si desumevano notizie *omnium iurium actuumque praeteritorum*. In tempo dei comuni italiani erano appellati *protocolli, imbreviature* i libri, in cui i notai registravano o scrivevano interamente o per sunti le minute dei loro atti, i quali pure *imbreviature* solevano essere chiamati. Morto il notaio rogatario, i protocolli di lui erano trasmessi al suo erede ovvero ad un altro notaio pubblico, mediante consenso del Consiglio generale di città. Benchè poi fosse espressamente proibita la vendita o la donazione dei protocolli, pure non pochi di essi andarono dispersi. Laonde i comuni procurarono, che fosse fatta copia di ogni protocollo e trascritta nel cartolario comunale, e col disporre la registrazione pubblica di

alcuni atti e con l'istituzione della gabella dei contratti furono salvaguardati anche gl'interessi delle private persone 66).

Il Paoli confessa non aver raccolto sufficienti notizie per essere in grado di affermare indubbiamente in qual tempo in Italia ebbero vita archivi pubblici notarili sotto la diretta sorveglianza dello stato; tuttavia reputa poter stabilire, con ogni riserbo, che in parecchie città italiane essi mancano, e che in altre fin dal secolo XIV se ne venne preparando l'istituzione, e che in generale di archivi siffatti, regolarmente costituiti, non si ha memoria, se non dal XVI secolo.

Egli per altro desume dall'*inventario del regio archivio di stato di Lucca*, compilato dal Bongi, che l'inizio dell'archivio notarile di quella città rimonta all'anno 1389, ma che non assunse esso archivio il suo proprio e definitivo carattere prima del 1530 67).

Dall'*Historia di Siena* poi del Malevolti si apprende, che nello stesso anno fu ordinato, che nella città medesima i protocolli dei notai, dopo la costoro morte, si portassero in un luogo pubblico deputato dai consoli dell'università o comune: quel luogo pubblico fu più tardi chiamato l'*archivio* 68). Senonchè è attribuita a Cosimo I l'erezione, colà,

di un vero archivio generale notarile nel 1588 69). Venezia ebbe il suo archivio notarile nel 1453; 70). In Firenze nel 1569, fu istituito l'archivio generale dei contratti; 71) in Milano nel 1771 72) ecc.

In Napoli nel 1477 Ferdinando I d'Aragona, ordinò che fosse stabilito un pubblico archivio notarile; che i notai fossero obbligati a trascrivere, ogni trimestre, in volumi separati gli atti da loro stipulati in quel termine di tempo, ed a consegnare, in fine del semestre, i rispettivi volumi all'archivio medesimo; 73) ma l'ordine suo non ebbe esecuzione pei lagrimevoli torbidi del Regno. Carlo V nel 1533 annui alle suppliche della città di Napoli, che aveva chiesto l'istituzione di siffatto archivio, ma per private ragioni contrarie al pubblico vantaggio la grazia non ebbe effetto. Altri provvedimenti in proposito furono fatti in tempo di Filippo III (a. 1609) come in tempo di Carlo di Borbone, senza utile risultamento.

Finalmente, giusta prammatica di re Ferdinando IV del 1786, fu eretto un *r. generale archivio* per la registrazione e conservazione di tutte le scritture e contratti (che producessero azione reale ed ipotecaria): e l'archivio medesimo ebbe sede nel collegio

del Salvatore 74). Più tardi fu trasferito nel locale del convento di s. Lorenzo maggiore.

In virtù di reale rescritto del 2 novembre 1836 fu disposto, che una parte dell'edificio di s. Severino (il primo atrio) venisse assegnata a contenere l'archivio notarile (quale sezione del grande archivio di Napoli, che pur doveva aver sede colà) non potendo più occupare il convento di s. Lorenzo, sì perchè molte stanze di esso erano state rese ai monaci, e sì perchè il fabbricato trovavasi in cattive condizioni 75). Ma l'annessione, che fino al 1848 non aveva avuto luogo, non avvenne più, in conseguenza di un rapporto diretto, in quell'anno, al Ministero dell'istruzione pubblica, da cui allora dipendeva il grande archivio, dal soprintendente Granito, il quale dichiarò, che attesa la mole sempre crescente delle scritture a lui affidate, e l'incompatibilità di riunire due diversi uffici in uno stesso locale, sarebbe stato meglio assegnare all'archivio notarile le stanze già occupate dal grande archivio in Castelcapuano a lato del tribunale di commercio 76). Senonchè l'archivio notarile continuò ad aver sede nel convento di s. Lorenzo, donde fu trasportato tra il 1866 ed il 1867 nel

già convento dei Teatini in s. Paolo maggiore, dove attualmente si trova 77).

Gli atti, conservati nell'archivio notarile di Napoli, cominciano dal secolo XV; la scheda più antica è quella del notaio Andrea Afeltro principata addì 1.º settembre 1429, come ricorda il Mazzone, il quale ci dà anche notizia del patrimonio di quell'archivio. Da lui apprendiamo, che l'archivio stesso conta più di novantamila volumi di soli atti pubblici, in corrispondenza di 5310 schede di notai defunti, oltre il materiale raccolto quotidianamente dal 1786 al 1875 circa 6100 volumi di *copie antiche* dal novembre 1786 a tutto il 1809; 800 grandi volumi di repertorii dal febbraio 1809 al 31 dicembre 1875; 1400 volumi delle *doppie minute* dal settembre 1860 al 1875). Il Mazzone ricorda altresì buon numero di pergamene oltre quelle, che servono di coperta ad alcuni volumi di atti 78).

---



- C) Uso della suppellettile archivistica.**  
**a) Ricerche e copie; b) servizio verso le amministrazioni pubbliche governative; c) servizio verso le autorità non governative e verso i privati; d) servizio nell'interesse degli studi.**

---

*pubbliche*

L'uso della suppellettile archivistica si riferisce al servizio pubblico, cioè quello nell'interesse delle amministrazioni pubbliche governative, dei privati e nell'interesse degli studi.

Le disposizioni intorno a ciò sono contenute nel regolamento per gli archivi di Stato. Qui riassumerò le principali. E prima dirò delle ricerche e delle copie.

Tutti possono fare ricerche, chiedere lettura e copia di documenti pubblici negli archivi di Stato, le autorità pubbliche go-

vernative con semplice lettera ufficiale, le autorità non governative ed i privati con istanza su carta bollata di centesimi 60 (salvo i casi indicati nell'articolo 94) e col pagamento dei diritti fiscali (salvo le esenzioni indicate negli articoli 93 e 91) (art. 84). Non è lecito ammettere dimande per ottenere autenticazione di alberi genealogici, compilati da particolari (art. 89). Le copie per uso amministrativo, giudiziario, genealogico ecc. sono fatte dai funzionarii archivistici ed autenticate con la firma de soprintendente o direttore e col bollo dell'archivio, dopo essere state collazionate con l'originale dall'impiegato, che le ha scritte e da un altro impiegato, e contrassegnate in ogni foglio con firme d'entrambi, (art. 86 e 97).

Le copie di disegni sono eseguite da un disegnatore scelto dal soprintendente o direttore, ed accompagnate da un certificato legale dell'archivio, dal quale risulti solamente, che esse sono state tratte dall'originale esistente nell'archivio medesimo (art. 88). Ai privati ed alle autorità non governative non si devono rilasciare brani di documenti, ma per sunto quelli, che non potrebbero in altra guisa essere rilasciati.

Può essere trascritta solo la parte dispositiva, ma, se sia richiesta anche la motivazione, questa dovrà essere copiata integralmente, e non già nella sola parte, che interessa il richiedente (art. 90). Le copie delle sentenze ecc., che devono servire in forma esecutiva, giusta la formola da apporvisi poi dai competenti cancellieri, sono autenticate dal soprintendente o direttore, e spedite in via ufficiale alle competenti cancellerie (articolo 75).

L'attestato legale d'irreperabilità di un documento vien rilasciato sempre con la formola « non si trova, art. 85).

Allorchè per esclusiva ragione di pubblico servizio, l'autorità giudiziaria, i ministeri, il Consiglio di stato, la corte dei conti, l'avvocatura erariale, secondo le rispettive attribuzioni, chieggano, in temporanea comunicazione, ad un archivio di Stato atti originali, il soprintendente o direttore, salvo ordini in contrario per urgenza o per altro motivo, esaminerà, se convenga piuttosto spedire copie autentiche, ovvero invitare un impiegato a prendere notizia degli originali richiesti, nelle sale di archivio; specialmente quando gli originali medesimi sono di grande importanza o sono legati insieme con altri



documenti, o sono in condizioni tali di deterioramento da essere molto riguardati. Come eccezione il ministero può permettere alle varie direzioni di archivio di comunicarsi a vicenda documenti conservati nei rispettivi archivi per darne lettura ai privati a solo scopo letterario e scientifico (art. 83). Senza speciale permesso del ministero medesimo non può una direzione di archivio inviare documenti, sia pure in temporaneo trasferimento, in locali, benchè contigui, delle regie deputazioni ed accademie o società storiche o altri ufficii (art. 105).

Quanto al servizio nell'interesse degli studi, gli archivisti son tenuti a dare schiarimenti agli studiosi, e ad indicar loro le scritture da consultare, venendone richiesti. « L'archivista, scrive il Pecchiai 162), sarà maggiormente degno di considerazione e di stima se, oltre al dimostrarsi un ottimo custode del materiale affidatogli, si mostri anche un'ottima e cortese guida, un generoso portatore di aiuto per coloro, che si recheranno a compiere studi e indagini in archivio. Egli perciò non deve limitarsi ad esibire allo studioso i documenti richiestigli, ma, informato del tema di studio, deve anche spontaneamente indicargli e porgergli tutti quegli

altri (che lo studioso non conosca, o di cui non sospetti la esistenza, e che sarebbero necessari per fare più completo il suo lavoro); e deve poi sempre fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le notizie, che riterrà per lui utili o comunque giovevoli. L'archivista dunque dovrà essere con gli studiosi cortese, premuroso, largo di aiuti, e al tempo stesso vigile ed accorto, non dimenticando, che un bell'aspetto può nascondere un animo tristo, e che sotto le sembianze d'uno studioso tal volta si nasconde il ladro di documenti ».

Negli archivi di Parigi la cura degli studiosi non è affidata ad un funzionario come presso di noi. « Presiede alla sala di studio (così il Lupi 163), un usciere in livrea, che assiso in luogo elevato mantiene il buon ordine e l'osservanza del regolamento al pari e forse meglio di un archivista, perchè non ha da far altro e perchè non ha l'obbligo di nascondere sotto una studiata urbanità la sorveglianza, che esercita sugli studiosi. A lui si consegnano i documenti esaminati e si chiede un *laissez passer* pei nostri libri o portafogli, senza del quale l'attento portinaio, a cui si rilascia, non ci permetterebbe l'uscita. Alle ore 3 pom. si chiude la sala, e si restitui-

scono alle loro sedi i documenti, e nella *fiche de déplacement*, che stava in luogo loro a indicarne la mancanza, il giorno del traslocamento, la persona che li aveva richiesti, il titolo col quale sono distinti e la firma dell'ufficiale, che li aveva tolti, e che perciò ne assumeva la responsabilità, si segna la data della restituzione ».

Speciali provvedimenti interni regolano negli archivi di Stato italiani il servizio della sala di studio, ma norme o disposizioni generali intorno ad essa ed agli studiosi son date dal regolamento generale di sopra citato. In virtù adunque del regolamento medesimo la sala di studio, alla quale, come a quella per la lettura dei documenti a pagamento (art. 85) vien preposto dalla direzione un impiegato, alla cui presenza, e sotto la cui responsabilità è fatta la lettura dei documenti, deve stare aperta per non meno di cinque ore al giorno (art. 106). Gli studiosi vi sono ammessi gratuitamente dopo la debita permissione ottenuta, previa istanza, dal soprintendente o direttore (art. 91), il quale potrà assumere prima informazioni sull'identità personale degli studiosi ed accertarsi, che il richiedente non si valga della permissione per attendere a lavori di lucro immediato

con danno dell'erario (art. 106 e 91). Il soprintendente o direttore dovrà negare il permesso di studio a coloro, i quali abbiano subite condanne ecc. ed a coloro, i quali per abuso sieno stati esclusi da altri archivi o biblioteche, e dovrà pure revocare il permesso a coloro, i quali osino trasgredire in qualsivoglia modo il regolamento, (art. 91 e 107).

Gli studiosi possono consultare soltanto gli atti, che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico, i quali sono pubblici (salvo le eccezioni) qualunque sia la data di essi (art. 78), e chiedere nella sala di studio i libri (conservati nella biblioteca) necessari alle loro ricerche (art. 108). Possono far trascrivere su carta semplice, con esenzione di diritti fiscali i documenti storici da persona di fiducia del soprintendente o direttore; ma se le trascrizioni, col consenso del soprintendente o direttore medesimo, sieno fatte dagli uffiziali archivistici, gli studiosi saranno tenuti a pagare soltanto i diritti fiscali (art. 92). E' data facoltà ai socii delle rr. deputazioni di storia patria e delle società storiche, in conseguenza di domanda delle rispettive segreterie, di studiare in sale appartate dell'archivio, sempre che ciò sia possibile (art. 105).



**D) Pubblicità degli atti; quistioni e discussioni relative: custodia degli atti nei riguardi della pubblicità.**

---

Il ministro dell'interno Cantelli nella sua relazione al Re preposta al r. decreto 27 maggio 1875 per l'ordinamento degli archivi di Stato, accennando al grave problema di determinare quali degli atti archiviati fossero pubblici, quali no, dichiarò essere stato risoluto, che fossero pubblici tutti, alcuni dal giorno stesso, in cui entrano in archivio, altri dopo un certo numero di anni, meno una eccezione sola imposta da considerazione di pubblica moralità. « Sente ognuno egli disse, come i giudizi e le informazioni, che per debito di ufficio si pronunziano dai pubblici funzionarii sulla vita di determinate persone, non debbano essere comuni-

cati ai curiosi, se non quando il tempo trascorso permetta di leggerli senza passione, e gli avvenimenti successivi abbiano dato ai fatti precedenti quel valore, che i contemporanei non veggono sempre giustamente. Importa far rimanere senza effetto gli errori pur troppo facili ogni qual volta si tratta d'individui; importa a tutti, che i sospetti e le congetture non acquistino credito dall'essere riferiti in documenti ufficiali. Nè la storia avrà danno; perocchè le sue sorgenti sono nelle azioni degli uomini, non negli apprezzamenti, che altri abbia fatto, costretto dalle circostanze dei tempi e dei luoghi. Gli atti di politica esterna sarebbero pubblici sino al 1815; i processi giudiziarii non diverrebbero pubblici, se non dopo settant'anni, lo spazio, cioè, di due generazioni umane. Dopo tanto tempo e tante mutazioni del diritto pubblico, non essendo da temere inconvenienti nè per le persone nè per le relazioni nostre con gli altri stati, mancherebbe qualunque motivo per tener segreti i primi: ragioni di sommo interesse sociale consigliano invece a restringere per ordine di anni la pubblicità dei secondi. Le procedure, che rimasero nello stadio della istruzione, si sottraggono per natura propria

dalla pubblicità: quelle poi, alle quali fu aperta la via del pubblico dibattimento, contengono quasi sempre sospetti ed accuse, che il giudice non raccoglie od abbandona pel sopravvenire di notizie più sicure e diverse. D'onde accade, che non tutto il processo scritto sia svolto pubblicamente, e che anche dopo le sentenze di assoluzione o di condanna, ne rimanga buona parte non discussa, appunto perchè incompiuta o non giustificata. » Il Cantelli riferì in fine, essere stato prefisso il termine della prescrizione trentennale alla pubblicità degli atti amministrativi per tutelare gl'interessi dello Stato, e nessun termine alla pubblicità dei documenti, che giovino alla storia, o su cui si fondi il diritto dei cittadini; riferì pure essersi provveduto, che degli altri atti, di cui non fosse matura la pubblicità, dovesse esser data notizia con licenza dei ministri dell'interno, di grazia e giustizia o degli affari esteri, secondo le competenze di ciascuno.

In conformità adunque delle cose esposte nella relazione del Cantelli vennero dettati gli articoli relativi alla pubblicità e contenuti nel citato regolamento del 1875, e poi

con lievi modificazioni , nel regolamento del 1902.

Noto qui, che il ministero dell'interno, a richiesta della direzione dell'archivio di Napoli intorno alla esatta interpretazione degli art. 11 e 14 del regolamento del 1875, prescrisse, che gli atti di politica esterna dovessero esser pubblici fino a tutto l'anno 1814, e che la significazione della voce *notizia* dovesse consistere nella lettura degli atti da farsi da un ufficiale di archivio all'interessato, e che cotali restrizioni non dovessero essere estese ai pubblici uffici (164).

Siccome tali limitazioni, massime quelle concernenti gli atti di politica estera, ostacolavano il compimento degli studi storici, così alcuni uomini di stato, cultori di storia, cominciarono a levar la voce contro di esse.

Giacomo Gorrini nel congresso internazionale di scienze storiche, (tenuto a Roma nel 1903), dopo avere accennato alla relazione fatta dall'on. Serena alla Camera de' deputati nel 1882 per l'ordinamento degli archivi nazionali, nella quale costui sostenne la tesi, che la pubblicità degli atti di archivio dovesse essere regolata con legge, e dopo avere mentovate le diverse disposizioni osservate nei singoli archivi stranieri riguardo



alla pubblicità, accennò alle quistioni sorte in Italia e fuori intorno alla maggiore libertà da concedere agli studiosi di storia contemporanea, e senza assumersi il compito di proporre la soluzione, additò per sommi capi i confini estremi, nei quali, a suo giudizio, la discussione dovesse aggirarsi, e concluse opinando, che fossero pubblici gli atti di politica estera fino a tutto il 1847, « escludendo per ragioni di evidente opportunità il successivo 1848, che fu anno di quasi generali rivolgimenti, e principio di nuova epoca storica ».

Il deputato Malvezzi nello splendido discorso, che pronunziò alla Camera il dì 31 marzo 1906, ritornando sull'argomento, e ricordando, che la data 1815 oggi sia soverchiamente remota; che la pubblicità dei documenti storici in Francia giunge fino al 1830; che in Austria l'esame libero dei documenti storici va sino all'anno 1847, e che la *Revue historique* esortava il governo francese ad imitare l'Austria, propose al Ministro, che fosse lecito anche all'Italia progredire, massime per la storia del risorgimento italiano. Ed ecco come nella raudanza del Consiglio per gli archivi, ch'ebbe luogo nel maggio 1909, fu espresso il pa-

rere , che la data della pubblicità dei documenti di Stato potesse trasportarsi dal 1815 a tutto l'anno 1847 ; ecco come il Villari nella tornata del Senato, del 21 giugno 1910, discorrendo del bilancio dell'Interno, non trasandò di lamentare il divieto delle ricerche dei documenti di politica estera posteriori al 1815.

Tuttavia, giusta il prescritto dell'art. 79 del recente regolamento archivistico, il limite della pubblicità di tali atti è l'anno 1830, ma è aggiunta la clausola, che laddove le direzioni di archivio giudichino inopportuna la comunicazione di atti anche anteriori a tale epoca , dovranno riferirne al ministro dell'Interno, il quale deciderà, udito il parere della giunta del consiglio per gli archivi.

Nel citato articolo non è indicato, se l'anno 1830 sia incluso od escluso ; ma credo, che debba essere escluso , giacchè in esso avvenne quella famosa insurrezione in Francia, le cui conseguenze furono risentite in molti stati di Europa; ed in Italia ebbero luogo i moti politici, ricordati nella storia ; laonde il legislatore stimò conveniente circondare ancora di segretezza gli atti , che a quei moti si riferissero ed ai posteriori.

Anche gli atti confidenziali e segreti sin dall'origine, che contengono informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sul vita di determinate persone, e che ne' regolamenti del 1875 e del 1902, furono dichiarati esclusi dalla pubblicità, sono stati, per effetto dell'art. 77 del regolamento nuovo, dichiarati pubblici fino a tutto il 1815, essendo da quel tempo ad oggi trascorsi più di novant'anni. Per altro, previo parere della direzione dell'archivio, il Ministero potrà, udito l'avviso della giunta del consiglio per gli archivi, concedere con determinate garenzie la comunicazione anche degli atti posteriori al 1815.

Altre disposizioni concernenti la pubblicità degli atti in generale, degli atti amministrativi e dei processi penali si leggono nel regolamento, del quale appresso sarà anche fatta esposizione sommaria.

Per quanto concerne la custodia degli atti nei riguardi della pubblicità, il Pecchiai mentovando, che in ogni archivio si conservano atti, che per la loro natura, rispetto a persone e a istituzioni, son dichiarati riservati e segreti, è d'avviso, che l'archivista debba averne cura particolare, custodendoli dopo averli bene ordinati, e inven-

tariati in casse forti o in armadi ferrati, tenendo sempre presso di sè le relative chiavi. Soggiunge il medesimo scrittore, che in un archivio amministrativo i documenti riservati contengono spesso notizie molto delicate; sicchè l'archivista deve pensare, ch'egli è il depositario di segreti interessanti ed esser molto cauto e circospetto anche quando di quei documenti gli vien richiesta comunicazione da chi vi abbia diritto 165). Nell'art. 44 del nostro regolamento è disposto, che i soprintendenti o direttori debbano custodire le chiavi degli scaffali contenenti le carte riservate, delle quali non si può dar lettura senza speciale permesso.

La lettura dei documenti in generale dev'esser fatta alla presenza dell'impiegato, a cui n'è affidata la custodia, come già dissi (art. 85).



**E) Istituzioni politiche ed amministrative anteriori alla costituzione del Regno, in relazione agli archivi della regione. Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime con le attribuzioni delle istituzioni vigenti. Nomenclatura e qualità dei relativi atti.**

---

## CAPITOLO I

Di grandissima importanza è lo studio delle istituzioni politiche ed amministrative massime per coloro, i quali aspirano agli impieghi archivistici; ma d'altra parte esso è sì lungo ed ampio, che non è possibile comprenderlo tutto in angusti confini, pur essendo limitato alle istituzioni regionali. Merita, a dir vero, una trattazione speciale separata dall'insegnamento archivistico, e congiunta piuttosto a quello della storia del

diritto pubblico. Una guida esatta, precisa allo studio della mentovata disciplina è il *Manuale storico archivistico*, già citato, dell'ill. Comm. Casanova, nel quale manuale, già da tempo invocato dalle superiori autorità e dagli eruditi, sono state maestrevolmente compendiate, con sobria menzione della nomenclatura e qualità dei singoli atti, le notizie intorno alle istituzioni politiche ed amministrative (ch'ebbero luogo negli stati italiani prima della costituzione del Regno), le cui scritture conservansi nei diciannove archivi di Stato d'Italia.

Anche molto gioverà agli studiosi nostri consultare in proposito le opere del Basta. (*Istitutiones Iuris publici neapolitani* Napoli 1783), del Dias (*Quadro storico-analitico degli atti del governo de' domini di qua dal faro, ovvero Manuale per gli uffiziali giudiziarii ed amministrativi* Napoli 1833), del Baffi (*Introduzione al repertorio degli antichi atti governativi* Napoli 1852 - 1855) e del Trincherà (*Relazione degli archivi napoletani* Napoli 1872).

Tuttavia per mostrare in certo modo come debba essere svolta la proposta tesi, ragionerò di una delle primitive istituzioni nel già regno di Napoli.

La monarchia napoletana, com'è noto, fu

fondata nel 1130 da Ruggiero II normanno. Ma nel nostro archivio non sono conservate le minute nè i registri degli atti di quella cancelleria, nè della sveva, tranne il noto registro, in copia, di Federico II. Non mancano per altro diplomi de' sovrani dell'una e dell'altra dinastia, ma sono gli originali, i quali fanno parte degli archivi de' destinatarii, cioè dei monasteri, dei comuni e dei privati, le cui scritture vennero, in ragion di tempo, depositate nell'archivio di Stato. La serie degli atti delle cancellerie sovrane comincia dall'età angioina, laonde reputo opportuno discorrere di essa.

La cancelleria angioina è costituita propriamente dai registri membranacei. Questi registri, al tempo del Bolvito, che scriveva nel 1585 erano 444, ma poi per le rivolture seguite nel regno e per casi fortuiti ne diminuì il numero, ed oggi non sono più di 377 dall'epoca di Carlo I d'Angiò a quello di Giovanna II.

Non è mio intendimento fare la storia particolareggiata dei registri angioini: sarebbe lavoro ozioso, avendone trattato con somma competenza il Capasso nella nota prefazione all'*Inventario cronologico sistematico*: mi limiterò solamente ad esporre quanto

basti a dare una idea sommaria di essi, del contenuto, ed a mettere in grado i funzionarii e gli studiosi di valersene nelle indagini amministrative e storiche.

Della legatura dei registri già ho trattato altrove : essi recano sul dorso l'indicazione del sovrano, l'anno ed una lettera alfabetica, il numero d'ordine. Il Bolvito reputò, che le lettere non servissero a distinguere il progressivo ordinamento, ma ad indicare il nome dello scrivano. Il Capasso invece fu d'avviso, che quel contrassegno venne introdotto o dagli studiosi o dagli archivisti antichi per distinguere i registri della stessa indizione. E' risaputo, che grande disordine di quaderni e di fogli si trova in essi registri; sicchè per dare agio allo studioso di rinvenire i documenti secondo il vero ordine cronologico (giacchè spesso l'anno indicato sul dorso del registro non risponde per nulla alla data degli atti, che vi sono contenuti) il Capasso diresse, e il Batti eseguì l'*inventario cronologico sistematico*, ma senza correggere i difetti del materiale ordinamento, altrimenti non sarebbe stato più possibile ricercare i diplomi secondo le citazioni date dagli antichi e dai meno antichi scrittori nelle opere loro.



Uno o più quaderni costituiscono la rubrica. Le rubriche sono molte : citerò alcune delle principali rimandando chi voglia conoscerle tutte alla mentovata prefazione del Capasso.

Son queste adunque le principali : *Registri* o *quaterni Iustitiariorum, lictere directe Capitaneo regni Sicilie, Comerariis, secretis, erariis, magistris portulanis et procuratoribus, magistris iuratis, prothontinis, comitis, thesaurariis, magistro Iusticiario et iudicibus M. C., Regenti Curiam vicarie, e poi privilegia, liber donationum, extravangantes, apodixarium, Cedula taxationum generalium subventionum, Ratio thesaurariorum, lictere arbitrales, capitula seu dacia.*

Per ben comprendere la natura e qualità di questi atti di politica interna ed estera, di amministrazione civile, finanziaria e giudiziarii, che erano trascritti nei registri o dalle minute, che più non esistono, o dagli originali, prima che venissero spediti ai destinatarii, è d' uopo conoscere quali fossero in tempo degli angioini le istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie, le quali non erano allora, come furono di poi, particolarmente distinte e separate.

Re Ruggiero aveva istituita la *Magna Curia* ; essa componevasi dei sette grandi

ufficiali della corona, cioè del Gr. Contestabile (custode del spada del Re, e comandante in capo dell'esercito), del Gr. Ammiraglio (ch'era a capo dell'armata); del Gr. Cancelliere, custode del reale suggello, che apponeva ai privilegi spediti dalla cancelleria. Egli spediva gli editti sovrani; soprintendeva alla giustizia, ed era il giudice delle contese tra gli ufficiali dello Stato); del Gr. Giustiziere (supremo magistrato di giustizia, che esercitava somma giurisdizione in tutto il regno); del Gr. Camerario (Gr. Tesoriere), (che soprintendeva alle finanze del regno); del Gr. Protonotario, che riceveva le suppliche dirette al Re, firmava gli editti e le prammatiche, dettava i diplomi; del Gr. Siniscalco, o maggiordomo (che provvedeva a quanto occorresse alla casa del Re). Intervenevano anche nella *Magna Curia* i prelati i baroni. Tutti riuniti alla presenza del sovrano trattavano dei più importanti affari, politici, civili, militari, ecclesiastici. Ciascuno dei mentovati grandi uffiziali teneva il suo proprio ripartimento.

Carlo I d'Angiò, essendosi circondato di consiglieri privati per gli affari del governo, sciolse la *Magna Curia*; tuttavia il titolo non fu annullato, ma fu dato ai singoli ripartimenti

dei grandi uffiziali. *Magna Curia* fu detto anche il tribunale, a cui presedeva il Gr. Giustiziere. Erano di speciale competenza di lui le cause relative ai feudi *quaternati* 166), ai gravi delitti commessi pubblicamente ecc. Abolita la primitiva *Magna Curia*, che giudicava in grado di appello le cause trattate dal Gr. Giustiziere, fu di ciò incaricato un giudice speciale; ma cresciuto il numero delle cause, Carlo II istituì un nuovo tribunale di appello detto Corte vicaria, a cui presedeva un magistrato col titolo di Reggente.

## CAPITOLO II

### **Continuazione del medesimo argomento.**

Il tesoro del sovrano e dello Stato si chiamò Camera (*Camera summarie, audientia rationums*, alla quale presedeva il Gr. Camerario. Il danaro proveniente dalle rendite fiscali rimettevasi alla detta Camera, in cui importanti attribuzioni avevano i maestri razionali (cioè uffiziali periti nei conti, (*rationes*) e nelle relative inchieste) coadiutori del Gr. Camerario. Carlo I per rendere più spedita la riscossione degli introiti erariali, istituì una

nuova Camera, composta di ufficiali col titolo di presidenti, dai quali dipendevano i computisti, e con l'ordinanza del 27 ottobre 1277 nominò tre tesoreri, uno italiano e due francesi, separando le attribuzioni della tesoreria da quelle del Camerario. Gli agenti fiscali dovevano rimettere ai tesoreri gl' introiti fatti ed al Camerario i conti del dare e dell' avere. Il Camerario mandava ai presidenti i conti per la opportuna *liquidazione*, ed i presidenti, esaminate le singole *gestioni*, formavano due note distinte, una delle partite certe a riscuotersi, ed un' altra delle dubbie o controverse. Le due note erano trasmesse al Camerario, il quale alla sua volta rimetteva ai tesoreri quelle relative ai conti *liquidi*, per eseguirsene la pronta esazione, ed ai maestri razionali quelle dei conti dubbii per le convenienti determinazioni. Due dicasteri adunque prendevano parte all' amministrazione finanziaria, uno inferiore, composto dei presidenti incaricati della verifica sommaria dei conti (onde il nome *Camera summarie*) ed un altro superiore, formato dai maestri razionali, per la decisione delle quistioni più difficili.

Già dissi altrove, che il tribunale con l'archivio dei maestri razionali passò poi nel

palazzo di rimpetto alla chiesa di s. Agostino, e fu detto della r. zecca.

Ed ora degli altri uffiziali. Son da distinguere il *Capitaneus regni a faro citra* dai *Capitanei* e *vicarii generales* del regno. Quegli, capo della milizia, fu istituito in tempo della guerra, che tenne dietro ai Vespri Siciliani. I *Capitanei* e *vicarii generales* del regno sostituivano il re, quando costui era in viaggio. Il loro potere si estendeva sino al faro di Messina; in Sicilia, oltre al *Capitaneus a faro ultra*, era il *vicarius Sicilie*.

A capo di ogni provincia (*Iustitiariatus*) era un giustiziere, ufficiale politico, giudiziario ed amministrativo. I giustizieri provinciali avevano d'ordinario la giurisdizione criminale e per eccezione la civile. Potevano giudicare dei feudi quaternati; provvedevano alla ripartizione dell'imposta diretta (*subventio generalis*); riscuotevano le multe pe' delitti ecc. (*Erarii* chiamavansi i loro cassieri). Facevano anche le inchieste (*inquisitiones*). Nota il Capasso a p. XXI della prefazione all'*Inventario cronologico sistematico dei registri angioini*, che i giustizieri eran detti anche *Capitani*; ma *Capitani* furono appellati anche quei giudici locali istituiti da Carlo II d'Angiò, i quali esercitavano la giurisdizione

criminale e civile col mero e misto impero, ma non erano competenti nelle cause feudali ecc.

I *secreti* riscuotevano le imposte, che oggi diconsi indirette: ufficiali doganali. I *magistri procuratores et portulani* erano deputati alla riscossione di alcune tasse dette *demanica, morticia et excadentia* 167).

In ogni provincia era un *camerario* con potere giudiziario ed amministrativo. Giudicava tutte le cause civili e privatamente quelle tra i gabelloti ed i baiuli, tra il fisco ed i privati; ma non doveva ingerirsi nelle quistioni feudali e nei giudizi trattati in prima istanza dai baiuli: era per altro giudice di appello nelle altre cause trattate dai baiuli stessi.

In ciascuna città era il baiulo. Egli prendeva cognizione di tutte le cause civili, escluse quelle dei feudi; giudicava dei danni prodotti dagli animali nei territorii coltivati, e delle lievi offese; vigilava sui commestibili.

Il *maestro giurato* teneva la bassa giurisdizione criminale nel comune; i *protontini* erano ufficiali preposti alle navi in alcune principali città o terre marittime del regno; i *comiti* erano preposti alle ciurme nei navigli.

E' mestieri ora ragionare di alcune maniere di atti :

*Privilegia et concessiones , liber donationum* (Le concessioni dei feudi, di beni feudali ecc.) E' da notare , che molti privilegi possono essere ricercati negli atti diretti ai giustizieri, ai maestri procuratori e portulani pel possesso, che essi dovevano dare ai feudatarii, e nelle lettere *extravagantes infra regnum*. Il *liber donationum* contiene le concessioni fatte dopo la battaglia di Tagliacozzo (a. 1269 - 1273). Non è un registro ordinario come gli altri ; è scritto anche in carattere diverso) : sembra un codice. Gli atti per lo più vi sono riassunti. Fu composto dai Maestri razionali non per perpetuare il ricordo delle reali donazioni, ma per conservare la nota dei diritti sovrani, che i re continuava ad avere sulle terre date in feudo.

*Extravagantes*. Son distinte in *extravagantes infra regnum* e *extravagantes extra regnum*; le prime contengono atti indirizzati non già ai giustizieri, ai secreti, ai maestri procuratori e portolani, ma a diversi uffiziali, a semplici particolari, ad abitanti di una città del regno ecc. *Extravagantes extra regnum* sono quegli atti destinati ad aver effetto fuori del regno.

*Apodixarium.* Gli atti contenuti sotto questa denominazione o sono bilanci e liquidazioni, fatti dai maestri razionali, dei conti resi alla Camera dai pubblici ufficiali, o sono semplici dichiarazioni (*apodixe*) pel versamento e per la consegna delle somme introitate ecc. *Cedule taxationis generalis subventionis:* dicevansi i registri dell'imposta ordinaria annuale (vi erano poi le imposte straordinarie). Insomma contenevano le liste di carico pei varii paesi del regno (*collecta*, che aveva per norma la popolazione). I Maestri razionali, secondo il numero dei fuochi, stabilivano l'ammontare delle imposte e le ripartivano per ciascuna provincia e per ciascun comune di essa. Tra il dicembre ed il gennaio spedivasi la cedola a tutti i giustizieri, i quali la comunicavano, per la rata corrispettiva, alle singole università o comuni.

*Ratio thesaurariorum (Introitus et exitus)* I registri di tutti gl'introiti ed esiti della r. corte. *Capitula seu dacia:* sono gli atti, coi quali il re approvava e sanzionava i dazi e le gabelle, che le università avevano deliberato d'imporre per pagare le collette, alle quali erano tenute e per sopperire alle spese comunali.

*Lictere arbitrales o de arbitrio.* Contenevano



disposizioni eccezionali e temporanee o revocabili a beneplacito del sovrano, con le quali si davano ai giustizieri ed ai capitani del regno facoltà straordinarie di procedere in via sommaria, senza attenersi alle regole ordinarie del diritto ecc. Le lettere arbitrali vere e proprie furono quattro ed emanate da re Roberto d' Angiò (1.<sup>a</sup> *Iuris censura*, 2.<sup>a</sup> *provisa Iuris sanctio*; 3.<sup>a</sup> *exercere volentes*, 4.<sup>a</sup> *Ne maleficia iuris rigore* 168).

Quanto ai privilegi è da notare, che quelli di maggior momento erano trascritti in quattro registri separati. Dicevasi: *Registratum in Cancellaria, in Camera, penes Prothonotarium, penes magistros rationales* ovvero *penes Cancellarium, penes Camerarium, penes Prothonotarium, penes Magistros rationales* (dal che si argomenta, come fossero varie categorie di registri). E siffatte indicazioni si trovano anche in principio dei singoli quaderni. Ciò facilita la ricerca di un documento mancante in uno dei mentovati registri. Giova qui ricordare, che spesso in fine degli atti è indicato il protonotario ed il logoteta, che poi furono rappresentati da una persona sola. La differenza tra l'uno e l'altro ufficio era questa: ciò, che il primo faceva in iscritto, componendo le lettere reali, l'altro faceva

a viva voce, prendendo la parola in nome del re, nelle occasioni solenni, o ricevendo le persone, che andavano a corte, come i funzionarii provinciali o gli ambasciatori stranieri 169).

I registri della cancelleria angioina, tenuti dai Maestri razionali facevano parte, come già dissi, dell'archivio detto della *r. zecca*. In questo erano conservati anche i *fascicoli*, le *arche* dette *in pergamena*, le *arche* dette impropriamente *in bambagina*, giacchè sono in *carta di lino*. I fascicoli erano indipendenti dagli atti dell'amministrazione centrale del regno: erano documenti compilati dai giustizieri, dai secreti, dai maestri procuratori per essere inviati alla *r. Corte*; contengono atti d'inchiesta, di esenzioni d'imposte, ripartizioni, numerazioni di demanii e di feudi, quaderni di conti ecc. Le *arche* (atti così appellati, *quia in arcis* (in casse) *servabantur*) *in pergamena* ed *in carta di lino*, hanno origine comune. Sono per lo più ordini di sovrani o di chi per essi o delle magistrature e superiori uffici ai loro subalterni intorno a tutti gli affari specialmente fiscali dello Stato e quindi istrumenti e processi verbali, che attestano l'esecuzione di tali ordini; o che certificano sul conto

dei detti uffiziali subalterni l'adempimento dei loro incarichi. Gli ordini dei re, che nei registri sono copiati, trovansi in originali nelle arche. Le *arche* in carta di lino contengono altresì istanze di privati a pubblici uffiziali per ottenere provvedimenti di costoro competenza: quietanze di pagamenti, di stipendii, *acceptationes*, cioè approvazioni dei sovrani e dei principi reali per pagamenti eseguiti dai loro uffiziali.

Guida esatta alla semplice ricerca cronologica dei documenti nei registri, secondo le categorie o rubriche, è l'*indice cronologico sistematico* più volte citato; per le ricerche di notizie relative ai feudi ed ai feudatarii sono utilissimi gl'indici e repertorii compilati dal Vincenti e rifatti dal Sicola, e l'indice e repertorio del Chiarito; ma per trattare un argomento schiettamente storico col conforto dei documenti occorre cercare foglio a foglio i registri secondo l'ordine di tempo e per materia.

Per le *arche* in pergamena v'hanno i regesti fatti dal De Crescenzo e pubblicati nell'archivio storico per le provincie napoletane (a. XXI.<sup>o</sup>); per le *arche* in carta di lino sono da consultare il regesti del Bevere nel medesimo archivio storico (a. XXV.<sup>o</sup>).

Chiunque ponderi bene la attribuzioni speciali dei singoli ufficii della corte angioina sarà in grado, senza fatica alcuna, di fare il riscontro di essi con quelli ora vigenti. Così potrà ancora, studiando le successive istituzioni politiche del già regno di Napoli, paragonare p. e. la regia Camera della sommaria con la r. Corte dei conti, la real Camera di s. Chiara (come tribunale supremo) con la corte di Cassazione 170), l'agenzia del contenzioso con la r. Avvocatura erariale, e via dicendo.

---



**F) Notizie a) degli archivi provinciali meridionali ed in generale degli archivi provinciali d' Italia.**

Per effetto del r. decreto 22 ottobre 1816 fu disposto, che nelle singole provincie napoletane, tranne Napoli, dovesse aver sede un archivio tra le dipendenze delle segreterie delle rispettive intendenze (ora prefetture). In siffatti archivi, detti provinciali, furono raccolte e conservate (giusta la legge del 12 novembre 1818) secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni, ed a tutti gli ufficii compresi nel territorio di ogni provincia. Gl'intendenti esercitavano l'ispezione immediata sui detti archivi, e ne curavano l'amministrazione. V'erano poi archivi suppletorii (per le carte giudiziarie soltanto, presso le corti e i tribunali, che non fossero nelle città sedi d'intendenze) dipendenti dal procuratore del re.

Le norme medesime, che regolavano il grande archivio di Napoli, furono adottate per gli archivi provinciali, sui quali, come su tutti i depositi di documenti de' reali domini di qua dal faro, aveva superiore ispezione il soprintendente generale del grande archivio medesimo.

In virtù del regolamento del 12 novembre 1818, annesso alla legge di pari data, le carte da conservarsi negli archivi provinciali furono divise in tre classi principali: *Amministrazione interna, amministrazione finanziaria, atti giudiziari*. Le classi vennero distinte in due principali epoche: la prima fino al dì 8 dicembre 1816, in cui Napoli e Sicilia costituirono un regno solo, l'altra da quel dì in poi, formandosi un inventario ragionato, in doppio esemplare, l'un dei quali da trasmettersi al soprintendente generale. Per le altre modalità relative all'amministrazione dei medesimi archivi è da consultare Granito: *Legislazione positiva* già citata, a p. 167 e seguenti.

Le carte della prima classe concernono precipuamente l'amministrazione provinciale e comunale ecc. la circoscrizione territoriale, le opere pubbliche, l'agricoltura, la statistica e lo stato civile, la polizia, le prigioni, la

corrispondenza ufficiale per affari di grazia e giustizia, di guerra e marina, ecclesiastici, i luoghi pii, la giunta di cassa sacra, (archivio provinciale di Catanzaro). Le carte della seconda classe concernono il demanio dello Stato, il tribunale doganale di Foggia (già nell'archivio provinciale di Foggia), il registro e bollo, le antiche imposte dirette ed indirette, le nuove imposte, la tesoreria, gli uffici postali ecc. Finalmente le carte della terza classe comprendono gli atti delle abolite giurisdizioni provinciali, le regie Udienze, il tribunale di campagna (archivio provinciale di Caserta), i registri e gli atti di cancelleria dei tribunali, delle gr. corti civili e dei tribunali di commercio, gli atti e i registri delle giudicature di pace e circondariali.

Gli archivi provinciali contengono pure le scritture delle magistrature ed uffici dal 1860 in poi.

Gli archivi provinciali in Sicilia furono istituiti col decreto medesimo del 1° agosto 1843, in virtù del quale ebbe vita l'archivio generale di Palermo.

Giusta l'art.° 1 del vigente regolamento archivistico gli archivi provinciali nelle provincie meridionali d'Italia sono sottoposti

alla vigilanza del ministero dell'interno; in virtù dell'art. 14 la trasformazione degli archivi provinciali in archivi di Stato non potrà avvenire se non per legge; l'art. 15 considera il caso dell'iscrizione degli impiegati degli archivi provinciali nei ruoli del personale degli archivi di Stato; gli articoli coi numeri da 118 a 123 concernono la conservazione e pubblicità degli atti ed il servizio pubblico ed interno, per il che hanno vigore in generale le medesime disposizioni, che regolano gli archivi di Stato; la vigilanza immediata spettante ai prefetti, le spese di mantenimento di essi archivi a carico delle amministrazioni provinciali; la nomina degli uffiziali od archivisti, i concorsi per titoli e per esami. L'articolo 124 dispone, che al personale degli archivi provinciali debbano essere applicabili le norme dall'art. 144, capoverso, del regolamento approvato con r. decreto 12 febbraio 1911 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, in quanto non sia diversamente disposto dal regolamento archivistico.

Intorno agli archivi provinciali dell'Italia meridionale è da consultare quanto dichiara il Sebastiani (171).

Già da tempo fu osservato, che mentre



nelle provincie meridionali d'Italia erano, come sono, speciali archivi per la conservazione degli atti più non occorrenti alle magistrature ed uffici locali, le altre provincie in numero di trenta, del Regno ne sono privi, e perciò giacciono presso le rispettive autorità, da cui emanarono, e che succedettero alle cessate, moltissime carte esposte ad ogni sorta di pericoli e di danni, ed altre sono agglomerate negli archivi di Stato più vicini per circoscrizione.

La possibilità dell'istituzione di siffatti archivi fu considerata nel regolamento archivistico del 1902, ma nel fatto fino ad ora non ha avuto luogo. Nel 1903 il comm. Salvarezza in una elaborata sua memoria riassunse i voti e le proposte fatte in proposito dai membri delle due Camere, dal Consiglio per gli archivi, dai congressi storici, dalle deputazioni di storia patria, segnatamente da quella per le provincie di Romagna (essendone presidente Giosuè Carducci), affinchè fosse impedita la dispersione di carte importanti, facilitata la ricerca di esse, frenato il soverchio agglomeramento negli attuali archivi di Stato. Levò anche la voce intorno al medesimo argomento Angelo Pesce nel suo libro: *Notizie sugli archivi di Stato*.

Son da leggere questi due importanti lavori ed anche la relazione dell'on. Galli: vi si trovano pure le proposte per istituzioni di archivi nazionali per l'annessione degli archivi notarili ecc.

L'articolo 13 del Regolamento nostro dispone, che l'istituzione di nuovi archivi di Stato nei capoluoghi di provincia, che ne sono privi, potrà aver luogo per legge; che la richiesta potrà essere fatta dalle provincie e dai comuni interessati, obbligandosi a fornire i fabbricati adatti pel primo impianto e per il prevedibile sviluppo almeno per un decennio, gli scaffali occorrenti per il primo impianto e obbligandosi altresì ad un contributo annuo da determinarsi in misura fissa, ragguagliandosi alla somma degli stipendii iniziali degl'impiegati da adibirsi a ciascun archivio aumentata di due decimi e inoltre alla spesa presunta per il funzionamento dei nuovi istituti, detratto il provento prevedibile dei diritti di archivio.

A siffatti archivi da istituire in ogni provincia d'Italia sarà dato il nome di *archivi provinciali di Stato*, perchè dovranno contenere tutte le carte di Stato di qualunque ne sia la provenienza o la specie 172).



**Notizie b) degli archivi privati o domestici;  
delle loro condizioni, dei loro bisogni.**

---

« Il potere feudale (scrive il Taddei), che per tanto tempo ha dominato in Italia, ha contribuito grandemente alla formazione dei molteplici depositi di documenti storici. Riconobbero i signorotti d'allora quanta importanza avevano gli atti, che in qualche modo potevano far fede dei loro diritti; e non tardarono a consacrare ad essi i locali più sicuri dei loro castelli ecc. Così cominciarono a formarsi archivi, preziosi per la storia del nostro paese, ma di privata proprietà ».

Alipio Alippi, nel suo lavoro, che s'intitola: *Gli archivi domestici come oggetto di proprietà e come fonti di prova*, edito a Recanati nel 1903, afferma giustamente, che non

deve darsi nome di archivio ad una semplice raccolta di carte di famiglia, le quali contengono istrumenti di compra vendita, quietanze, obbligazioni ecc., ma alla raccolta di maggior importanza intellettuale e morale derivante dall' antichità e dalla rarità dei documenti, sia dal contenuto di essi e sia anche dalla forma. Tra questi documenti vanno noverati i titoli di possesso, le memorie intime della casa, lettere onorevoli, fedeli di battesimo, di morte, minute di testamenti, alberi genealogici, diplomi, bolle pontificie, sigilli, stemmi, certificati accademici e di ufficii tenuti, decorazioni ecc.

Un archivio domestico contiene documenti, come nota l' Alippi medesimo, che sono di tutti e di nessuno: di tutti, cioè della casa *jure sanguinis*, per quel diritto personale, che ciascuno porta seco nascendo, di sapere perchè è venuto al mondo, che cosa egli rappresenta nella sua famiglia; di nessuno, perchè nessuno può distrarre ciò, che è patrimonio comune, e di cui deve render conto anche ai futuri.

Al capo della casa corre l'obbligo di ben custodire il suo archivio privato, e di comunicare agl'interessati i documenti comuni. Tuttavia avvennero ed avvengano dispersioni

e sperperi di antichi archivi privati. Nel quarto congresso storico italiano Pasquale Papa considerando le difficoltà, che impediscono serie indagini negli archivi privati, lamentò, come spesso fossero cagionate quelle difficoltà da una malintesa gelosia, giacchè ogni studioso è additato come un nemico, che venga a dar la scalata o come un secatore. Paolo Galletti, nel medesimo congresso, propose, che fossero pregate le famiglie posseditrici di archivi a dar notizia delle scritture in essi contenute alle direzioni degli archivi di Stato. Egli soggiunse, che l'esistenza di più o meno importanti archivi privati, se non fosse stata notoria, si sarebbe potuta accertare mediante circolari in istampa da indirizzarsi ai sindaci di ogni comune ed alle famiglie medesime con invito a queste ultime di spedire copia di cataloghi o d'inventarii esistenti, ovvero di consentire, che un funzionario archivistico, ne' modi e nei termini da concordarsi, compilasse gl'inventarii ed indici mancanti 173).

Il Baldasseroni si studiò di richiamare l'attenzione dello Stato sugli archivi privati o domestici, e tenendo presente il citato lavoro dell'Alippi, deplorò, che non fosse stato mai applicato l'editto del Cardinale

Pacca del dì 8 marzo 1819, segnatamente per gli archivi delle case magnatizie 174). In virtù di quell'editto fu proibito a qualsiasi persona, di qualsivoglia grado, condizione ecc. vendere o comprare in privato od in pubblico qualunque sorta di libri manoscritti, come pure istrumenti, processi, inventarii, protocolli ecc., archivi di case magnatizie ecc.; e fu disposto, che tutti i mercanti, rigattieri, librai, pizzicagnoli, salumieri, ecc. dovessero, fra otto giorni dal dì, in cui nelle loro botteghe fossero capitati manoscritti o libri della natura e qualità di sopra dichiarate, darne annunzio all'autorità pontificia, non potendo essi far uso di cotali scritture senza la debita revisione e licenza ecc. 175).

L'Alippi e il Baldasseroni notarono altresì, che anche in omaggio all'articolo 79 dello Statuto, il quale dichiara, che i titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto, è indispensabile la vigilanza dello Stato sugli archivi delle case magnatizie per impedire i frequenti abusi segnatamente per le indebite appropriazioni di titoli gentilizi.

E' necessario adunque, che vengano limitati i diritti di proprietà sugli archivi pri-

vati o domestici; è necessario, che ufficiali archivistici per incarico del ministero visitino siffatti archivi osservandone le condizioni ed i bisogni; facciano compilare o compilino, se manchino, opportuni inventarii ed indici, e diano di ciò ragguaglio alle autorità superiori, provocando nel caso di cattiva custodia o nel caso d'estinzione delle famiglie (che li posseggano) senza speciali disposizioni testamentarie, che essi archivi vengano depositati in quelli di Stato.

---



**Notizie c) degli archivi comunali, delle loro condizioni e bisogni, della legislazione, che li concerne.**

---

Degli archivi comunali ho già ragionato in altro precedente capitolo. Qui tratterò soltanto delle loro condizioni, dei loro bisogni e della legislazione, che li concerne.

Le condizioni ed i bisogni degli archivi comunali, massime di quelli dei piccoli comuni, sono dichiarate dal Baldasseroni nella citata sua memoria, nella quale mentova sì le relazioni del prof. Bacci e del Comm. De Paoli lette al VI congresso storico italiano tenuto a Roma nel 1895, come il lavoro di Angelo Pesce.

Il Baldasseroni adunque osserva, che presso molti piccoli comuni le carte non solo sono mal custodite, e mancano di un qual-



siasi ordinamento, ma sono del tutto abbandonate a sè stesse e ai loro nemici più implacabili: la polvere, i topi, l'umidità; che quando, dopo essersi arrotate e lacerate l'una contro l'altra o nei mal connessi scaffali o sulla nuda terra, sono ormai ridotte in uno stato compassionevole, allora non è forse ancora finito lo scempio, e il macero rappresenta spesso l'ultima loro condanna. Reputa buona, in massima, l'idea di Angelo Pesce, il quale propose, come mezzo spedito e pratico di seria conservazione, senza troppo ledere l'autonomia comunale, l'istituto del consorzio, previsto dall'art. 112 della legge comunale e provinciale, aggiungendo, che tali consorzii dovrebbero essere circondariali o anche mandamentali; che i comuni capiluoghi dovessero offrire il locale e mantenere l'archivista; gli altri comuni fossero tenuti a contribuire alla non grave spesa.

Il Baldasseroni medesimo propone, che la cura, sì per i comuni come per gli enti minori, dell'osservanza delle norme dettate dalla pratica e dalla scienza sia affidata ad appositi ispettori ordinarii e straordinarii.

Ma già nel 1882 il ministero dell'interno, avendo osservato, che non tutti i comuni tenevano nel dovuto pregio i loro archivi

(perchè alcuni relegavano disordinate e confuse in obliati e indecorosi luoghi le preziose memorie del loro passato, altri ne sperperavano buona parte con mal avveduti scarti, ed altri infine se ne spogliarono del tutto, facendone mercato per vilissimo prezzo), invitò i prefetti ad accertarsi delle condizioni, in cui trovavansi gli antichi archivi delle rispettive provincie, e ad adoperarsi nel miglior modo, affinchè fosse dato convenevole collocamento e sistemazione a quelli, pei quali se ne appalesasse il bisogno; e fece loro premura di voler porre ogni impegno per distogliere dal proposito quei comuni, che fossero in procinto di procedere a scarti o a vendite delle loro antiche scritture; e di tenerne avvisata sollecitamente la competente soprintendenza degli archivi, affinchè essa avesse modo di fare in tempo le opportune verificazioni e proposte. Siffatte raccomandazioni furono reiterate con circolare del 1897, nel quale anno il ministero stesso diede le opportune istruzioni per disciplinare l'ordinamento degli archivi comunali, essendo state segnalate e deplorate dalle ispezioni, fatte da funzionarii governativi, le cattive condizioni di essi archivi 176).

In virtù dell'articolo 73 del nostro regolamento i comuni sono obbligati a conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi ed a depositare una copia degl' inventarii degli atti stessi nell'archivio di Stato, nella cui circoscrizione sono compresi ed un'altra copia nell'archivio di Roma; nel caso d' inadempimento il ministro dell' interno stabilirà un termine perentorio, trascorso il quale, saranno posti in ordine ed inventariati a cura del governo ed a spese del relativo municipio inadempiente, gli atti da ordinare e da inventariare.

---



**Notizie *d)* degli archivi notarili ; delle loro condizioni, dei loro bisogni ; della legislazione, che li concerne.**

---

Avendo già in altro capitolo discorso degli archivi notarili, mi limiterò a dar ragguaglio delle loro condizioni e bisogni e della legislazione, che li concerne.

Il Bernardini addita chiaramente le condizioni ed i bisogni di essi archivi. Fra l'altre cose egli osserva, quanto all'andamento generale del servizio, che le copie, gli estratti le ricerche degli atti sono eseguite con maggiore o minore desiderabile sollecitudine ; che le tasse e i diritti d'archivio bene o male sono riscossi, e bastano a pagare sia pure scarsamente il personale ; che gli archivi son tenuti in locali tutt'altro che isolati, sicuri, asciutti ed ariosi, provvisti di quanto è necessario ; che per gl'indici, le

rubriche, gli schedarii, l'ordinamento degli atti e per la ricerca di quelli mancanti c'è la buona intenzione di fare quel che si può; quanto alla convenienza, alla decenza, alla capienza dei locali adibiti, agli scaffali in uso, l'umidità, i topi e i tarli fanno del loro meglio 177).

Federico Tavassi, il Bernardini medesimo, il Salvarezza, Angelo Pesce, il Baldasseroni, Lulvès, il Pagliai, Enrico Mazzone, fra gli altri, ragionarono delle quistioni relative al miglioramento degli archivi notarili, e mentovarono i varii disegni di legge, e segnatamente quello circa l'unione di essi archivi a quelli di Stato, che fino ad ora non ha avuto luogo. Il Bernardini, il quale è un archivista notarile, propose aggregare gli archivi di Stato agli archivi notarili, ripartendo la nuova istituzione in due sezioni: civile ed amministrativa: civile e non notarile, perchè in essa dovevano esser raccolti non solo gli atti, le carte e i sigilli notarili, ma oltre agli atti e scritture private presentate agli ufficii del registro, anche gli atti giudiziarii in materia civile e tutti gli altri atti privati. La sezione amministrativa doveva ritenere e conservare tutti gli atti

d'indole politica, amministrativa e collettiva dello Stato.

Ma sì gli archivi notarili del già regno di Napoli, i quali un tempo furono regolati dalla legge del 23 novembre 1819, che contiene le disposizioni intorno al notariato, come gli altri notarili delle altre regioni d'Italia, sono ancora governati dalle disposizioni contenute nella legge 25 maggio 1879 e dal susseguente regolamento del 23 novembre dello stesso anno. Nel capo III di essa legge trovansi le mentovate disposizioni, e negli articoli 90 e seguenti del regolamento relativo 178).



## **Notizie e) degli archivi ecclesiastici, delle loro condizioni e bisogni, della legislazione, che li concerne.**

---

Anche degli archivi ecclesiastici ho trattato in altro capitolo, sicchè basterà, che qui faccia motto semplicemente delle condizioni e dei bisogni loro e della legislazione, che li concerne.

Gli archivi delle corporazioni religiose, come nota il Salvarezza, troppe volte andati dispersi per l'ignoranza degli agenti del demanio, rimangono sottratti alla razionale direzione scientifica e tecnica del Consiglio per gli archivi; e sono sottratti ad ogni sorveglianza dello Stato gl'importantissimi archivi delle curie vescovili, dei Capitoli, delle chiese collegiate, delle parrocchie. Angelo Pesce ed il Baldasseroni raccomandarono la vigilanza

specialmente sugli archivi capitolari , circa la maniera, ond' è conservato il materiale scientifico, circa le modalità per tener lontani gl' incendi , le dispersioni ed i furti ; circa la compilazione degl'inventarii esatti e fedeli.

Giova qui ricordare, che, allorchè nel 1807 ebbe luogo nelle provincie nostre la seconda soppressione delle corporazioni religiose, vennero dati provvedimenti, affinchè fossero conservati gl' importantissimi manoscritti e le pergamene dei tre archivi di Cava, di Montecassino e di Montevergine, laddove si in virtù di quel decreto, come dei seguenti anche riguardanti le soppressioni di altri monasteri, le relative scritture furono consegnate alle amministrazioni demaniali, donde pervennero nel nostro archivio. In virtù della legge organica degli archivi del regno napoletano in data del 12 novembre 1818, fu stabilito dover rimanere nei loro locali gli archivi di Cava, di Montecassino e di Montevergine, ed essere considerati come sezioni del grande archivio di Napoli; fu disposto ancora, che essi archivi non potessero ricevere nuove carte, ma solamente ben conservare quelle esistenti; alla cui riordinazione doveva invigilare il soprintendente generale del grande ar-



chivio medesimo; che qualora nella classificazione e nella registrazione dei documenti vi fosse bisogno di rettifica, la commissione annessa al detto grande archivio, e composta di tre membri della società reale borbonica, doveva, d'accordo col soprintendente, studiarne la modalità.

Giusta reale rescritto del 17 gennaio 1820 fu disposto, che il soprintendente generale dovesse avere sugli archivi suddetti la stessa ingerenza, che aveva sugli altri del Regno.

Gli archivi di Cava e di Montecassino sono ancora negli antichi loro locali (nel nostro archivio si conservano le copie dei relativi inventari).

In conseguenza del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, in forza del quale fu soppressa la badia di Montevergine, le scritture del relativo archivio vennero trasportate nel nostro archivio, dove gelosamente sono custodite. Senonchè, avendo nel 1905 l'abate ordinario di quella badia fatta istanza per la rivendicazione delle scritture medesime e dei codici ad essa appartenenti, il Consiglio per gli archivi, dopo elaborata relazione del Gorrini, essendo contrario a tale rivendicazione, propose, che fossero usate tutte le maggiori facilitazioni

alla badia sì per le ricerche come per le copie degli atti richiesti; che fossero restituiti quei codici occorrenti alle tradizioni del culto benedettino; che fossero eseguite copie o regesti dei primi dieci fra i 124 volumi di privilegi, bolle e brevi ecc.

Non vi ha alcuna legge speciale, che regoli gli archivi ecclesiastici; solo nell' art. 72 del nostro regolamento è prescritto, che anche gli enti ecclesiastici debbono conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi e depositare una copia del relativo inventario nell'archivio di Stato, nella cui circoscrizione sono compresi, ed altra copia nell'archivio di Stato di Roma; che in caso d'inadempimento, il ministero dell'interno stabilirà un termine perentorio, trascorso il quale, saranno posti in ordine ed inventariati, a cura del governo ed a spese dell'ente possessore, gli atti, che fossero da ordinare e da inventariare; prescrive infine, che, dovranno essere trasferiti negli archivi di Stato gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, eccetto quelli, che con speciale disposizione vennero lasciati nella primitiva loro sede, e quelli, della cui buona conservazione si avessero delle sufficienti garanzie.



## **Notizie f) delle istituzioni archivistiche regionali e locali.**

---

Nella mia memorietta col titolo: *Proposta di modificazione del programma scolastico per l'esame d'idoneità nei rr. archivi di Stato* ecc. edita nel 1904, a p. 12, riportando il programma modificato, notai le « istituzioni archivistiche regionali », le quali devono riguardare precipuamente: 1. la classificazione delle scritture del r. archivio locale; 2. i metodi eseguiti nell'ordinamento di esse; 3. la nomenclatura e qualità dei principali atti in relazione delle istituzioni politiche ed amministrative della regione anteriormente all'unificazione italiana; 4. le nozioni generiche intorno all'archivio notarile locale; 5. le nozioni generiche intorno agli archivi provinciali (per le scuole di Napoli e Pa-

lermo): 6. le notizie dell'archivio del comune, dove il r. archivio di Stato ha sede.

Ora siccome tutti questi sistemi compresi nelle *Istituzioni archivistiche*, com'io le intendo, ho svolti nelle mie lezioni (in conformità del nuovo programma) ad eccezione del 1°, così di esso reputo occuparmi qui brevemente.

Quattro sono le sezioni, che costituiscono il nostro r. archivio di Stato; I. *Diplomatica e politica*; II. *Amministrativa*; III. *Giudiziaria*; IV. *Militare*. Le prime tre hanno sede nell'edificio di s. Severino, la quarta nell'edificio di Pizzofalcone.

La I. sezione è appellata *diplomatica e politica*, perchè comprende sì le serie degli antichi diplomi membranacei e cartacei, i registri della cancelleria angioina, come le scritture delle cancellerie aragonese, viceregnale, borbonica, l'archivio dei vicerè, le scritture della real Camera di s. Chiara, delle reali segreterie di Stato (poi ministeri), le scritture di polizia ecc.

La II. sezione è detta *amministrativa*, perchè comprende le scritture dell'amministrazione civile o interna e finanziaria, numerazioni di fuochi, catasti, stati discussi, atti dei ministeri dell'interno, dei lavori

pubblici, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura ecc.; gli atti dello stato civile della città e dei comuni della provincia di Napoli; le scritture concernenti il contenzioso, i luoghi pii, la r. tesoreria, le contribuzioni dirette ed indirette, la gran Corte dei conti, ecc.

La III sezione è detta *giudiziaria*, perchè comprende gli atti della segreteria e ministero di grazia e giustizia, dei tribunali ordinari antichi (gran Corte della Vicaria, S. R. Consiglio), dei tribunali straordinari antichi (ammiragliato e consolato di mare) dei tribunali ordinari moderni (giudici di pace, giudici regi, tribunale di commercio e Corti civili e criminali); dei tribunali straordinari moderni (gran Corte speciale pei reati di Stato, suprema commissione pei reati contro la sicurezza interna dello Stato), ecc.

La IV, sezione è chiamata *militare* o di *guerra* e *marina*, perchè comprende gli atti dell'uno e dell'altro ramo, (uffizio topografico, matricole dei co pi dell'esercito borbonico, fogli di riviste, ministero della guerra e marina, commissariato di marina, direzione delle costruzioni navali).

Come giustamente osserva il Casanova,

le carte delle sezioni, (eccetto quelle della IV) non sono raggruppate in locali uniti fra loro, ma sparse in ogni parte dell'edificio, e occorrerà provvedere alla ricostituzione delle sezioni sopra una base più omogenea e razionale, reintegrando alcune serie: a cagion d' esempio tutto l'archivio della r. camera della sommaria è diviso tra le sezioni I. e II.

Di tutte le scritture del nostro r. archivio di Stato alcune sono ordinate per fondi, altre per materie e cronologicamente.



## G) **Legislazione archivistica**

---

### CAPITOLO I

#### **Storia della legislazione archivistica**

La storia della legislazione archivistica regionale o napoletana va divisa in quattro periodi: 1° fino al 1808; 2° dal 1808 al 1818; 3° dal 1818 al 1860; 4° dal 1860 al 1874-1875.

1° periodo. Non di tutti i vari archivi governativi del regno di Napoli esistenti prima del 1808 sono raccolte, come in un codice, le particolari notizie circa le disposizioni legislative, ond'essi erano regolati.

Dallo studio dei documenti per altro può cavarsi buon frutto in proposito, come dalla lettura delle prammatiche e delle opere degli scrittori.

Intorno all'archivio angioino sappiamo, che alcuni provvedimenti furono fatti nel 1280 per l'ordinamento dei registri, che nel 1339 re Roberto, confermando un diploma di Sancia dell'anno precedente, riformò lo stato dell'archivio *circa exercitium officialium regni nostri Sicilie in quibus erat multiplicata gens, sed non magnificata letitia*; che nel 1347 la regina Giovanna I. aggiunse altri capitoli in proposito, che sono, come già scrisse il Capasso, e come io ripetei, il primo regolamento dell'archivio regio.

Quanto all'archivio della r. Camera, senza discorrere di nuovo dei vari trasferimenti di esso, noterò soltanto, che nel 1596 re Filippo III avendo scorta la confusione, in cui l'archivio giaceva, prescrisse, che fosse diviso per registri ed ordinato in modo che facilmente si potessero ricercare i documenti. Ma pare, che il comandamento del re non fosse stato eseguito, giacchè un secolo dopo l'archivista Toppi trovò accresciuta la confusione delle scritture.

Nello stesso torno di tempo fu disposto, che i razionali non dovessero tenere in casa nè libri nè scritture, se non quelle, che erano in corso, ma consegnarle all'archivario; fu pure disposto, che i *relevi* dovessero



subito depositarsi in archivio, e che di essi dovesse farsi un registro per alfabeto, notandovi tutte le liquidazioni dei *relevis* medesimi ecc. (cf. rep. *Curiae* della Sommaria fol. 66 v.).

Fino al tempo dell'occupazione militare francese non ho trovato notizia di altre importanti disposizioni legislative intorno all'archivio della r. Camera, nè agli altri archivi, dei quali già discorsi nel trattar della storia del r. archivio napolitano.

2.º periodo. Gioacchino Murat, considerata la necessità di rettificare l'ordine degli antichi archivi, e di renderne utile l'uso sì ai varii rami dell'amministrazione pubblica come alla storia ed alla diplomatica del regno, per provvedere altresì alla sicura custodia delle scritture sparse qua e là negli archivi nelle segreterie e presso i subalterni dei vecchi tribunali, prescrisse con decreto del 22 dicembre 1808, che dovessero essere riuniti in un medesimo locale da proporsi dal ministero dell'interno, gli archivi, cioè il grande archivio dell'abolita regia Camera, l'archivio della r. zecca, l'archivio della cancelleria dei vicerè, l'archivio della giunta degli abusi, della giunta di Sicilia e della Curia del Cappellano Maggiore, gli archivi

dei dismessi banchi, degli arrendamenti e di tutte le antiche amministrazioni ; prescrisse pure, che l'archivio dell'abolita real camera di s. Chiara dovesse formare parte di quello della gran corte di Cassazione ; gli archivi dell'abolito sacro regio Consiglio e degli altri vecchi tribunali dovessero essere aggregati all'archivio del tribunale di appello di Napoli ; quelli dei tribunali criminali a quello del tribunale criminale di Napoli ; l'archivio dell'abolita vicaria civile, l'archivio dell'ammiragliato per la parte civile solamente, quelli della soppressa bagliva di Napoli e di tutte le altre giurisdizioni inferiori dovessero passare al tribunale di prima istanza. Ordinò, pure che l'uso di tutti gli archivi fosse pubblico.

Per effetto del decreto del mentovato sovrano, in data del dì 11 marzo 1810, fu disposto, che le scritture contenute in quell'archivio generale dovessero essere divise in tre sezioni : 1. Legislazione e diplomatica ; 2. Finanze , demanii e comunale ; 3. giudiziario.

Al decreto del 1810 tenne dietro quello del 3 dicembre 1811, in virtù del quale fu, fra le altre cose, istituita una commissione generale degli archivi del regno, composta

di cinque persone dotte e competenti con incarico di visitare tutti i depositi delle carte dello Stato ; fu ordinato distinguersi in quattro sezioni l'archivio : 1. costituzione e storia dello Stato ; 2. amministrazione interna e comunale e libri dello stato civile ; 3. Finanze e demanio dello stato ; 4. carte giudiziarie ; e fu istituita nell'archivio medesimo una classe di alunni deputati ai lavori diplomatici.

Addì 16 luglio 1812 venne approvato il regolamento per la riunione di tutte le scritture appartenenti alle vecchie giurisdizioni della capitale e per la loro classificazione nell'archivio generale.

3.<sup>o</sup> periodo. Stettero così le cose fino al 1818 , in cui re Ferdinando I di Borbone approvò la legge organica degli archivi in data del 12 novembre, distinta in otto titoli. In virtù di essa furono principalmente abolite tutte le disposizioni riguardanti gli archivi date in tempo dell'occupazione militare francese; furono designate le attribuzioni del soprintendente generale ; furono divise le scritture dell'archivio generale appellato *grande archivio* in cinque classi, che corrisposero a cinque ufficii separati ; 1. Reali ministeri ossia Politica ; 2. Ammini-

strazione interna ; 3. Amministrazione finanziaria ; 4. Atti giudiziarii ; 5. Guerra e Marina ; fu istituita la commissione per la formazione del codice diplomatico ; vennero fatti provvedimenti relativi agli archivi di Cava , di Montecassino e di Montevergine, considerati come sezioni del grande archivio ; provvedimenti intorno agli archivi provinciali, alla nomina degl'impiegati, all'amministrazione dei fondi, agli stipendi ed alle spese per gli archivi.

Nel medesimo giorno il re approvò la nuova tariffa dei diritti fiscali, che dovevano riscuotere gli archivi, ed il regolamento da osservarsi nel grande archivio per l'ordine delle carte, pel servizio interno ecc.

Col regolamento del 26 ottobre 1841 fu provveduto al ricevimento delle carte delle diverse pubbliche amministrazioni nel grande archivio e negli archivi provinciali ; col regolamento de 3 agosto 1847 alla trasmissione dei processi originali esistenti negli archivi dei collegi giudiziari; col regolamento del 3 febbraio 1852 alla trasmissione delle carte, appartenenti al ramo giudiziario, nel grande archivio.

Son queste le principali disposizioni le-

gislative archivistiche date in tempo della dominazione borbonica.

Esse e tutte le altre fino al 1855 furono raccolte dal marchese Angelo Granito principe di Belmonte (soprintendente generale agli archivi del regno napolitano) nel libro edito in quel medesimo anno col titolo: *Legislazione positiva degli archivi del Regno*.

4. periodo. Caduta la dinastia borbonica un decreto dittatoriale del 17 settembre 1860 ripristinava la direzione del grande archivio di Napoli, che per decreto del 16 dicembre 1826 era stata riunita alla soprintendenza generale degli archivi.

Proclamata già l'annessione dello Stato napolitano al nuovo regno di Italia, fu prescritto con decreto luogotenenziale del 23 febbraio 1861, che il grande archivio, gli archivi provinciali e gli archivi dei monasteri di Montecassino, di Cava e di Montevergine passassero dalla dipendenza del dicastero, già ministero, dell'Interno a quella del dicastero di pubblica istruzione. Coi decreti del 6 settembre e 18 dicembre 1864 e degli 8 febbraio 1865 furono dettate norme relative agli ufficiali del grande archivio, e con decreto del 16 febbraio 1868 fu approvato il nuovo ruolo degl'impiegati.

La legge organica del 1818 ebbe vigore pel grande archivio fino al 1874-1875.

Qui termina la storia della legislazione archivistica napoletana, giacchè i provvedimenti posteriori furono comuni a tutti gli archivi degli antichi Stati, che formarono il regno d'Italia.

## CAPITOLO II

### **Storia della legislazione archivistica in Italia dalla costituzione del regno in poi.**

Avvenuta l'unificazione italiana, tutti gli archivi degli antichi Stati furono sottoposti al nuovo governo: senonchè alcuni si trovavano soggetti al ministero dell'interno (quelli di Torino, Genova, Cagliari, Milano, Brescia, Parma, Modena, e Palermo); altri al ministero dell'istruzione pubblica (quelli di Napoli, Firenze, Lucca, Siena, Pisa, Mantova e Venezia), e regolati ciascuno da legislazione propria. Sicchè bisognava unificare anche la legislazione di essi e porli alla dipendenza d'un solo ministero.

Fu perciò nominata nel 1870 una commissione, composta di persone autorevoli, la quale fece elaborata relazione, che fu ca-

gione di una serie di decreti, in virtù de' quali i singoli archivi di Stato (detti così perchè conservano gli atti governativi) furon posti alla dipendenza del ministero dell'interno (decreto 5 marzo 1874); fu istituito un Consiglio per gli archivi, affinchè desse parere intorno alla compilazione ed all'interpretazione delle leggi e dei regolamenti, all'ordinamento generale degli archivi stessi e del corrispondente servizio, al metodo dei lavori d'ordinazione e di pubblicazione degli atti, ai programmi per gli esami di ammissione e di promozione degli ufficiali ecc.; e furono determinate le attribuzioni dei soprintendenti e stabilito il numero, i gradi e le classi degl'impiegati (decreto 26 marzo 1874; fu approvato il regolamento per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio anzidetto (decreto 30 aprile 1874); vennero costituite le soprintendenze degli archivi e determinato il territorio di ciascuna di esse (decreto 31 maggio 1874). Le soprintendenze furono dieci: 1. degli archivi piemontesi, 2. de' liguri, 3. de' lombardi, 4. de' veneti, 5. degli emiliani, 6. de' toscani, 7. de' romani, 8. de' napoletani, 9. de' siciliani, 10. de' sardi, corrispondenti ai nomi degli antichi Stati della nostra penisola. Con decreto del 27 maggio 1875

fu approvato il regolamento generale per gli archivi, distinto in otto titoli 1. Disposizioni generali, 2. Scritture che si conservano negli archivi di Stato: classificazione di esse e scarti, 3. Compilazione d'inventarii, d'indici, di repertori, di registi, 4. Atti, che sono pubblici, 5. Atti, che devono o non devono essere trasmessi negli archivi di Stato, 6. Ufficiali di archivio, loro gradi e classi, condizioni per l'ammissione degli alunni, esami, promozioni, attribuzioni ed obblighi degli ufficiali, licenze, punizioni ecc., 7. Scuole di paleografia, 8. Estrazione di documenti, ricerche lettura, copie, certificati, tasse.

Addì 10 giugno 1876 fu dato il regolamento pel servizio interno degli archivi; con decreto del 24 giugno 1880 furon dettate nuove norme per l'esercizio delle funzioni del Consiglio per gli archivi. Giusta decreto del 4 luglio vennero ammessi senza esame agli uffici archivistici coloro, che avessero compiuto il corso triennale di paleografia nell'istituto di studi superiori di Firenze. I decreti 6 marzo e 16 giugno 1881 (e 8 gennaio 1885) concernono i ruoli organici; coi decreti 7 agosto e 3 settembre 1881 furono modificati alcuni articoli del regolamento del 1875; con decreto del 28 giugno



1892 venne modificato il ruolo organico 179); con decreto del 21 settembre 1896 fu approvato l'ordinamento del personale degli archivi di Stato, modificandosi poi gli articoli 17 e 18, giusta decreto del 4 giugno 1899, e di nuovo l'art. 17 giusta decreto del 12 dicembre 1901, dopo l'approvazione del ruolo organico avvenuta per effetto del decreto 14 febbraio dello stesso anno.

Con decreto del dì 9 settembre 1902 venne approvato un nuovo regolamento, tenuti presenti tutti i regi decreti dati dal 1874 al 1901, e segnatamente i decreti del 27 maggio 1875 e 21 settembre 1896, relativi agli archivi di Stato, composto di 102 articoli, compresi in tre titoli: il primo relativo all'ordinamento degli archivi, il secondo al personale (classificazione ed ammissione, nomine e promozioni, esami, direttori, impiegati, economi, custodi, uscieri, scuole), il terzo al servizio archivistico (conservazione e pubblicità degli atti, servizio pubblico ed interno ecc.). Sono ad esso regolamento alligate otto tabelle riguardanti la circoscrizione delle direzioni di archivio, il ruolo organico del personale degli archivi, la ripartizione di esso tra i diversi archivi di Stato, i programmi d'esame.

Essendo d'uopo, avvenuta la pubblicazione del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degl' impiegati civili (22 novembre 1908) e del relativo regolamento (24 novembre 1908), riformare anche il regolamento per gli archivi di Stato, com'erano stati riformati quelli delle altre amministrazioni governative, fu a ciò provveduto, come vedremo nel capitolo seguente.

### CAPITOLO III

#### **Esposizione sommaria della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia.**

Dopo il r. decreto del 20 marzo 1911, col quale furono apportate modificazioni al ruolo organico del personale, venne fuori addì 2 ottobre dell'anno medesimo il nuovo regolamento approvato con r. decreto.

E' diviso in cinque titoli, il 1. concerne l'*ordinamento degli archivi* (art. 1-15). In essi articoli è disposto, che gli archivi di Stato debbano dipendere dal ministero dell'interno, il quale esercita anche vigilanza sugli archivi detti provinciali nelle provincie napoletane e siciliane; che presso il ministero medesimo abbia sede il Consiglio per gli

archivi del Regno, i cui incarichi sono chiaramente indicati, come quelli della Giunta del Consiglio stesso. Sono dati poi provvedimenti pel caso d'istituzione di nuovi archivi di Stato ne' capoluoghi di provincie e pel caso di trasformazione de' provinciali del mezzogiorno in archivi di Stato.

Il titolo II. riguarda il personale (art. 16-64): comprende quattro capi. Il primo è relativo alla classificazione ed ammissione (art. 16-27). Due sono le categorie di impiegati: la prima è composta de' soprintendenti, direttori, primi archivisti ed archivisti; l'altra composta dei primi aiutanti ed aiutanti. V' ha poi il personale di servizio, cioè custodi ed uscieri. Per l'ammissione agl'impieghi di 1. e 2. categoria occorre l'esperimento dell'alunnato; la nomina degli alunni è fatta per esame di concorso: sono indicate le norme per l'ammissione al concorso e le modalità di esso. Il secondo capo è relativo alle nomine e promozioni (art. 28-35). Le promozioni alla 1. classe dei soprintendenti e dei primi aiutanti sono conferite esclusivamente per titolo di merito, quelle alla 1. e alla 2. classe dei direttori o primi archivisti per la prima metà per titolo di merito e per

la seconda metà per anzianità. Tutte le altre promozioni di classe sono fatte in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto per titolo di merito. Nel medesimo capo sono designati i titoli di merito; sono indicate le modalità circa le nomine dei direttori. Il capo terzo detta le norme per gli esami di ammissione e di promozione (art. 36-43); il quarto indica gl'incarichi, i doveri dei soprintendenti, dei direttori, degli impiegati, degli economisti e del personale di servizio (art. 44-57). Il capo quinto regola le scuole di paleografia e di dottrina archivistica (art. 58-64). E' prescritto, che il corso d'insegnamento debba essere biennale ed il numero delle lezioni non minore di due per settimana; che oltre agli alunni di 1. categoria ed agli archivisti (i quali non ancora abbiano sostenuto l'esame finale) e gli alunni e gl'impiegati di 2.<sup>a</sup> categoria (nel caso, che ne sieno conosciuti meritevoli), possa essere ammesso al primo anno d'insegnamento chi abbia compiuti gli studi liceali, e con regolare istanza legale curi farsi iscrivere nel registro degli studenti prima del cominciamento delle lezioni, ed in ogni caso non oltre il 30 novembre dell'anno, nel quale il corso è iniziato. E' prescritto inoltre, che

si gl'impiegati, come gli studenti, i quali abbiano regolarmente frequentata la scuola, assistendo a non meno di 50 lezioni in ciascun anno d'insegnamento, vengano ammessi agli esami; che gli studenti paghino la tassa d'esame in lire 20 all'economo; e che gli studenti approvati abbiano diritto di ottenere il relativo attestato di approvazione.

Il titolo III concerne il servizio archivistico (art. 65-111), e comprende quattro capi, dei quali il primo riguarda la conservazione degli atti (art. 65-76). In esso leggesi, che quanto agli atti, i quali più non occorrono ai bisogni ordinarii del servizio, quelli dei dicasteri centrali, dalla costituzione del regno d'Italia in poi, sono raccolti nell'*archivio del Regno* 180), quelli dei dicasteri centrali degli Stati, che precedettero il regno d'Italia, nei singoli archivi di Stato esistenti nelle città, che furono capitali degli Stati medesimi; quelli delle magistrature e delle amministrazioni non centrali del regno e delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, nei singoli archivi di Stato esistenti nei capoluoghi della provincia, nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede. (Per quanto concerne gli atti degli uffici esistenti nelle

province napolitane, essi sono conservati nei singoli archivi provinciali, e quelli degli uffici, esistenti ed esistiti nella provincia di Napoli, nel nostro r. archivio di Stato). Il medesimo capo dispone doversi conservare negli archivi anche gli atti appartenenti in libera proprietà allo stato, i quali hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola; prescrive le modalità della conservazione degli atti (anche di quelli, che ancora rimangono presso gli uffici, a cui appartengono); dà regole intorno alla distribuzione di essi, agli inventari, ai repertorii, agl'indici, agli scarti, ai depositi, ai doni di carte o libri, che dai comuni, dagli enti morali e dai privati possono accettare le direzioni di archivi; alla conservazione degli atti riservati; ai registri delle sentenze giudiziarie, alle copie esecutive delle sentenze e deliberazioni; detta i provvedimenti circa la tutela del carattere demaniale insito negli atti di Stato, ingiungendo ai prefetti, ai soprintendenti, ai direttori degli archivi di Stato di promuovere l'acquisto o la rivendicazione delle carte antiche o documenti di pubbliche amministrazioni, i quali si trovassero non per fatto doloso (nel quale caso il fatto sarà

denunziato all'autorità competente) presso i privati; detta pure le norme pel trasferimento nell'archivio, a cui appartengono, delle carte amministrative, che per avventura si trovino in casa di magistrati o funzionarii pubblici defunti. Il capo secondo riguarda la pubblicità degli atti (art. 77-82). Non sono pubblici gli atti confidenziali e segreti sin dall'origine, (contenenti informazioni e giudizi sulla vita di determinate persone) posteriori al 1815; sono pubblici gli atti, che hanno carattere puramente storico letterario o scientifico, le sentenze ed i decreti dei magistrati, le decisioni e i decreti delle autorità governative ed amministrative e gli altri indicati nell'art. 78. Gli atti di politica esterna e quelli concernenti l'amministrazione generale degli Stati, con cui fu costituito il Regno non sono pubblici dal 1830 in poi; i processi giudiziari penali sono pubblici dopo 70 anni dalla loro conclusione, gli atti amministrativi dopo 30 anni dall'atto, con cui ebbe termine l'affare, al quale si riferiscono; gli atti d'indole privata sono pubblici dopo 50 anni (salvo per coloro, ai quali direttamente l'atto si riferisce). Il medesimo capo prescrive le norme pel caso, in cui possa derogarsi alle limitazioni di sopra indicate

e le norme per gli studi particolari, che gl' impiegati di archivi intendano fare sui documenti archiviati. Il capo terzo regola il servizio pubblico (art. 83-100): estrazione di documenti originali, ricerche, lettura, copia di documenti sì a richiesta di pubbliche amministrazioni governative come di private persone; diritti fiscali da pagarsi non più all'economato dell'archivio, ma all'ufficio del registro 181); casi di esenzioni dal pagamento di essi diritti; tariffe per le copie legali dei documenti. Per la trascrizione di atti e documenti scritti in latino o in lingua o in dialetti neo-latini di epoca fino al 1600, ovvero di atti e documenti scritti in lingue, che non usano l'alfabeto latino, di qualunque età, è dovuto il diritto di archivio ragguagliato a lire 4 per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione; per gli atti posteriori al 1600 (cioè dal 1601 al 1700) lire 3; per gli atti dal 1701 al 1800 lire 2 e per quelli dal 1801 in poi lire 1. Lo stesso capo concerne la compilazione degli stati di servizio, le copie dei disegni o tipi geometrici, le copie degli atti dello stato civile e degli atti notarili; la riproduzione fotografica, per uso privato, degli atti di archivio; le dichiarazioni d'irreperibilità di




documenti, di autenticazione di arma e sigillo di autorità non più esistente; il divieto di rilasciar copie di brani di documenti; le ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico. Il capo quarto dà le istruzioni relative al modo di esercitare il servizio interno (art. 101-111), cioè le cautele per evitare gl'incendii, le norme pe' ricevimenti di nuovi fondi di atti, per le rimozioni delle filze, dei registri, per le sale di studio, per gli studiosi le disposizioni per la biblioteca dell'archivio.

Nel titolo IV leggesi quanto si riferisce al laboratorio di restauro di documenti logori o guasti presso l'archivio centrale del regno (art. 112-117) contenuti in un capo unico.

Il titolo V riguarda gli archivi provinciali (art. 118-124, contenuti in un capo unico). Seguono le disposizioni transitorie (art. 125-126). Sono alligate nove tabelle, delle quali la prima A contiene le circoscrizioni delle direzioni di archivio, la seconda B la ripartizione del personale tra i diversi archivi; la terza C il programma generale di paleografia e dottrina archivistica; la quarta D il programma dell'esame finale della scuola di paleografia e dottrina archi-

vistica ; la quinta E il modello dell' attestato di approvazione negli esami finali della scuola medesima ; la sesta F il programma dell' esame d' idoneità per la promozione a primo archivista ; la settima G il programma dell' esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo archivista ; l'ottava H il programma dell' esame d' idoneità per la promozione a primo aiutante, e la nona I il programma dell' esame di concorso per merito distinto a primo aiutante.



## NOTE

---

- 1) Nouveau traité de diplomatique (Paris 1750-1765).
- 2) Diplomatique pratique ou traité de l'arrangement des archives et tresors des chartes (Metz 1765).
- 3) FUMAGALLI A. Istituzioni diplomatiche (Milano 1802).
- 4) Manuel de l'archiviste des prefectures ecc. (Paris 1860).
- 5) Les archives de la France ecc. (Paris 1867).
- 6) Traité historique et pratique des archives publiques (Paris 1883).
- 7) Archivlehre: Grundzüge des Geschichte Aufgabe und Einrichtung unserer archive (Paderbon 1890).
- 8) Leitfaded für Archivbenutzer (Lipsia 1896).
- 9) TADDEI P.: L'Archivista: manuale teorico pratico (Milano 1906) p. 461; PESCE A.: Notizie sugli archivi di Stato ecc. (Roma 1906) pp. 144-149 (bibliografia per un manuale sull'ordinamento degli archivi di Stato): PECCHIAI P.: Manuale pratico per gli archivisti delle pubbliche amministrazioni (Milano Hoepli 1911 (pp. 219-229).
- 10) L'ordinamento delle carte degli archivi di Stato italiani: Manuale storico (Napoli 1910).
- 11) Op. cit. II p. 430 e seguenti.
- 12) Op. cit. p. 6 e p. 11.
- 13) GIRY: Manuel de Diplomatie (Paris 1894).

14) SCHIAPARELLI L.: Alcune osservazioni intorno al deposito archivistico della confessione S. Petri (Firenze 1904).

15) PAOLI C.: Programma ecc. di Diplomatica p. 265.

16) PAOLI C.: *ivi*.

17) Il Moroni nel suo Dizionario di erudizione ecc. nota, che nel 1780 Pio VII istituì l'archivio del sacro palazzo apostolico nel Quirinale.

18) Quanto agli archivi pontificii cf. pure MARINI: Mem. st. degli archivi della s. sede (Roma 1825); BRESSLAU: Handbuch des Urkundenlehre ecc. (Leipzig 1889) I pp. 120-131; WATTENBACH: Das schriftwesen im Mittelalter (Leipzig 1896 pp. 627-628), e le altre fonti di studio citate dal Paoli a p. 264 (in nota) dell'op. cit. parte III ecc.

19) Op. cit. pp. 97-106.

20) CAPASSO B.: Gli archivi e gli studi paleog. ecc. (Napoli 1885) pp. 10 11. Gli atti dell'archivio della s. visita in Napoli cominciano dalla visita dell'arcivescovo Annibale de Capua, cioè dal 1582. In quell'archivio compì lunghi studi il Capasso, traendone copiose notizie di storia civile ed ecclesiastica. Quanto ai fondi di pergamene ecclesiastiche, conservate nel nostro archivio v. TRINCHERA. Op. cit. e CAPASSO: L'Archivio di Stato di Napoli dal 1883 al 1898). Napoli 1899).

21) La badia di Montecassino fu fondata nel 529 dal patriarca s. Benedetto. Nel 581 venne assalita e saccheggiata da Zotone idolatra coi suoi armigeri longobardi; nell'anno 883 fu nuovamente saccheggiata dai Saraceni, ed in ultimo, nel 1799, dai Francesi fu fatto orrendo scempio della più parte delle scritture.

22) Giornale storico degli archivi toscani T. VII pp. 74-78, dov'è notizia del monastero di Cava.

23) Guida, cenni storici di Montevergine a cura del P. MERCURO.

24) CAPASSO. op. cit. p. 8

25) V. Tit. V art. 32

26) Op. cit. p. 63

27) Degli antichi archivi della badie di Montecassino, di Cava e di Montevergine si trovano particolari notizie nella relazione sugli archivi napoletani del Trincherà pp. 128-150.

28) Op. cit. p. 169.

29) Die ueberrest des deutschen Reicharchivs zu Pisa (trad. it. in Giornale storico degli archivi toscani I (a. 1857) pp. 290-310.

30) Op. cit. pp. 269-270.

31) Nell'inventario compilato da certo Bernardo de Mercato sono in fine registrati alcuni documenti riguardanti la persona dell'imperatore: Hec sunt littere que fuerunt invente in guardaroba Domini, et que fuerant in custodia Gussomi Capellani Domini, et que remanent in Pisis cum aliis litteris Domini. FICKER: op. cit.

32) DOENNIGES: Acta Henrici VII (Berlino 1839) volumi 2; BONAINI: Acta Henrici VII Rom. imp. et monumenta quaedam alia suorum temporum publicati da P. Berti (Firenze 1877).

33) T. I. p. 96.

34) Op. cit. p. 143.

35) Il Wattenbach (op. cit. pp. 636-637) nota, che oltre al materiale raccolto in Italia, l'archivio dell'impero germanico conteneva documenti del tempo dell'imperatore Rodolfo d'Asburgo; che a Monaco si

conservano frammenti dei regesti di Ludovico il Bavaro ed a Dresda quelli di Carlo IV. v. pure BRESSLAU op. cit. pp. 141-142.

36) Nouveau traité ecc. T. I. pp. 94-96.

37) CARINI I.: Gli archivi e le biblioteche di Spagna (Palermo 1884) parte I fasc. II p. 300.

38) Hist. dipl. regni Siciliae T. V p. 570, CAPASSO op. cit. p. 14.

39) V. in r. arch. di Stato reg. ang. 19 f. 145.

40) CAPASSO: op. cit. p. 14. Nel 1903 dai benedettini cassinesi fu pubblicato il « quaternus de excaudentiis et revoeatis Capitinate de mandato imp. Maiest. Frid. secundi.

41) CAPASSO: op. cit. pp. 15-16.

42) MINIERI-RICCIO C.: Brevi notizie intorno all'archivio angioino di Napoli (Napoli 1862) p. VIII; CAPASSO: op. cit. pp. 16 e 17. Il Capasso medesimo riferisce, che intorno all'anno 1285 siffatto trasferimento ebbe luogo (v. l'op. l'epitaffio del Mercato e la fontana della Sellaria (Trani 1897) p. 35. Intorno al palazzo di Pier della Vigna v. pure CAPASSO: Hist. dipl. regni Siciliae ab a. 1250 usque ad an. 1266 p. 90; Sulla casa della Vigna (in Rendic. Acc. pont. 1859 p. 96) e La famiglia di Masaniello (in Rendiconti acc. pont. 1875 p. 35).

43) MINIERI-RICCIO: l. c.

44) CAPASSO: Inventario cronol. sist. dei reg. ang. Pref. p. LVII.

45) CAPASSO: Gli archivi ecc. p. 20 e seguenti. Il diploma reca la data del 26 marzo (v. reg. ang. 353 f. 263 v.º]

46) La casa d'Artois era in domibus sancte Agnetis in platea s. Ianuarii ad Iaconiam (oggi s. Gennaro

all' Olmo a s. Biagio dei librai). MINIERI-RICCIO op. cit. Pref. p. IX.

47) CELANO : Notizie del bello, dell'antico ecc. della città di Napoli per cura del Chiarini (Nap. 1870) vol. V. p. 568.

48) CELANO : op. cit. vol. III p. 9, vol. IV p. 599 ; Napoli nobilissima X, 110.

49) DURRIEU : Étude sur les registres du Roi Charles I<sup>er</sup> 1265-1285 — (Paris 1886) T. I. p. 11 ; CAPASSO Inventario cronol. sist. Pref. p. LVIII.

50) Nella prima carta del vol. 153 dei privilegi del Collaterale Consiglio si legge : questo registro, intitolato privil. 31 Comitibus de Lemos dell'anno 1613-14, si perdè con moltissimi altri nelle rivoluzioni popolari dell'anno 1647, e nel corrente anno 1757 a 6 luglio si ricuperò da un villano di Casoria, che voleva venderlo ad un casadoglio, e riconosciuto da me Arcangelo Imparato, mediante una ricognizione fatta a detto villano, venne detto registro in poter mio, e posto nel r. archivio.

51) CAPASSO : op. cit. Pref. pp. LXV, LXVI.

52) Qui erra il Granito, giacchè nei quinternioni sono contenuti i privilegi d'investitura di feudi e nei cedolarii gli atti d'intestazione e di trasferimento dei feudi.

53) GRANITO A. : Storia della congiura del principe di Macchia (Nap. 1861) vol. I. p. 116.

54) GRANITO A. : op. cit. vol. I. p. 134.

55) CAPASSO : op. cit. Pref. p. LXVII.

56) TRINCHERA : op. cit. p. 22.

57) CAPASSO : Gli archivi ecc. pp. 74-76.

58) GRANITO : Legisl. posit. p. 20 e 135 ; TRINCHERA op. cit. pp. 40-42.

59) PAOLI: op. cit. pp. 272-275.

60) Ivi (in nota); TADDEI; op. cit. p. 69; PECCHIAI op. cit. pp. 110-112. Per indicazioni bibliografiche v. pure Minerva: Jahrbuch. ecc. 1894-1895 (Strassburg 1895). Intorno agli archivi del periodo comunale è da leggere quanto è scritto a p. 42 e seguenti dell'opera del Sebastiani: ~~Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia~~ (Torino 1904) Per notizie, in generale, intorno agli archivi comunali v. pure TRIFI L: Trattato teorico pratico sulla tenuta degli archivi delle prefetture, sottoprefetture, deputazioni provinciali e comuni (Napoli 1902); ORSINI O.: La tenuta del protocollo e dell'archivio nei comuni e la classifica degli atti (Foligno Campitelli);) CELLI G.: Manuale pratico per l'ordinamento e la tenuta degli archivi comunali (Milano (Pirola) 1911).

61) CAPASSO: Gli archivi ecc. pp. 39-42.

62) GRANITO: Legislazione positiva ecc. p. 96.

63) GRANITO: op. cit. p. 365.

64) Catalogo ragionato dei libri, registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (a. 1387-1805) parte I. (Nap. 1876) id. parte II. (Nap. 1899).

65) CAPASSO: ivi e gli Archivi ecc. pp. 37-39.

66) PAOLI: op. cit. pp. 276-277.

67) PAOLI: op. cit. p. 278 (in nota), PECCHIAI: op. cit. p. 121.

68) PAOLI: op. cit. p. 278 (in nota). Addì 13 aprile 1585 vide la luce per le stampe un opuscolo contenente le leggi, le provvisioni ed ordini dell'archivio pubblico della città e stato di Siena, in cui si trovano notizie intorno all'amministrazione delle scritture dei notai ivi conservate.



69) PAOLI: op. cit. p. 278.

70) TRIVELLI P.: La disciplina degli archivi ecc. (Lanciano 1898) p. 22; BERNARDINI C.: Riordinamento degli archivi di Stato e degli archivi notarili in Italia (Nap. 1901) p. 8.

71) PAOLI: op. cit. p. 278.

72) TADDEI: op. cit. p. 59. Il Pecchiai nota, che nel 1769 ebbe luogo siffatta istituzione.

73-74) Nuova collezione delle Prammatiche (pram. de Notariis e de regio generali archivio) (Nap. 1805).

75) GRANITO: op. cit. p. 129.

76) GRANITO: op. cit. pp. 131-134.

77) MAZZONE E.: Degli archivi in generale e di quelli notarili in particolare: cenni storici (Nap. 1911).

78) MAZZONE E.: op. cit. pp. 12-13 v. pure l'edizione del 1912.

79) Op. cit. p. 3.

80) Op. cit. p. 120.

81) Op. cit. p. 3.

82) MULLER ecc.: Ordinam. e invent. degli archivi; trad. di G. BONELLI e G. VITTANI (Milano 1908) p. 1.

83) Op. cit. pp. 25-26.

84) Il Taddei non mancò aggiungere, che la voce archivio si usa tanto per indicare i documenti conservati, quanto per indicare l'edifizio, che li contiene.

85) SEBASTIANI E.: op. cit. p. 10.

86) SILVESTRI G.: Sullo stato e sulla riforma della legislazione dei pubblici archivi in Italia. (Palermo 1871) p. V.

87) GALEOTTI G.: Dell'archivio di Stato centrale di Firenze (in arch. st. it. n. s. T. 2. p. 2. p. 84.

88) Op. cit. p. 371.

- 89) PECCHIAI : op. cit. p. 60.
- 90) Ivi.
- 91) SEBASTIANI : op. cit. pp. 67-68.
- 92) Op. cit. pp. 89-98.
- 93) Op. cit. pp. 99-111.
- 94) Op. cit. pp. 112-121.
- 95) Op. cit. pp. 75-79.
- 96) Articoli 66-67 del reg. arch. 2 ottobre 1911.
- 97) BAFFI M. : Introduzione al repertorio degli antichi atti governativi I pp. 64-66 (Nap. 1852).
- 98) Regolamento 12 novembre 1818 art. 1.
- 99) Regolamento ed istruzioni pei concorsi ai gradi di aiutanti e vice archivarii negli archivi provinciali e suppletorii. (11 aprile 1832).
- 100) Vol. II p. XXIV (in nota).
- 101) Per aver piena conoscenza dei ricevimenti di nuovi fondi e delle successive modificazioni del nostro deposito archivistico è d' uopo tener presenti le Relazioni sugli archivi italiani pubblicate nel 1883 dal Vazio, nel 1906 da A. Pesce, nel 1912 dal Pironti, quella dell'archivio di Napoli edita dal Capasso nel 1899, quello del Casanova intitolata : L'archivio di Stato di Napoli dal 1. gennaio 1899 al 31 dicembre 1909 (Napoli 1910), l'appendice al fasc. 1. e 2. della Rivista bimestrale del Casanova: Gli Archivi italiani (Siena e Napoli 1914), la quale appendice a pp. 36 40 contiene la notizia bibliografica degli scritti sugli archivi di Stato italiani dal 1895 al 1911.
- 102) CASANOVA E. : L'archivio di Stato di Napoli ecc. p. 29.
- 103) CAPASSO : L'inventario cronol. sist. dei registri ang. Pref. pp. IX, L, LIII, LIX, LXII, LXIII, LXIX.
- 104) Altri lavori di legatura del Marino possono

osservarsi nella sala diplomatica e nelle sezioni II e III del r. archivio di Stato. v. il Registro di Federico II, il liber rebeus, i brevi farnesiani, i nuovi volumi di pergamene dei monasteri soppressi (ne' quali i fogli membranacei sono imbrachettati in modo da potersi togliere e riporre), i volumi de' processi della r. Camera della Sommaria.

105) GRANITO: op. cit. p. 416. E' da notare, che molti registri della cancelleria aragonese conservano l'antica legatura. Essi sono rivestiti di pelle bianca con incisione a secco, o di sottile pergamena.

106) GRANITO: op. cit. p. 417.

107) Congrès de Bruxelles 1910. Actes publiés par I Cuvelier e L. Stanier. (Bruxelles 1912); Bollettino ufficiale del ministero dell' I. P. a. XXXII vol. II nn. 54-55 pp. 3697-3698; CASANOVA: L'archivio di Stato ecc. p. 31. Per quanto concerne il restauro dei codici membranacei v. GIACOSA P.: Relazione dei lavori intrapresi pel ricupero e restauro dei codici appartenenti alla biblioteca di Torino (Atti della r. Acc. delle scienze di Torino vol. XXXIX 1914); Gueraschi: Della pergamena, con osservazioni ed esperienze sul ricupero e sul restauro dei codici danneggiati negli incendi (Torino 1905); Sui Codici mss. antichi e sulla loro conservazione (La lettura a. VIII n. 3, marzo 1908 pp. 192-198); Sui lavori finora fatti nel laboratorio di materia medica della r. università di Torino pel ricupero dei codici danneggiati dall'incendio della biblioteca nel 1904 (Atti della r. accad. di scienze di Torino vol. XLVIII disp. 9. 1912-1913 pp. 599-605); MASTRORILLI M. (Vottero P. I.: Conservazione e restauro dei documenti, Pisa 1912) nella Rivista bimestrale del Casanova:

Gli Archivi italiani a pp. 80-81. Il Mastrorilli, esaminando la monografia del Vottero dichiara, che il costui metodo ha tutti gl'inconvenienti di quello dell'Ehrle (restauro scoperto, a base di una sostanza igroscopica, quale la gelatina, che per quanto data per imbibizione non potrà mai sostituire la colla messa nell'impasto).

108) GRANITO: op. cit. pp. 423-426.

109) Miscellanea di studi in onore di Antonio Manno (Torino 1912) vol. I p. 1.

110) LE MOINE: La diplomatie pratique (Metz 1765) Cap. II.

111) Nuova antologia vol. XXVIII (marzo 1875); v. pure RICHOU: op. cit. pp. 153-154.

112) Le Service des archives départementales: conférences ecc. (Paris 1890).

113) Il Löher (archivlehere ecc.) discorre, nel capo XII, della protezione degli archivi contro i guasti, della prevenzione contro i pericoli d'incendio, dell'assicurazione contro le alienazioni o furti.

114) Rivista delle biblioteche e degli archivi (a XV vol. XV (Firenze 1904) p. 78 e seguenti.

115) Nel citato capitolo XII.

116) La construction des dépôts d'Archives d'Anvers (Bibliographe moderne di STEIN (Paris 1909) pp. 241-261.

117) Nella Rivista per le biblioteche ed archivi (XV a. 1904) è un articolo di Guido Biagi: Contro i pericoli d'incendio nelle biblioteche, ed un articolo del p. Timoteo Bertelli: Di alcuni mezzi speciali di difesa contro gl'incendii.

118) Op. cit. p. 85.

119) WINTER: Das neue Gebäude des k. u. k.

Haus—Hef und Staats archiv zu Wien mit 15 tafeln. (Wien Gerolds Sohn 1903).

120) IZAR A.: Moderni sistemi di riscaldamento e ventilazione (Milano-Hoepli 1912) p. 310; MARRO A.: Impianti elettrici a correnti alternate ecc. (Milano—Hoepli, 1907) pp. 588-589; PIAZZOLI E.: Impianti ed esercizi d'illuminazione elettrica: (Milano—Hoepli 1910).

121) GRÄSEL: Manuale di Biblioteconomia: trad. del d.r Arnaldo Capra (Torino-Loëscher 1893) p. 332.

122) PETZOLDT: Manuale del bibliotecario: trad. e note di Biagi e Fumagalli (Milano-Hoepli 1894) p. 173.

123) l. c.

124) FUMAGALLI A.: Istit. dipl. (Milano 1802) T. II pp. 452-455; LUPI C.: Manuale di paleografia delle carte (Firenze 1875) pp. 215-230; Gli archivi e le scuole paleografiche in Francia ed in Italia ecc. Quanto alla maniera di conservare i suggelli ed alle modalità per la riproduzione di essi v. nel citato volume degli atti del congresso internazionale di Bruxelles (a. p. 186 e seguenti) la comunicazione del D.r E. Hanviller.

125) PECCHIAI: op. cit. pp. 33-36.

126) DES JARDINS: op. cit. p. 13.

127) RICHOU: op. cit. pp. 167-168.

128) SAGREDO A.: Dell'archivio pubblico di Venezia (in arch. st. it. T. II 1885 p. 187). Intorno ai nuovi metodi di costruzione di scaffali e di armadi son da consultare i disegni di Wolf Netter e Jacobi (fabrique Strasbourgeuse de Rayon brevetès: Systèmes Lipman et Panzer, Aktiengesellschaft Berline bibliotheken und archive). E. Casanova nella elaborata relazione intorno agli archivi di Stato nel bien-

nio 1912-1913 inserita a p. 5 e seg. della sua Rivista bimestrale « Gli Archivi italiani » a. p. 9 scrive così :  
« La questione del sistema di scaffalatura, risolta e in via di esecuzione per Napoli, non si è affacciata per gli altri archivi, tranne per quello di Milano, ove fu accolto il sistema metallico Panzer di Berlino (poichè invece di veri e propri impianti, non si trattò se non di aumenti di scaffalatura in legno, già esistente, ovvero di adattamenti di vecchie scaffalature e nuovi vani. Tuttavia non è da scordare che, nell'interesse della Direzione generale del Demanio, ricostituitosi in Foggia, a cura del sottoscritto e per opera dell'archivista sig. Pietro Spadetta, l'archivio della Dogana delle pecore, vi fu adottata e impiantata la scaffalatura metallica a sistema articolato Lipman di Strasburgo. Lo stesso sistema è allo studio per la ricostruzione dei diroccati archivi provinciali di Reggio Calabria e di Messina ».

129) MULLER, FEITH e FRUIN : op. cit. traduz. di Bonelli e Vittani pp. 88-90.

130) CASANOVA E. : L'Arch. di Stato in Nap. dal 1. genn. 1899 al 31 dic. 1909 p. 35.

131) Tra gli archivi di Stato, in cui son conservati fondi speciali di atti notarili, vanno noverati quello di Genova, di Milano, di Brescia ecc. v. CASANOVA E. : Manuale Storico archivistico (Roma 1910).

132) Regolam. per gli archivi di Stato 2 ott. 1911. Tabella A allig. n. 1.

133) Degli archivi di Stato ecc. (Roma 1898) p. 49

134) V. pure l'art. 7. del regolamento citato.

135) Degli archivi veneti antichi (in arch. st. veneto, Venezia 1871, T. I. p. 1 p. 66).

136) Per altre notizie intorno all'ordinamento degli archivi v. MULLER, FEITH ecc. e PECCHIAI ecc.

137) RICHOU : op. cit. p. 199.

138) DES JARDINS : op. cit. p. 53.

139) GRANITO: Legislazione positiva ecc. pp. 388-413.

140) Il Cecchetti (op. cit.) indica una ministeriale del 25 ottobre 1880, in virtù della quale è lecito lo scarto degli atti e documenti di un archivio, de' quali esistono altrove i duplicati.

141) SAGREDO : op. cit.

142) PECCHIAI : op. cit. pp. 82-84. Circa i lavori di scarto eseguiti negli archivi di Stato italiani negli anni 1912-13 v. CASANOVA : Gli archivi italiani : Rivista ecc. pp. 14-19.

143) MANZONE : op. cit. p. 60.

144) SILVESTRI : op. cit. p. XIII (in nota).

145) V. art. in aggiunta alle notizie riguardanti l'archivio farnesiano op. da me pubblicato nel 1898.

146) Istituzione dell'archivio centrale di Firenze (in arch. st. it. append. T. IX, (Firenze 1853).

147) MULLER, FEITH e FRUIN : op. cit. p. 53 e seguenti.

148) V. Atti del Congresso di Bruxelles.

149) MANZONE : op. cit. p. 61.

150) MULLER ecc. : op. cit. p. 114.

151) Atti del reale istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1472-73 T. II serie IV disp. 5. pp. 1005-1082.

152) Bullettino dell'ist. st. it. n. 28 Roma 1906 p. 23 e seguenti.

153) Nel quale caso il regesto dicesi letterale a differenza di quello esposto con le parole del compilatore.

154) Regesta chartarum Italiae: Regesto di s. Leo-

nardo di Siponto a cura di F. CAMOBRECO. (Roma — Loescher 1913).

155) MULLER ecc.: op. cit. v. pure negli atti del congresso di Bruxelles la comunicazione dell'JOOSTING a p. 159 e seg.ti.

156) MULLER: op. cit. p. 114.

157) Per gl'indici alfabetici, specialmente per le biblioteche v. JEWETT. CH. C: Della compilazione dei cataloghi per le biblioteche e del modo di pubblicarli ecc.: prima versione dall'inglese a cura di Guido Biagi (Firenze 1888. Biblioteca di bibliografia e Paleografia a cura del Biagi); Sacconi un nuovo sistema di legatura meccanica per cataloghi (Firenze 1891); Staderini: Brevi cenni sopra due sistemi di schedario per cataloghi (Roma 1899); L'Avvenire degli archivi (marzo 1913). Quanto al mobile schedario in ferro, sistema Lipman, è da consultare il catalogo di Wolf Netter e Jacobi (fabbrica Strasburghese: scaffali brevettati). Per la pubblicazione degl'indici e dei cataloghi degli archivi v. PAOLI in arch. st. it. XVII p. 223.

158) MANZONE: op. cit. pp. 71-96.

159) Nel medio evo gli amanuensi erano soliti distinguere in rosso (rubeus-rubricare) ogni titolo, e in rosso anche tutto l'elenco dei titoli: PECCHIAI: op. cit. p. 37.

160) MULLER ecc.: op. cit. pp. 110-111.

161) Arch. st. it. a. 1896 p. 223. Dei lavori archivistici interni eseguiti in Francia discorre il Lupi v. Nuova antologia art. cit. p. 616 e seguenti. Quanto ai lavori archivistici interni eseguiti in Italia negli anni 1912-13 v. la citata Rivista del Casanova pp. 56 - 62.



162) p. 89.

163) LUPI: Nella citata nuova Antologia pp. 620-621.

164) V. ministeriale 14 ott. 1898; v. pure minist. 28 luglio e 4 agosto 1875.

165) PECCHIAI: op. cit. pp. 87-88.

166) Feudi quaternati erano quelli concessi direttamente dal feudatario col r. assenso: quaternati in capite curie quelli concessi direttamente dal re. Gli uni e gli altri dovevano essere registrati nei quaternioni feudali (appellati poi quinternioni), perciò essi eran detti feudi quaternati.

167) I nuovi demani, che pervenivano allo Stato, come in caso di successioni per mancanza di eredi o come feudi confiscati giudiziariamente: siffatti acquistati eran detti demania, excadentia e morticia (DURRIEU: op. cit. I p. 56).

168) CAPASSO: Inv. cron. sist. dei reg. ang. Pref. p. XLIV (in nota).

169) DURRIEU: op. cit. p. 237 in nota.

170) V. per l'epoca borbonica AMATO G.: Filosofica e metodica istituzione sulle leggi civili—parte prima del codice ecc. (Nap. 1843) p. 280 e p. 286).

171) p. 69; v. pure per gli archivi provinciali napoletani TRINCHEA: op. cit. pp. 150-194; PECCHIAI (pp. 170-175 circa il deposito degl'inventarii) e CASANOVA: L'archivio di Stato di Napoli ecc. p. 81.

172) SALVAREZZA: Gli archivi di Stato italiani (Roma 1903) pp. 13-15. Quanto alla necessità dell'istituzione di archivi provinciali nell'Italia settentrionale e centrale v. MANZONE: op. cit. pp. 170-171.

173) Arch. st. it. a. 1890 pp. 138-139.

174) BALDASSERONI: Pei nostri archivi (Firenze 1906) p. 7.

175) ALIPPI A.: op. cit. p. 33 e seg.ti. Intorno agli antichi archivi familiari v. pure SEBASTIANI: op. cit. p. 36.

176) TADDEI: op. cit. pp. 357-369: v. pure la circolare 2 nov. 1897 n. 8900 del ministero dell'interno ai prefetti del Regno per la conservazione degli antichi archivi dei comuni (boll. uff. minist. inter. a. VI n. 31).


177) BERNARDINI: op. cit. pp. 17-18.

178) PECCHIAI: op. cit. pp. 177-202.

179) Con r. decreto 31 dicembre 1891 furono abolite le soprintendenze; per effetto della legge 20 marzo 1911 (n. 232 art. 2.) furono riservati i posti di soprintendenti ai titolari delle direzioni degli archivi di Stato di Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Palermo.

180) L'archivio del Regno è collocato nell'ospizio di s. Michele a Ripagrande in Roma, ed è diviso in tre categorie: la prima comprende gli atti dello stato civile della famiglia reale e documenti diversi; gli atti del plebiscito della provincia romana; il libro araldico; la seconda categoria comprende gli atti dei diversi ministeri; la terza il testo originale de' codici; l'originale delle leggi e decreti, i prototipi dei pesi e delle misure; i facsimili delle monete: i campioni dei biglietti di Stato a corso forzoso; i sigilli di Stato.

181) v. a pp. 1864-1869 del boll. del ministero dell'interno (a. XX n. 34, 1° dic. 1911) la circolare del ministero delle finanze (9 nov. 1911) relativa alle modalità per la riscossione delle tasse di bollo e dei diritti di archivio da parte degli uffici del registro, giusta l'art. 84 del regolamento archivistico 2 ottobre 1911.



veg  
11283

## CORREZIONI PRINCIPALI

---

Pag.	8	linea	3	1), 2)	11), 12)
»	»	»	5	quando	quanto
»	34	»	19	<i>pesentanze</i>	<i>presentanze</i>
»	51	»	13-14	quelli che non	quelli non
»	53	»	12	<i>e morte</i>	<i>e morte?</i>
»	54	»	18	Dal	Del
»	60	»	25	della Zapon	detta Zapon
»	72	»	12	sono d ferro	sono di ferro
»	94	»	23	comune	comma
»	99	»	25	ordinamente	ordinamento
»	110	»	5	dtae	date
»	113	»	22	stodioso	studioso
»	133	»	12	irreparabilità	irreperibilità
»	144	»	3	sul vita	sulla vita
»	147	»	21	degni	degli
»	152	»	18	<i>rationums</i>	<i>rationum</i>
»	156	»	18	i re	il re
»	166	»	6	privi	prive
»	167	»	26	di qualunque	qualunque
»	169	»	28	avvengano	avvengono
»	170	»	6	difficolta	difficoltà
»	171	»	7	irtrumenti	istrumenti
»	»	»	9	magnitizie	magnatizie

# INDICE

---

<i>Prolegomeni</i> . . . . .	Pag. 3
<b>A</b> <i>Archivistica storica: Storia dei principali archivi nell'evo medio e nel moderno</i> . . . . .	» 7
Capitolo I — Archivi pontificii . . . . .	» 8
» II — Archivi delle autorità e comunità ecclesiastiche regionali . . . . .	» 12
Capitolo III — Archivi degl'imperatori d'Occidente . . . . .	» 17
Capitolo IV — Archivio regio in Napoli . . . . .	» 21
Capitolo V. — Archivio regio in Napoli (continuazione) . . . . .	» 25
Capitolo VI — Archivi comunali in genere, archivio comunale o municipale di Napoli in ispecie . . . . .	» 31
Capitolo VII — Archivi notarili in genere e quello di Napoli in ispecie . . . . .	» 36
<b>B</b> <i>Assunti e principii dell'archivistica teorica: Metodo e tecnica dei lavori interni</i> . . . . .	
Capitolo I — Canonî generali: definizione dell'archivio in generale; essenza del medesimo; scritture, che lo compongono . . . . .	» 41

Capitolo II — Archivi vivi e archivi morti; archivi di deposito; archivi di Stato. Integrità delle serie.	Pag. 44
Capitolo III — Nomenclatura e qualità degli atti pubblici amministrativi e giudiziari: nozioni generali . . . . .	» 50
Capitolo IV — Conservazione materiale delle scritture: a) sistema di legatura . . . . .	» 55
Capitolo V b) — Restauri . . . . .	» 60
Capitolo VI c) — Ravvivamento dei caratteri deleti . . . . .	» 63
Capitolo VII d) — Cautele varie; e spolveratura ecc. . . . .	» 68
Capitolo VIII e) — Continuazione del medesimo argomento . . . . .	» 72
Capitolo IX f) — Collocazione e custodia dei documenti membranacei . . . . .	» 78
Capitolo X g) — Collocazione e custodia dei documenti cartacei Guida pratica dell'archivio. . . . .	» 83
Capitolo XI — Continuazione del medesimo argomento . . . . .	» 89
Capitolo XII i) — Classificazione generale delle scritture secondo la vigente legislazione: j) Sistemi di ordinamento . . . . .	» 94
Capitolo XIII — Continuazione del medesimo argomento . . . . .	» 100
Capitolo XIV k) — Massime e disposizioni regolamentari circa gli scarti . . . . .	» 106
Capitolo XV — Principali lavori ar-	

chivistici: definizione e norme generali per l'uniformità dei medesimi. Compilazione dell'inventario dei repertorii dei registri . . . .	Pag. 114
Capitolo XVI — Continuazione dello stesso argomento . . . . .	» 121
<b>C</b> <i>Uso della suppellettile archivistica: a) Ricerche e copie; b) servizio verso le amministrazioni pubbliche governative; c) servizio verso le autorità non governative e verso i privati; d) servizio nell'interesse degli studi . . . . .</i>	» 131
<b>D</b> <i>Publicità degli atti: Quistioni e discussioni relative; custodia degli atti nei riguardi della pubblicità . . . . .</i>	» 138
<b>E</b> <i>Istituzioni politiche ed amministrative anteriori alla costituzione del Regno, in relazione agli archivi della regione. Loro attribuzioni speciali e corrispondenza delle medesime con le attribuzioni delle istituzioni vigenti. Nomenclatura e qualità dei relativi atti. Capitolo I . . . . .</i>	» 146
Capitolo II — Continuazione del medesimo argomento . . . . .	» 152
<b>F</b> <i>Notizie a) degli archivi provinciali meridionali ed in generale degli archivi provinciali d'Italia . . . . .</i>	» 162
<i>Notizie b) degli archivi privati o domestici; delle loro condizioni, e dei loro bisogni . . . . .</i>	» 168
<i>Notizie c) degli archivi comunali, delle</i>	

<i>loro condizioni e bisogni, della legislazione, che li concerne . . . .</i>	Pag. 173
<i>Notizie d) degli archivi notarili; delle loro condizioni, dei loro bisogni; della legislazione, che li concerne . . . .</i>	» 177
<i>Notizie e) degli archivi ecclesiastici, delle loro condizioni e bisogni, della legislazione, che li concerne . . . .</i>	» 180
<i>Notizie f) delle istituzioni archivistiche regionali e locali . . . .</i>	» 184
<b>G</b> <i>Legislazione archivistica :</i>	
Capitolo I — Storia della legislazione archivistica . . . . .	» 188
Capitolo II — Storia della legislazione archivistica in Italia dalla costituzione del regno in poi . . . . .	» 195
Capitolo III — Esposizione sommaria della vigente legislazione e del vigente regolamento archivistico in Italia . . . . .	» 199
<i>Note . . . . .</i>	» 209
<i>Correzioni principali . . . . .</i>	» 226

---